Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 164 del 15 luglio 1991 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 luglio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 39

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica.

Per informazioni su trattati di cui è parte l'Italia rivolgersi al Ministero degli affari esteri — Servizio trattati — 00100 Roma - Telefono 06/3960050 (Comunicato del Ministero degli affari esteri - «Gazzetta Ufficiale» n. 329 del 1° dicembre 1980).

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Atti internazionali entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1991 non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica

(Pubblicazione disposta ai sensi dell'art. 4 della legge n. 839 dell'11 dicembre 1984)

Vengono qui riprodotti i testi originali degli Accordi entrati in vigore per l'Italia nel periodo 16 marzo-15 giugno 1991 e non soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica ai sensi dell'art. 80 della Costituzione o a decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione, pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 giugno 1991.

L'elenco di detti Accordi risulta dalla tabella n. 1.

In tale tabella sono indicati anche gli Accordi entrati in vigore precedentemente al 16 marzo 1991, i cui testi originali non erano in possesso del Ministero degli affari esteri in tale data.

Eventuali altri Accordi entrati in vigore nel periodo 16 marzo-15 giugno 1991 i cui testi non siano ancora pervenuti al Ministero degli affari esteri saranno pubblicati nel prossimo supplemento trimestrale alla *Gazzetta Ufficiale* datato 15 ottobre 1991.

Quando tra i testi facenti fede non è contenuto un testo in lingua italiana, si è pubblicato sia il testo in lingua straniera facente fede, sia il testo in lingua italiana se esistente come testo ufficiale. In mancanza del quale si è pubblicata una traduzione non ufficiale in lingua italiana del testo facente fede.

Per comodità di consultazione è stata altresì predisposta la tabella n. 2 nella quale sono indicati gli atti internazionali soggetti a legge di autorizzazione alla ratifica entrati in vigore per l'Italia recentemente, per i quali non si riproduce il testo, essendo lo stesso già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* (di cui si riportano, per ciascun accordo, gli estremi).

TABELLA N. 1

ATTI INTERNAZIONALI NON SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O A DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA, ENTRATI IN VIGORE NEL PERIODO 16 MARZO-15 GIUGNO 1991

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
198.		
14 gennaio 1988, Ouagadougou		
Protocollo di Accordo tra Italia e Burkina Faso per il programma di medicina comunitaria nella provincia di Kadiogo	14 gennaio 1988	9
199.		
14 gennaio 1988, Ouagadougou		
Protocollo di Accordo tra Italia e Burkina Faso concernente il Programma di cooperazione per la razionalizzazione del settore farmaceutico	14 gennaio 1988	21
200.		
28 novembre 1989, Roma		
Protocollo finanziario tra Italia e Nicaragua di «Commodity Aid», con 3 allegati	28 novembre 1989	33
201.		
21 maggio 1990, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Costa d'Avorio, con allegati	21 maggio 1990	43
202.		
9 luglio 16 agosto 1990, Roma		
Scambio di Note tra Italia e Norvegia concernente l'ingresso in Norvegia dei cittadini italiani in possesso della carta d'identità	16 agosto 1990	53
203.		
5 ottobre 1990, Roma		
Accordo di consolidamento del debito tra Italia e Benin, con allegati	5 ottobre 1990	57

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore	Pagina
204.		
10 ottobre 1990, Buenos Aires		
Scambio di Note tra Italia e Argentina che modifica la procedura prevista dall'Accordo del 21 novembre 1988 per l'istituzione del Segretariato Permanente e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987 (SPAI)	10 ottobre 1990	65
205.		
19 25 ottobre 1990, Luanda		
Scambio di Note tra Italia e Angola che modifica il Protocollo finanziario di «Commodity Aid» del 17 luglio 1989	25 ottobre 1990	87
206.		
18 novembre 1990, Roma		
Scambio di Lettere tra Italia ed URSS per la concessione all'URSS di una linea di credito all'esportazione dell'ammontare di 1000 miliardi di lire	20 marzo 1991	93
207.		
29 novembre 1990, Hanoi		
Protocollo di cooperazione italo-vietnamita per il triennio 1990-1992	29 novembre 1990	115
208.		
10 gennaio 1991, Bologna		
Accordo tra il Ministro dei Trasporti italiano e quello austriaco per l'istituzione di uffici delle FF.SS. nelle stazioni di Innsbruck e Arnoldsteni	1° marzo 1991	135
209.		
12 gennaio 1991, Roma		
Memorandum tra Italia e URSS sul coordinamento dell'assistenza umanitaria d'urgenza in forma dei doni	12 gennaio 1991	139
210.		
12 gennaio 1991, Roma		
Scambio di Lettere tra Italia e URSS per il sostegno a breve termine della bilancia dei pagamenti dell'URSS per un importo in ECU di 2.200 miliardi di lire	12 gennaio 1991	143

TABELLA N. 2

ATTI INTERNAZIONALI SOGGETTI A LEGGE DI AUTORIZZAZIONE ALLA RATIFICA O APPROVATI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECENTEMENTE ENTRATI IN VIGORE

Data, luogo della firma, titolo	Data di entrata in vigore
Convenzione tra Italia e Sri Lanka per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evazioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo (Colombo, 28 marzo 1984). *Vedi legge n. 314 del 28 agosto 1989 in S.O. alla* G.U. *n. 207 del 5 settembre 1989.*	9 maggio 1991
Accordo tra Italia e Austria per la modifica dell'Accordo del 28 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera e dell'Accordo modificativo del 27 agosto 1980 (Roma, 12 settembre 1985). *Vedi legge n. 72 dell'11 febbraio 1989 in S.O. alla* G.U. *n. 53 del 4 marzo 1989.*	1° marzo 1991
Convenzione Consolare tra Italia e Cina (Roma, 19 giugno 1986). *Vedi legge n. 175 del 23 giugno 1990 in S.O. alla* G.U. *n. 161 del 12 luglio 1990.*	19 giugno 1991
Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti aerei tra Italia e USA, firmato a Roma il 22 giugno 1970 (Washington, 25 ottobre 1988). *Vedi legge n. 330 del 5 novembre 1990 in S.O. alla* G.U. *n. 267 del 15 novembre 1990.*	28 marzo 1991

In data 5 aprile 1991 è avvenuta la liquidazione dell'Ufficio Intergovernativo per l'Informatica (IBI), la cui Convenzione istitutiva era stata adottata in Parigi il 6 dicembre 1951, ratificata dall'Italia con legge 145 dell'8 aprile 1954 pubblicata nella *G.U.* n. 103 del 6 maggio 1954 e già denunciata dal nostro Paese in data 31 dicembre 1987.

198.

Ouagadougou, 14 gennaio 1988

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Burkina Faso per la realizzazione di un programma di medicina comunitaria nella provincia di Kadiogo

(Entrata in vigore: 14 gennaio 1988)

N.B. — L'Accordo non è stato pubblicato precedentemente per motivi tecnici.

PROTOCOLE D'ACCORD

Entre le Gouvernement de la République Italienne

et

le Gouvernement du Burkina Faso

pour la réalisation d'un programme de Médecine communautaire dans la province du Kadiogo.

Le Gouvernement du Burkina Faso
et
le Gouvernement de la République Italienne, dans l'esprit et suivant les dispositions de la loi 49/87

et dans le cadre de l'Accord de Coopération signé le 23 Mai 1986 a Ouagadougou,
désireux de consolider les relations et la coopération entre leurs peuples,
considérant les résultats obtenus dans le cadre du Programme de Coopération entre les deux pays sur la lutte contre le Paludisme dans la ville de Ouagadougou qui se déroule depuis 1983,

décident d'intégrer les activités du programme de lutte contre le Paludisme dans les soins de Santé Primaires en réalisant un programme de médecine communautaire qui fournira un support technique à toutes les activités sanitaires et non seulement à celles concernant le Paludisme.

A cette fin, ils sont convenus de signer le protocole suivant:

ARTICLE I - Objectif général

Objectif général du programme est l'amélioration des conditions de santé des populations de la province de Kadiogo, par le renforcement de la médécine communautaire et plus particulièrement dans la lutte contre le paludisme.

Article II - Objectifs intermédiaires

Renforcement des mesures de médécine préventive et d'hygiène de l'environnement.

Amélioration des capacites de diagnostic et de thérapie au niveau des structures périphériques.

Renforcement des capacités d'organisation et de planification des structures sanitaires intéressées.

Article III - Activités du programme

Pour atteindre les objectifs du programme, il est prévu les activités suivantes :

1. - Recherche épidémiologique
2. - Amélioration du diagnostic clinique et des possibilités thérapeutiques.
3. - Amélioration des possibilites de diagnostic de laboratoire.
4. - Hygiène de l'environnement, réduction des transmissions et lutte contre les arthropodes d'intérêt sanitaire.
5. - Activités spécifiques dans le domaine paludologique, en tant que renforcement des points 1/2/3/4.

6. - Monitorage et supervision des activités.

7. - Elaboration des données et planification des interventions sanitaires.

8. - Education sanitaire et promotion de la participation communautaire.

9. - Logistique.

L'ensemble de ces activites se déroulera comme indiqué dans le plan du Programme concordé entre les deux parties qui, fait partie intégrant du présent protocole.

Article IV - Durée du programme

La durée du programme est fixée à trois (3) ans, au terme desquels, les deux Parties effectueront une évaluation et et considéreront la possibilité d'un prolongement.

Article V - Organismes exécuteurs

Le programme sera réalisé pour la partie italienne par le Département pour la Coopération au Développement du Ministère des Affaires Etrangères avec la collaboration de l'Institut Supérieur de Santé (ISTISAN) et de la Fondation "Pasteur Cenci Bolognetti" de l'Université des Etudes de Rome, et pour la Partie Burkinabè, par le Ministère de la Santé.et de l'Action Sociale.

Article VI - <u>Contribution et engagements des Gouvernements</u>

La Partie Italienne s'engage à :

- envoyer sur le terrain les experts italiens nécessaires comme spécifié dans le plan du Programme.

- Soumettre prealablement au Ministere de la Sance et de l'Action Sociale Burkinabè les "curricula vitae" des experts pour approbation.

- Réaliser la restructuration et l'agrandissement des locaux nécessaires aux activités du programme en confiant les travaux à une entreprise locale.

L'entreprise locale sera sélectionnée à travers un appel d'offres et le choix sera soumis à l'approbation du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale Burkinabè.

- Fournir les matériaux nécessaires au déroulement des activités ; ces matériaux seront acquis en partie en Italie et en partie au Burkina Faso.

- Fournir l'appui financier aux activités comme spécifié dans le plan du Programme.

- Former le personnel local soit dans le cadre des activités au Burkina Faso, soit en instituant des bourses d'études en Italie comme spécifié dans le plan du programme. A cette fin les candidatures proposées par la Partie Burkinabè devront être approuvées par la Partie Italienne.

- Transferer à la fin du programme au Gouvernement du Burkina Faso la propriété de tous les équipements et matériaux fournis pour les activités du programme a moins que ces équipements et matériaux ne soient nécessaires à quelque autre opération

incluant une assistance technique entre les deux Gouvernements comme prévu par l'art. VII de l'Accord de Coopération.

La Partie Burkinabè s'engage à :

- fournir le personnel national nécessaire aux activités, sous sa responsabilité, comme cela est spécifié dans le Plan du du Programme.

- mettre à la disposition les locaux du Centre de Lutte contre le Paludisme dans la ville de Ouagadougou et les autres locaux nécessaires aux activités du Programme et à supporter les frais de fonctionnements (Electricité, eau, téléphone).

- accorder au personnel et aux biens italiens les facilités et la protection prévues par l'accord de Coopération entre la République Italienne et le Burkina Faso aux articles III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X.

- autoriser l'ouverture d'un compte en devises auprès de la Banque Internationale du Burkina pour les fonds du Programme dont le titulaire sera le chef de l'équipe des experts italiens, ou son délégué.

Article VII - Règlement des différends

Conformément à la disposition de l'article XI de l'Accord de Coopération, tout différend concernant les modalités d'exécution du Programme sera réglé par des consultations menées au niveau technique par les experts de l'Unité technique italienne de

coopération et les experts du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

Article VIII - Entrée en vigueur et durée du protocole

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature.

Le Protocole ainsi que le Plan du Programme en annexe, demeurer« en vigueur pour une période de trois (3) ans au terme desquels il pourra être prorogé et, si nécessaire, modifié selon les déci sions prises par les deux Parties au sujet du Programme, comme prévu par l'Article IV.

Fait à Ouagadougou en langue française le 14 Janvier 19

Pour la Partie Burkinabè

Dr. [illegible] Alain Dominique
Ministre de la Santé et de l'Action Sociale

Pour la Partie Italien

Carlo CALIA
Ambassadeur d'Itali«

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO DI ACCORDO

Tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Burkina Faso

per la realizzazione di un programma di Medicina comunitaria nella provincia del Kadiogo.

Il Governo del Burkina Faso

ed

il Governo della Repubblica Italiana nello spirito e secondo le disposizioni della Legge 49/87

e nel quadro dell'Accordo di Cooperazione firmato il 23 maggio 1986 a Ougadougou,

desiderosi di consolidare le relazioni e la cooperazione tra i loro popoli,

considerando i risultati ottenuti nel quadro del Programma di Cooperazione tra entrambi i paesi per la lotta al paludismo nella città di Ougadougou , effettivo dal 1983,

decidono di integrare le attività del programma di lotta al paludismo nelle cure sanitarie primarie, mediante la realizzazione di un programma medico comunitario che fornirà un supporto tecnico a tutte le attività sanitarie e non solo a quelle relative al paludismo.

A tal fine, essi hanno convenuto di firmare il protocollo seguente:

ARTICOLO I - Obiettivo generale

L'obiettivo generale del programma è il miglioramento delle condizioni di salute delle popolazioni della provincia di Kadiogo mediante il rafforzamento della medicina comunitaria ed in particolare nella lotta contro il paludismo.

ARTICOLO II - Obiettivi intermedi

Rafforzamento delle misure di medicina preventiva e d'igiene dell'ambiente.

Miglioramento delle capacità dignostiche e terapeutiche a livello delle strutture periferiche.

Rafforzamento delle capacità di organizzazione e di pianificazione delle strutture sanitarie interessate.

Articolo III - Attività del programma

Al fine di conseguire gli obiettivi del programma, sono previste le seguenti attività:

1 - Ricerca epidemiologica

2- Miglioramento della diagnosi clinica e delle possibilità terapeutiche.

3 - Miglioramento delle possibilità diagnostiche di laboratorio.

4 - Igiene dell'ambiente, riduzione della propagazione e lotta contro gli artropodi che presentano un interesse sanitario.

5 - Attività specifica nel settore del paludismo, in quanto rafforzamento dei punti 1/2/3/4/.

6. - Monitoraggio e supervisione delle attività.

7. Elaborazione dei dati e pianificazione degli interventi sanitari.

8. Educazione sanitaria e promozione della partecipazione comunitaria.

9. Logistica.

L'insieme di queste attività si svolgerà come indicato nel piano del Programma concertato tra le due Parti che fa parte integrante del presente Protocollo.

Articolo IV - Durata del programma

La durata del programma è fissata a tre (3) anni, al termine dei quali le Parti procederanno ad una valutazione e prenderanno in considerazione la possibilità di una proroga.

Articolo V - Organi di attuazione

Il programma sarà realizzato per la Parte italiana dal Dipartimento per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri con la collaborazione dell'Istituto Superiore di Sanità (ISTISAN) e della Fondazione "Pasteur Cenci Bolognetti" dell'Università degli Studi di Roma e per la Parte Burkinabè, dal Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale.

Articolo VI - Contributo ed impegni dei Governi

La Parte italiana si impegna a:

- inviare in loco gli esperti italiani necessari come specificato nel piano del Programma.

- Sottoporre preliminarmente per approvazione, al Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale Burkinabè i "curricula vitae" degli esperti.

- Effettuare la ristrutturazione e l'allargamento dei locali necessari alle attività del programma affidando i lavori ad un'impresa locale.

L'impresa locale sarà selezionata mediante una gara di appalto e la scelta sarà sottoposta all'approvazione del Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale Burkinabè.

- Fornire i materiali necessari allo svolgimento delle attività: questi materiali saranno acquisiti in parte in Italia ed in parte nel Burkina Faso.

- Fornire un sostegno finanziario alle attività, come specificato nel piano del Programma.

- Addestrare il personale locale sia nell'ambito delle attività nel Burkina Faso, sia istituendo borse di studio in Italia come specificato nel piano del Programma. A tal fine le candidature proposte dalla Parte Burkinabè dovranno essere approvate dalla Parte italiana.

- Trasferire,quando sarà terminato il programma, al Governo del Burkina Faso la proprietà di tutti gli equipaggiamenti e materiali forniti per le attività del programma a meno che questi equipaggiamenti e materiali non siano necessari a qualche altra operazione compresa l'assistenza tecnica tra i due Governi come previsto dall'art. VII dell'Accordo di Cooperazione.

La Parte Burkinabè si impegna a:

- fornire il personale nazionale necessario alle attività, sotto la sua responsabilità, come ciò è specificato nel piano del Programma;

- mettere a disposizione i locali per il Centro destinato alla lotta al paludismo nella città di Ougadougou , nonché altri locali necessari alle attività del Programma e sostenere le spese del relativo funzionamento (Elettricità, acqua, telefono);

- concedere al personale ed ai beni italiani le agevolazioni e la protezione previste dall'Accordo di cooperazione tra la Repubblica Italiana ed il Burkina Faso negli articoli III- IV - V -VI - VII - VIII- IX - X.

- autorizzare l'apertura di un conto in valuta presso la Banca Internazionale del Burkina per i fondi del Programma il cui titolare sarà il Capo della squadra degli esperti italiani, oppure il suo delegato.

Articolo VII - Composizione delle controversie

In conformità con la norma dell'articolo XI dell'Accordo di Cooperazione, ogni controversia relativa alle modalità di esecuzione del Programma sarà risolta mediante consultazioni svolte a livello tecnico dagli esperti dell'Unità tecnica italiana di Cooperazione e dagli esperti del Ministero della Sanità. e dell'Azione Sociale.

Articolo VIII - Entrata in vigore e durata del protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma.

Il Protocollo nonché il piano del Programma in annesso, rimarrà in vigore per un periodo di tre (3) anni, al termine dei quali potrà essere prorogato e se necessario modificato in base alle decisioni adottate da entrambe le Parti riguardo al Programma, come previsto dall'Articolo IV.

Fatto a Ouagadougou in lingua francese il 14 gennaio

Per la Parte Burkinabè

Dr. Alain Dominique

Ministero della Sanità e dell' Azione Sociale

Per la Parte Italiana

Carlo Calia

Ambasciatore d'Italia

199.

Ouagadougou, 14 gennaio 1988

Protocollo di Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Burkina Faso concernente il Programma di cooperazione per la razionalizzazione del settore farmaceutico

(Entrata in vigore: 14 gennaio 1988)

N.B. — L'Accordo non è stato pubblicato precedentemente per motivi tecnici.

PROTOCOLE D'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Concernant le Programme de Coopération pour la rationalisation du secteur pharmaceutique et en particulier pour la réalisation d'une Unité de production de solutés massifs et d'un Centre d'Information et de Documentation sur les Médicaments (C.I.D.M.).

Le Gouvernement de la République Italienne, dans l'esprit et suivant les dispositions de la loi 49/87

et

le Gouvernement du Burkina Faso,

dans le cadre de l'Accord de Coopération signé le 23 Mai 1986 à Ouagadougou, et des resolutions de l'O.M.S. sur la politique pharmaceutique,

considérant le Programme Multilatéral UNICEF/OMS/ITALIE sur les Médicaments Essentiels en cours au Burkina Faso sont convenus

de signer le protocole suivant :

Article 1 - Objectifs et Activités du Programme

Objectif Général : Rationalisation du secteur pharmaceutique avec un regard particulier sur la production de solutés massifs.

Objectifs specifiques :

1. - Réalisation d'une unité de production de solutés massifs.

2. - Réalisation d'un Centre d'Information et de documentation sur les médicaments.

Activités :

a) - La construction d'une (1) unité de production de solutés massifs à larges volumes.

b) - La formation du personnel local professionnel et technique nécessaire à son fonctionnement.

c) - La mise en marche de l'unité de production et sa supervision pour une période minimale de 6 mois.

d) - L'organisation d'un réseau de distribution national.

e) - La mise en place d'un Centre d'Information et Documentation

f) - La formation de deux Cadres de la Santé pour assurer son fonctionnement.

L'ensemble de ces activités se déroulera comme spécifié suivant le programme qui est accepté par les deux Parties, et qui fait partie intégrante du présent Protocole.

Article 2 - Durée du Programme

La durée du programme est fixée à trois (3) ans.

Article 3 - Organismes exécuteurs

Le Programme sera réalisé :

Pour la Partie Italienne, par l'Institut de Recherche Pharmacologique "Mario Négri" de Milan.

Pour la Partie Burkinabè, par le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

Article 4 - Contribution et engagements des Gouvernements

La Partie Italienne s'engage à :

. Réaliser l'unité de production de solutés massifs en confiant les travaux à une entreprise italienne, avec expérience dans le domaine, qui oeuvrera sous la supervision de l'Institut "Mario Négri".

. Fournir les matériaux et les équipements nécessaires à l'établissement de l'unité de production.

. Fournir les matières premières nécessaires à la mise en marche de l'unité de production et à son fonctionnement pendant une période de six (6) mois.

. Fournir une assistance, sous la responsabilité du Directeur de l'unité, pendant la phase de mise en marche de l'unité de production et en particulier assurer la maintenance des équipements pendant six (6) mois.

- Former le personnel dirigeant et technique en Italie et au Burkina Faso comme mentionné dans le plan du Programme qui sera retenu par les deux parties.

Les candidatures proposées à cette fin par le Ministère de la Santé et de l'Action Sociale Burkinabè devront etre soumises à l'approbation de la Partie Italienne.

- Fournir une assistance technique pour déterminer des éléments nécessaires à l'établissement d'un réseau de distribution national des solutés massifs.

- Fournir deux véhicules commerciaux pour le transport et la distribution des solutés et assurer l'entretien desdits véhicules.

- Participer à l'organisation de l'activité de distribution pendant les six (6) premiers mois de la production.

- Former le personnel nécessaire au Centre d'Information et de documentation sur les médicaments.

- Fournir une assistance technique pour la mise en fonctionnement du Centre pendant douze (12) mois.

- Fournir un appui financier et technique pour l'établissement d'une bibliothèque de base du Centre et pour son fonctionnement pour une période de douze (12) mois.

- Transférer à la fin du programme au Gouvernement du Burkina Faso la propriété de tous les équipements et matériaux fournis pour les activités du Programme à moins que ces équipements et matériaux ne soient nécessaires à quelque autre opération incluant une assistance technique entre les deux Gouvernements comme prévu par l'art. VII de l'Accord de Coopération.

La Partie Burkinabè s'engage à :

- Mettre à la disposition du Programme, le personnel local nécessaire comme spécifié dans le Plan du Programme qui sera retenu par les deux Parties.

- Fournir un terrain pour l'installation de l'usine.

- Fournir l'eau, l'énergie électrique, le téléphone et les autres services comme précisé dans le plan d'exécution.

- Sélectionner les candidats pour la formation en Italie.

- Mettre à la disposition du Programme les locaux nécessaires pour le Centre d'Information et de Documentation sur les Médicaments (CIDM) comme spécifié dans le Plan du Programme.

- Accorder au Personnel et aux biens italiens et à tous équipements et matériaux nécessaires pour le déroulement du Projet, les facilités et la protection prévues par l'Accord de Coopération entre la République Italienne et le Burkina Faso aux articles III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Article 5 - <u>Règlement des différends</u>

Conformément à la disposition de l'article XI de l'Accord de Coopération, tout différend concernant les modalités d'exécution du programme sera réglé par des consultations menées au niveau technique par les experts de l'unité technique italienne de coopération et les experts du Ministère de la Santé et de l'Action Sociale.

Article 6 - Entrée en vigueur et durée du Protocole

Le présent Protocole entre en vigueur à la date de sa signature et demeurera en vigueur pour une période de trois (3) ans.

Fait à Ouagadougou en langue française le, 14 Janvier 198

Pour la Partie Burkinabè

Dr. ZOUBGA Alain Dominique
Ministre de la Santé et de l'Action Sociale

Pour la Partie Italienne

Carlo CALIA
Ambassadeur d'Italie

TRADUZIONE NON UFFICIALE

PROTOCOLLO D'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEL BURKINA FASO

Per il Programma di cooperazione per la razionalizzazione del settore farmaceutico ed in particolare per la realizzazione di una Unità di produzione di soluti massicci e di un Centro d'Informazione e di Documentazione sui Farmaci (C.I.D.M)

Il Governo della Repubblica italiana nello spirito ed in base alle norme della Legge 49/87

ed

il Governo del Burkina Faso,

nell'ambito dell'Accordo di cooperazione firmato il 23 maggio 1986 a Ougadougou e delle Risoluzioni dell'OMS sulla politica farmaceutica,

in considerazione del Programma multilaterale UNICEF/OMS/ITALIA sui Farmaci Essenziali in corso al Burkina Faso,

Hanno convenuto di firmare il seguente Protocollo:

Articolo 1 - Obiettivi ed Attività del Programma

Obiettivo Generale: Razionalizzazione del setttore farmaceutico in particolare per quanto concerne la produzione di soluti massicci.

Obiettivi specifici:

1 - Realizzazione di una unità di produzione di soluti massicci

2 - Realizzazione di un centro d'informazione e di documentazione sui farmaci.

Attività: a)- la costruzione di una(1) unità di produzione di soluti massicci in grandi quantità.

b) - La formazione del personale locale professionale e tecnico necessario al funzionamento del Centro.

c)- L'avvio dell'unità di produzione, e la sua supervisione per un periodo minimo di 6 mesi.

d)- L'organizzazione di una rete di distribuzione nazionale.

e)- L' istituzione di un Centro d'Informazione e di Documentazione.

f) La formazione di due Funzionari nel settore della Sanità per assicurare il suo funzionamento.

L'insieme di queste attività si svolgerà come specificato secondo il programma accettato da entrambi le Parti e che è parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2- Durata del Programma

La durata del programma è fissata in tre (3) anni.

Articolo 3 - Organismi esecutori

Il Programma sarà realizzato:

Per la Parte italiana, dall'Istituto di Ricerca Farmacologica "Mario Negri" di Milano.

Per la Parte Burkinabé, dal Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale.

Articolo 4- Contributo ed impegni dei Governi

La Parte Italiana si impegna a:

- Realizzare l'unità di produzione di soluti massicci, affidando i lavori relativi ad un'impresa italiana con esperienza in questo settore, che opererà sotto la supervisione dell'Istituto "Mario Negri".

- Fornire i materiali e gli equipaggiamenti necessari alla istituzione dell'unità di produzione.

- Fornire le materie prime necessarie all'avvio dell'unità di produzione ed al suo funzionamento per un periodo di sei (6) mesi.

- Fornire assistenza, sotto la responsabilità del Direttore dell'Unità, durante la fase di avvio dell'unità di produzione, ed in particolare assicurare la manutenzione degli equipaggiamenti per sei (6) mesi.

- Formare il personale dirigente e tecnico in Italia e nel Burkina Faso in base alle indicazioni del piano del Programma che sarà approvato da entrambe le parti.

Le candidature proposte a tal fine dal Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale Burkinabè dovranno essere sottoposte all'approvazione della Parte Italiana.

- Fornire assistenza tecnica per determinare gli elementi necessari alla istituzione di una rete di distribuzione nazionare dei soluti massicci

- Fornire due veicoli commerciali per il trasporto e la distribuzione dei soluti ed assicurare la manutenzione di tali veicoli.

- Partecipare alla organizzazione dell'attività di distribuzione nei primi sei (6) mesi della produzione.

- Formare il personale necessario presso il Centro d'Informazione e di documentazione per i farmaci.

- Fornire assistenza tecnica per il funzionamento del Centro per dodici(12) mesi.

- Fornire un appoggio finanziario e tecnico ai fini della istituzione di una biblioteca di base del Centro e per il suo funzionamento per un periodo di dodici (12) mesi.

- Trasferire al Governo del Burkina Faso, la proprietà di tutti gli equipaggiamenti e materiali forniti dalle attività del Programma , al termine del programma, a meno che tali equipaggiamenti e materiali non siano necessari a qualche altra operazione che comporti una assistenza tecnica tra i due Governi come previsto dall'Art. VII dell'Accordo di Cooperazione.

La Parte Burkinabè si impegna a:

- Mettere a disposizione del Programma, il personale locale necessario come specificato nel piano del Programma che sarà approvato da entrambe le Parti.

- Fornire un terreno per l'installazione dello stabilimento.

- Fornire acqua, energia elettrica, telefono ed altri servizi come precisato nel piano di esecuzione.

- Selezionare i candidati per l'addestramento in Italia.

- Porre a disposizione del Programma i locali necessari per il Centro d'Informazione e di Documentazione sui Farmaci (CIDM) come specificato nel Piano del Programma.

- Concedere al personale ed ai beni italiani ed a tutti gli equipaggiamenti e materiali necessari per lo svolgimento del Progetto le agevolazioni e la protezione previste dall'Accordo di Cooperazione tra la Repubblica Italiana ed il Burkina Faso agli articoli III,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X.

Articolo 5 - Regolamento delle controversie

In conformità con la disposizione dell'articolo XI dell'Accordo di Cooperazione, ogni controversia relativa alle modalità d'esecuzione del programma sarà regolata mediante consultazioni svolte a livello tecnico dagli esperti dell'unità tecnica italiana di cooperazione e dagli esperti del Ministero della Sanità e dell'Azione Sociale.

Articolo 6- Entrata in vigore e durata del Protocollo

Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua firma e rimarrà in vigore per un periodo di tre (3) anni.

Fatto a Ouagadougou in lingua francese, il 14 gennaio 1989

Per la Parte Burkinabé

Alain Dominique SOUBGA
Ministro della Sanità e dell'Azione Sociale

Per la Parte Italiana

Carlo CALIA
Ambasciatore d'Italia

200.

Roma, 28 novembre 1989

Protocollo finanziario tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Nicaragua di «Commodity Aid», con 3 allegati

(Entrata in vigore: 28 novembre 1989)

PROTOCOLLO FINANZIARIO

ARTICOLO 1

FINALITA' DELL'ACCORDO

IL Governo Italiano accorda, a titolo di dono, al Governo della Repubblica del Nicaragua un finanziamento per l'ammontare di 4 milioni di dollari USA nell'ambito di un programma pluriennale di 17 milioni di dollari a sostegno della ripresa produttiva del Paese, da ulteriormente definire secondo una programmazione degli interventi di cooperazione effettuabili in collegamento con l'evoluzione della situazione del Nicaragua. Tale finanziamento di 4 milioni di dollari verrà concesso ai termini ed alle condizioni indicate nel presente protocollo, per l'importazione in Nicaragua di beni e servizi connessi, prodotti in Italia, necessari per l'esecuzione del presente Protocollo. Tali beni, servizi e spese accessorie. sono specificati negli allegati 1 e 2.

ARTICOLO 2

MODALITA' DI UTILIZZAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. Non appena esperite le procedure previste dalla normativa italiana, il finanziamento potrà essere utilizzato nel 1989.

2. Il finanziamento dovrà essere impiegato per spese fatte in relazione a:

a)acquisto al prezzo di mercato di beni prodotti in Italia, selezionati conformemente alle procedure di cui agli articoli 3 e 5, indicate nell'Allegato 1 del presente Protocollo;

b)oneri connessi al trasporto ed all'assicurazione;

c)altri servizi connessi a tali forniture passibili di finanziamento in conformità all'Allegato 1 del presente Protocollo.

3. Il Governo italiano metterà a disposizione del Governo della Repubblica del Nicaragua in Italia, l'importo del finanziamento di cui all'art.1, tenuto conto del disposto del

successivo punto 4, su di un "Conto Speciale" denominato: "Commodity Aid - Nicaragua", presso idoneo istituto bancario italiano,- in seguito denominato "Banca Agente" - designato d'intesa tra le Parti. La Banca Agente sarà responsabile della gestione amministrativa del Programma.
Il citato Conto Speciale, sarà utilizzato per le causali e con le modalità specificate nel successivo Art.4.

4. Il Governo italiano provvederà al versamento dell'importo convenuto tra le Parti una volta esperite tutte le procedure previste al precedente punto 1) e non prima di 30 giorni dal conferimento alla Banca Agente italiana, del Mandato Irrevocabile specificato all'Allegato 3).

5. I servizi di assistenza tecnica connessi alla selezione delle offerte dei beni e servizi da importare in Nicaragua saranno effettuati da una Società italiana specializzata in attività di approvvigionamento - in seguito denominata la "Società" -, all'uopo designata d'intesa tra le Parti, sulla base di una lista che sarà fornita dal Governo italiano. A tale fine, il Governo della Repubblica del Nicaragua stipulerà con la Società apposito contratto ai sensi del successivo Art.5. La Società prescelta non dovrà avere vincoli di proprietà, diretti o indiretti, con la Banca Agente prescelta.

ARTICOLO 3

GESTIONE DEL PROGRAMMA

1. Il Governo della Repubblica del Nicaragua costituirà, per l'esecuzione del Programma, un Comitato di Gestione - in seguito denominato "Il Comitato" - presieduto dal Ministro della Segreteria del Piano e del Bilancio quale Responsabile del Programma - in seguito denominato "Il Responsabile"- e composto da un rappresentante del Ministero della Cooperazione Esterna, da un rappresentante della Segreteria del Piano e del Bilancio e da un esperto designato dal Governo italiano.
Il Comitato sarà assistito da personale tecnico e amministrativo adeguato e sarà responsabile per il coordinamento e la supervisione di tutte le attività richieste o permesse in Nicaragua per l'esecuzione del presente Protocollo.

2. In particolare il Comitato sarà responsabile dell'approvazione delle liste dei beni e servizi connessi da importare in Nicaragua, predisposte in forma dettagliata. Le liste di cui sopra conterranno una specifica delle quantità e

della qualità dei singoli beni e servizi e saranno accompagnate da una relazione dalla quale risultino le categorie dei destinatari dei beni e le modalità di cessione ai medesimi in valuta locale.

3. Per la gestione di ogni singolo progetto settoriale, il Comitato potrà avvalersi, di volta in volta, su proposta di uno dei suoi membri, di un altro esperto del Ministero degli Affari Esteri italiano -D.G.C.S.-. Tale esperto, potrà anche essere scelto e nominato dal predetto Ministero tra quattro nominativi di provata esperienza indicati dal Comitato stesso. L'esperto di cui sopra concorrerà alla determinazione della fattibilità del singolo progetto settoriale con un suo parere consultivo, nonchè seguendone le differenti fasi attuative.

4. Su proposta della Società, di cui all'art.2 punto 5), il Comitato deciderà l'aggiudicazione finale di tutte le forniture, dandone comunicazione al M.A.E. - D.G.C.S., alla Società stessa ed alla Banca Centrale del Nicaragua.
Qualora l'esperto italiano formuli motivate obiezioni, ne darà comunicazione scritta alle competenti Autorità del Nicaragua ed italiane, che avvieranno consultazioni improrogabilmente entro 8 giorni, a norma dell'art.8 del presente Protocollo.

5. I contratti per le forniture dei beni e servizi, saranno stipulati dalla Società, per delega delle competenti Autorità del Governo della Repubblica del Nicaragua, in conformità alle disposizioni di cui all'allegato 2. La Società invierà i contratti al Responsabile del Programma, il quale, dopo averli vistati per approvazione, li trasmetterà alla Banca Cantrale del Nicaragua.
La Banca Centrale del Nicaragua provvederà quindi all'apertura del credito documentario irrevocabile utilizzabile presso le casse della Banca Agente, che confermerà il credito stesso, dando le necessarie istruzioni per l'esecuzione di ogni pagamento dal Conto Speciale.

ARTICOLO 4

MODALITA' DI GESTIONE DEL FONDO

1. Il Governo della Repubblica del Nicaragua potrà utilizzare le disponibilità, per capitali ed interessi, del "Conto Speciale" di cui all'art.2 punto 3) esclusivamente per:
a) i pagamenti a favore delle ditte fornitrici dei beni e servizi connessi, individuate conformemente all'art.5;

b) il pagamento dei servizi resi dalla Banca Agente e dalla Società, così come specificato all'art.5 punto 7).
Il Governo della Repubblica del Nicaragua conferirà, attraverso la Banca Centrale del Nicaragua, Mandato Irrevocabile alla Banca Agente per effettuare i pagamenti che saranno di volta in volta richiesti, secondo le modalità specificate nell'Allegato 3.

2. La Banca Agente effettuerà il controllo della rispondenza alle norme valutarie vigenti in Italia dei pagamenti da effettuare in base al presente Protocollo.

3. La Banca Agente avrà il diritto di percepire i diritti e le commissioni d'uso a carico dei beneficiari italiani e applicherà il tasso di interesse sui saldi attivi del "Conto Speciale" di cui all'art.2 punto 3.), che sarà definito nel Mandato Irrevocabile di cui all'Allegato 3 punto 8) del presente Protocollo. I dettagli relativi al Conto Speciale dovranno essere determinati nel "Banking Agreement" sottoscritto dalla Banca Centrale del Nicaragua e dalla Banca Agente italiana.

ARTICOLO 5

SELEZIONE DEI FORNITORI

1. IL Governo della Repubblica del Nicaragua affiderà alla Società l'incarico di provvedere alla selezione dei fornitori italiani dei beni e servizi connessi, indicati nell'allegato 1 nonchè a stipulare i contratti di acquisto, così come specificato all'Art. 3 punto 5) del presente Protocollo e nello specifico contratto che sarà firmato tra il Governo della Repubblica del Nicaragua e la Società.

2. La Società farà conoscere in Italia l'oggetto delle forniture attraverso adeguata pubblicità sul Bollettino della Cooperazione (DIPCO) e tramite l'Unioncamere.

3. Le ditte interessate potranno rivolgersi alla Società per proporsi come fornitori.
Per le forniture di valore fino a 300 Milioni di Lire, la Società raccoglierà le offerte di almeno 3 imprese e di almeno 5 per forniture di valore superiore.

4. Per le forniture di parti di ricambio e di materiale ausiliario, la Società potrà chiedere la formulazione di una offerta direttamente ai fornitori originari dei beni cui le parti di ricambio ed i materiali ausiliari si riferiscono.

5. La Società invierà al Comitato le offerte accompagnandole da un proprio motivato parere sul rapporto prezzo-qualità delle merci e servizi al fine di acquisirne la necessaria approvazione.

6. La Società stipulerà i contratti di fornitura come previsto al precedente Art. 3 punto 5).

7. Il Governo della Repubblica del Nicaragua riconoscerà alla Banca Agente, per l'attività di amministrazione, una commissione pari allo 0,50% dell'importo del finanziamento.
Per i servizi connessi alla selezione delle offerte dei beni da importare e per la stipula dei contratti di acquisto, il Governo della Repubblica del Nicaragua riconoscerà alla Società una commissione pari all'1%.
Il Governo della Repubblica del Nicaragua conferirà alla Banca Agente, attraverso la Banca Centrale del Nicaragua, il mandato di disporre il versamento relativo alle predette commissioni mediante prelievo dal Conto Speciale in proporzione a ciascun pagamento effettuato a fronte del regolamento delle importazioni di merci e servizi.

ARTICOLO 6

FONDO DI CONTROPARTITA

1. Nel caso od a causa di necessità legate allo sviluppo dei programmi di cui al presente Protocollo, tutti o una parte dei beni e servizi vengano venduti agli utilizzatori finali, il ricavato della vendita sarà destinato a costituire il fondo di contropartita.
Resta inteso che il prezzo di vendita dei beni e servizi di cui al paragrafo precedente, non potrà in ogni caso superare il controvalore in moneta locale, al cambio ufficiale, del prezzo di acquisto degli stessi.

2. Il Governo della Repubblica del Nicaragua aprirà presso la Banca Centrale del Nicaragua un conto corrente in moneta locale, nel quale sarà accreditato, conformemente alle esigenze del Programma, il ricavato della vendita dei beni acquistati ai sensi degli articoli precedenti.

3. D'intesa tra le Parti, il conto corrente sopracitato sarà utilizzato esclusivamente per il finanziamento dei costi locali relativi ai progetti realizzati con l'intervento della Cooperazione italiana.

ARTICOLO 7

RAPPORTI INFORMATIVI E DOCUMENTAZIONE CONTABILE

1. Il Comitato fornirà alle parti, semestralmente a partire dal primo deposito sul Conto Speciale un rapporto dettagliato che renda conto:
a) delle misure adottate per l'esecuzione del presente Protocollo;
b) della corrispondenza dell'impiego dei beni e servizi finanziati con il dono, agli scopi del Programma;
c) delle spese effettuate e del loro valore in lire italiane;
d) delle vendite effettuate e della destinazione finale dei beni;
e) della utilizzazione dei fondi di contropartita ai sensi dell'art.6.

2. Il Comitato dovrà trasmettere alle Parti, entro 6 mesi dalla data dell'ultimo utilizzo, un rapporto globale sulla esecuzione del Programma, sui benefici che ne sono derivati e sui risultati ottenuti in relazione agli scopi previsti.

3. La Banca Agente avrà la responsabilità di:

a) conservare ogni documentazione contabile idonea a giustificare le spese effettuate in relazione ai beni ed ai servizi acquisiti dal Governo della Repubblica del Nicaragua in esecuzione del presente Protocollo;

b) fornire alle Parti, non oltre la fine di Gennaio di ogni anno o in qualunque altro momento in cui una delle Parti lo richieda, copia della suddetta documentazione;

c) fornire ogni altra informazione relativa alla documentazione contabile che di volta in volta le venga richiesta.

4. Tramite l'esperto designato nel Comitato, di cui all'art.3 punto 3) e d'intesa con il Governo della Repubblica del Nicaragua , il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica italiana, verificherà ogni 6 mesi l'utilizzo dei finanziamenti allo scopo di mantenere un certo equilibrio settoriale-intersettoriale delle forniture di cui all'Allegato 1).

ARTICOLO 8

CONSULTAZIONI

1. Le Parti coopereranno al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo e si impegnano a:

a) procedere allo scambio di opinioni, attraverso i propri rappresentanti diplomatici, in relazione all'adempimento dei rispettivi obblighi stabiliti dal presente Protocollo;

b) fornire alla controparte tutte le informazioni richieste in relazione alla esecuzione del Programma.

2. Le Parti si daranno tempestiva informazione di ogni circostanza che possa frapporsi alla realizzazione dei fini per i quali il finanziamento è stato accordato o dell'adempimento degli obblighi stabiliti nel presente Protocollo e adotteranno ogni misura ritenuta necessaria per la migliore utilizzazione del finanziamento.

ARTICOLO 9

EMENDAMENTI

Le Parti potranno apportare emendamenti al presente Protocollo ed agli Allegati per mezzo di scambio di lettere.

ARTICOLO 10

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Le controversie attinenti all'interpretazione o all'applicazione del Protocollo o degli Allegati, saranno risolte attraverso i normali canali diplomatici.

ARTICOLO 11

ENTRATA IN VIGORE E DURATA

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data della sua firma e, tenuto conto dei tempi di utilizzazione del fondo previsto dagli Artt.1 e 2, resterà in vigore fino alla realizzazione completa del Programma.

2. Ove per qualsiasi motivo l'esecuzione del Programma non possa essere portata a termine conformemente al presente Protocollo, le due Parti si consulteranno al riguardo; il finanziamento residuo potrà essere utilizzato solo previa intesa fra le Parti.

ARTICOLO 12

ORGANI ESECUTORI

Ai fini della esecuzione del presente Protocollo il Governo italiano sarà rappresentato dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri ed il Governo della Repubblica del Nicaragua dal Ministero del Piano e del Bilancio.

Fatto a Roma, il 28 Novembre 1989 in due originali in Italiano

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Ivo Butini

Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

Per il Governo della
Repubblica del Nicaragua

Orestes Papi Perez

Ambasciatore della
Repubblica del Nicaragua
in Italia

201.

Roma, 21 maggio 1990

Accordo di consolidamento del debito fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio, con allegati

(Entrata in vigore: 21 maggio 1990)

N.B. — Gli Allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 18 Décembre 1989 entre les Pays participants au "Club de Paris", concernant la consolidation de la dette de la Côte d'Ivoire, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:
a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire ou bénéficiant de sa garantie envers l'Italie dues entre le 1er Janvier 1990 et le 30 Avril 1991 et non réglées, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant on règlement échelonné sur une période supérieure à 1 an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 1er Juillet 1983 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après denommée "SACE" (Annexe A);
b) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe a) de cet Article, en principal et intérêts contractuels, échues et non réglées au 31 Décembre 1989 (Annexe B);
c) la consolidation des dettes, en principal et intérêts, dues entre le 1er Janvier 1990 et le 30 Avril 1991 et non réglées, resultant des Accords de consolidation entre le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire conclus en application des Procès-Verbaux de Paris des 4 Mai 1984, 25 Juin 1985, 27

Juin 1986 et 18 Décembre 1987, à l'exclusion des 5% d'intérets non consolidés en application du Procès Verbal de Paris du 18 Décembre 1987 (Annexe C);
d) la consolidation des mêmes dettes indiquées au paragraphe c) de cet Article, en principal et intérêts, échues et non réglées au 31 Décembre 1989 (Annexe D);
e) le règlement des intérêts de retard accumulés au 31 Décembre 1989 sur les dettes dont aux paragraphes b) et d) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III de cet Accord (Annexe E).

Les montants indiqués dans les Annexes pourront être modifiés d'un commun accord entre les parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

1) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphes a) et c) seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Amortissement agissant pour le compte du Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ci-après denommée "Banque", à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 28 Février 1999 e le dernier le 31 Août 2004.
2) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphes b) et d) seront remboursées et transferées par la "Banque" à la "SACE, dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 28 Février 1998 et le dernier le 31 Août 2003.
3) Les dettes visées au précédent Article I, paragraphe e) seront rembousées et transferées par la "Banque" à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats et dans les conventions financières respectifs, comme suit:

- 50% le 30 Avril 1991;
- 50% le 30 Avril 1992.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Banque" s'engage à rembourser et à transférer aux ayants droit en Italie les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance en ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes a), b), c) et d) du précédent Article I et à partir du 1er Janvier 1990 en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe e) du précédent Article I jusqu'au règlement total des dettes mêmes, calculés au taux d'intérêt de 10,20 % par an pour ce qui concerne les dettes en Francs Français, de 12,90 % par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes et de 9,00 % par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA.

Les intérêts seront payés dans les devises indiquées dans les contrats et conventions financières comme suit:

- en versements semestriels (28 Février - 31 Août) dont le premier échéant le 28/2/1991 pour ce qui concerne les dettes indiquées aux paragraphes 1) et 2) du précédent Article II.
- aux mêmes dates de paiement en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe 3) du précédent Article II.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun, ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier des clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 30 Juin 1983 ayant pour effet d'augmenter les engagements de la Côte d'Ivoire envers l'Italie sera

considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le presént Accord.

ARTICLE V

Les dispositions du présent Accord s'appliqueront aux dettes indiquées au précedent Art. I, paragraphes a) et c) dues du 1er Novembre 1990 au 30 Avril 1991 pourvu que la condition dont à la Section IV, point 3 du Procès Verbal Agrée signé à Paris le 18 Décembre 1989 soit remplie pour le 31 Octobre 1990.

ARTICLE VI

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dûment habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome en
deux exemplaines, en langue
francaise le 21 Mai. 1990

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE	POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE
Kablan D. DUNCAN	

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA D'AVORIO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra i due Paesi ed in attuazione delle disposizioni del Processo Verbale sottoscritto a Parigi il 18 Dicembre 1989 tra i Paesi partecipanti al "Club di Parigi", concernenti la ristrutturazione del debito della Costa d'Avorio, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo riguarda:

a) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica di Costa d'Avorio o che beneficiano di una sua garanzia nei confronti dell'Italia, scaduti tra il 1 gennaio 1990 ed il 30 aprile 1991 e non saldati, relativi a forniture di beni e di servizi, alla esecuzione di lavori, nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo dilazionato per un periodo superiore ad 1 anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 1 luglio 1983 e che beneficiano di una garanzia dello Stato italiano tramite la "Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione", di seguito denominata "SACE" (Annesso A);

b) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo a) del presente Articolo, per capitale ed interessi contrattuali, scaduti e non saldati alla data del 31 Dicembre 1989 (Annesso B);

c) il consolidamento dei debiti, per capitale ed interessi, scaduti tra il 1 gennaio 1990 ed il 30 aprile 1991 e non saldati, derivanti da Accordi di consolidamento tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Costa d'Avorio stipulati in attuazione dei Processi Verbali di Parigi del 4 maggio 1984, 25 giugno 1985, 27 giugno 1986 e 18 dicembre 1987, ad esclusione del 5% di interessi non consolidati in attuazione del Processo Verbale di Parigi del 18 Dicembre 1987 (Annesso C);

d) il consolidamento degli stessi debiti indicati al paragrafo c) del presente Articolo, per capitale ed interessi, scaduti e non saldati al 31 dicembre 1989 (Annesso D);

e) il pagamento degli interessi di mora accumulati al 31 dicembre 1989 sui debiti di cui ai paragrafi b) e d) del presente Articolo, calcolati ai tassi d'interesse indicati nell'Articolo III del presente Accordo (Annesso E).

Gli importi indicati negli Annessi potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi a) e c) saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto del Governo della Repubblica di Costa d'Avorio, di seguito denominata "Banca", alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali

uguali e consecutive, la prima delle quali sarà pagata il 28 febbraio 1999 e l'ultima il 31 Agosto 2004.

2) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafi b) e d) saranno rimborsati e trasferiti dalla "Banca" alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà pagata il 28 febbraio 1998 e l'ultima il 31 agosto 2003.

3) I debiti di cui al precedente Articolo I, paragrafo e) saranno rimborsati e trasferiti dalla "Banca" alla "SACE", nelle valute indicate nei rispettivi contratti e convenzioni finanziarie, come segue:

- 50% il 30 aprile 1991;
- 50% il 30 aprile 1992.

ARTICOLO III

La "Banca" si impegna a rimborsare ed a trasferire agli aventi diritto in Italia, sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza per quanto riguarda i debiti indicati ai paragrafi a), b) c) e d) dell'Articolo I precedente ed a decorrere dal 1 gennaio 1990 per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo e) del precedente Articolo I, fino al saldo totale degli stessi, calcolati ad un tasso d'interesse del 10,20% annuo per i debiti in franchi francesi, del 12,90% annuo per i debiti in lire italiane e del 9,00% annuo per i debiti in dollari USA.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei contratti e convenzioni finanziarie come segue:

- in rate semestrali (28 febbraio - 31 Agosto), la prima delle quali a scadere il 28/2/1991 per i debiti indicati ai paragrafi 1) e 2) del precedente Articolo II.

- alle stesse date di pagamento per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo 3) del precedente Articolo II.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo gli obblighi giuridici previsti dal diritto comune, oppure gli impegni sottoscritti dalle Parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I, indicati nelle Tabelle allegate. Di conseguenza, nessuna delle disposizioni del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare le clausole relative alle norme per il pagamento ed alle date delle scadenze.

Ogni modifica di contratti o convenzioni intervenuta dopo il 30 giugno 1983 che abbia come effetto di aumentare gli impegni della Costa d'Avorio nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non previsto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ai debiti indicati al precedente Articolo f, paragrafi *a)* e *c)*, scaduti dal 1 Novembre 1990 al 30 aprile 1991, a patto che la condizione di cui alla Parte IV, punto 3 del Processo Verbale Approvato firmato a Parigi il 18 Dicembre 1989 sia soddisfatta per la data del 31 Ottobre 1990.

ARTICOLO VI

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti, debitamente abilitati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari
in lingua francese, il 21 maggio 1990

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

202.

Roma, 9 luglio 16 agosto 1990

Scambio di note tra la Repubblica italiana ed il Regno di Norvegia concernente l'ingresso in Norvegia dei cittadini italiani in possesso della carta d'identità

(Entrata in vigore: 16 agosto 1990)

AMBASSADE ROYALE DE NORVÈGE

No. 48/90

La Reale Ambasciata di Norvegia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi al recente scambio di Note Verbali tra i nostri due Paesi, ultimamente la Nota Verbale No. 098/1702 del 7 settembre 1989 del Ministero, concernenti il riconoscimento della carta d'identitá italiana come titolo di viaggio per l'ingresso in Norvegia dei cittadini italiani, per un periodo di permanenza non superiore a tre mesi, e di suggerire che tra il Governo del Regno di Norvegia ed il Governo della Repubblica Italiana sia concluso un Accordo al fine di permettere, conformemente alla normativa vigente, il rilascio da parte italiana del titolo suddetto valido per l'espatrio verso la Norvegia.

Se il Governo italiano concorda con quanto precede, la Reale Ambasciata di Norvegia propone che questa Nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un Accordo tra i nostri due Paesi, che entrerá in vigore il giorno successivo a quello in cui verrá effettuata l'ultima delle notifiche.

La reale Ambasciata di Norvegia si avvale della occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua piú alta considerazione.

Roma 9 luglio 1990.

Ministero degli Affari Esteri
La Farnesina
Roma

Ministero degli Affari Esteri

098/ 1141
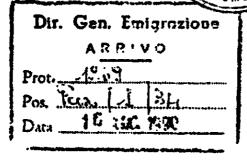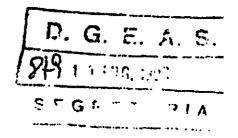
PASS.1/34

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i complimenti alla Reale Ambasciata di Norvegia ed ha l'onore di riferirsi alla Nota Verbale 48/90 del 9 luglio 1990 il cui testo e così redatto:

"La Reale Ambasciata di Norvegia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri ed ha l'onore di riferirsi al recente scambio di Note Verbali tra i nostri due Paesi, ultimamente la Nota Verbale 098/1702 del 7 settembre 1989 del Ministero, concernenti il riconoscimento della carta d'identità italiana come titolo di viaggio per l'ingresso in Norvegia dei cittadini italiani, per un periodo di permanenza non superiore a tre mesi, e di suggerire che tra il Governo del Regno di Norvegia ed il Governo della Repubblica italiana sia concluso un Accordo al fine di permettere, conformemente alla normativa vigente, il rilascio da parte italiana del titolo suddetto valido per l'espatrio verso la Norvegia.

Se il Governo italiano concorda con quanto precede, la Reale Ambasciata di Norvegia propone che questa Nota e quella di Risposta del Ministero degli Affari Esteri costituiscano un Accordo tra i nostri due Paesi, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello in cui verrà effettuata l'ultima delle notifiche.

La Reale Ambasciata di Norvegia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione".

ALLA REALE AMBASCIATA DI NORVEGIA

ROMA

MOD. 10 - U.C

Ministero degli Affari Esteri

Il Ministero degli Affari Esteri ha al riguardo l'onore di informare che il contenuto e i termini previsti per l'entrata in vigore dell'Accordo sono accettabili per il Governo della Repubblica Italiana e concorda sul fatto che la Nota Verbale del 9 luglio 1990 e questa di risposta costituiscano un Accordo tra i nostri due Governi.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare alla Reale Ambasciata di Norvegia gli atti della sua più alta considerazione.

Roma, 16 AGO. 1990

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

203.

Roma, 5 ottobre 1990

Accordo di consolidamento del debito tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Benin, con allegati

(Entrata in vigore: 5 ottobre 1990)

N.B. — Gli allegati non si pubblicano per motivi tecnici.

ACCORD DE CONSOLIDATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République du Benin, dans l'esprit d'amitié et de coopération économique existant entre les deux Pays et en application des dispositions du Procès Verbal signé à Paris le 22 Juin 1989, concernant la consolidation de la dette de la République du Benin, sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I

Le présent Accord concerne:

a) la consolidation des dettes, en principal et intérêts contractuels, du Gouvernement de la République du Benin ou bénéficiant de sa garantie, envers l'Italie, échues et non réglées au 31 Mai 1989, se rapportant aux fournitures de biens et services, à l'exécution de travaux ainsi qu'aux opérations financières prévoyant un règlement échelonné sur une période supérieure à un an, ayant fait l'objet d'un contrat ou d'une convention financière conclus avant le 31 Mars 1989 et bénéficiant d'une garantie de l'Etat Italien par l'entremise de la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, ci-après denommée "SACE" (Annexe A);

b) la consolidation des intérêts de retard accumulés au 31 Mai 1989 sur les dettes visées au paragraphe a) de cet Article, calculés aux taux d'intérêt indiqués à l'Article III de cet Accord (Annexe B).

Les montants des dettes en question sont indiqués dans les Annexes au présent Accord et pourront être modifiés d'un commun accord entre les Parties signataires du présent Accord.

ARTICLE II

Les dettes visées à l'Article I, seront remboursées et transferées par la Caisse Autonome d'Amortissement agissant pour le compte du Gouvernement de la République du Benin (ci-après dénommée "Caisse"), à la "SACE", dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières, en 12 versements semestriels égaux et successifs dont le premier sera payé le 31 Mai 1997 et le dernier le 30 Novembre 2002.

ARTICLE III

Sur le montant total de chaque dette dont le paiement est rééchelonné aux termes du présent Accord, la "Caisse" s'engage à rembourser et à transferer à la "SACE" les intérêts relatifs aux dettes en question à partir de la date d'échéance en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe a) du précédent Article I et à partir du 1er Juin 1989 en ce qui concerne les dettes indiquées au paragraphe b) du précédent Article I jusqu'au règlement total des dettes mêmes, calculés au taux d'intérêts de 4,82 % par an pour ce qui concerne les dettes en Dollars USA et de 6,- % par an pour ce qui concerne les dettes en Lires Italiennes.

Les intérêts seront payés, dans les devises indiquées dans les contrats ou conventions financières, en versements semestriels (31 Mai - 30 Novembre) dont le premier échéant le 31 Mai 1991.

ARTICLE IV

Le présent Accord n'affecte en rien les liens juridiques prévus par le droit commun ou les engagements souscrits par les parties pour les opérations auxquelles se réfèrent les dettes mentionnées à l'Article I et indiquées sur les listes annexées. En conséquence, aucune des dispositions du présent Accord ne saurait être invoquée pour

justifier toute modification des clauses des dits contrats ou conventions financières, en particulier de clauses qui concernent les dispositions de paiement et les dates des échéances.

Toute modification des contrats ou conventions survenue après le 30 Mars 1989 ayant pour effet d'augmenter les engagements du Benin envers l'Italie sera considerée comme un nouvel engagement qui n'est pas couvert par le present Accord.

ARTICLE V

Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.

En foi de quoi les soussignés Représentants dument habilités ont signé le présent Accord.

Fait à Rome
en deux exemplaires, en langue francaise
le 5 Octobre 1990

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ITALIENNE

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU BENIN

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL BENIN

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Benin, nello spirito di amicizia e di cooperazione economica esistente tra entrambi i Paesi ed in applicazione delle norme del Processo Verbale firmato a Parigi il 22 giugno 1989, relativo al consolidamento del debito della Repubblica del Benin, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Il presente Accordo concerne:

a) il consolidamento dei debiti per capitale ed interessi contrattuali, del Governo della Repubblica del Benin o che beneficiano della sua garanzia, nei confronti dell'Italia, scaduti e non regolati al 31 Maggio 1989, relativi alle forniture di beni e di servizi, alla attuazione di lavori nonché ad operazioni finanziarie che prevedono un saldo dilazionato per un periodo superiore ad un anno, che sono stati oggetto di un contratto o di una Convenzione finanziaria stipulati anteriormente al 31 marzo 1989 e che beneficiano di una garanzia dello Stato Italiano tramite la Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, di seguito denominata "SACE" (Annesso A);
b) Il consolidamento degli interessi di mora accumulati al 31 Maggio 1989 sui debiti di cui al paragrafo a) di tale Articolo, calcolati in base ai tassi d'interesse indicati all'Articolo III del presente Accordo (Annesso B).

Gli importi dei debiti in oggetto sono indicati negli Annessi al presente Accordo e potranno essere modificati di comune accordo tra le Parti firmatarie del presente Accordo.

ARTICOLO II

1) I debiti di cui all'Articolo I, saranno rimborsati e trasferiti dalla Cassa Autonoma di Ammortamento agente per conto del Governo della Repubblica del Benin (in appresso denominata "Cassa"), alla "SACE", nelle valute indicate nei contratti o convenzioni finanziarie, in 12 rate semestrali uguali e consecutive la prima delle quali sarà saldata il 31 maggio 1997 e l'ultima il 30 novembre 2002.

ARTICOLO III

La "Cassa" s'impegna a rimborsare ed a trasferire alla "SACE," sull'importo totale di ciascun debito il cui pagamento è dilazionato ai sensi del presente Accordo, gli interessi relativi ai debiti in questione a decorrere dalla data di scadenza per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo a) del precedente Articolo I ed a decorrere dal 1 giugno 1989 per quanto riguarda i debiti indicati al paragrafo b) del precedente Articolo I fino al saldo totale degli stessi, calcolati in base al tasso d' interesse del 4,82% annuo per quanto concerne i debiti in dollari USA e del 6 % annuo per quanto concerne i debiti in lire italiane.

Gli interessi saranno pagati nelle valute indicate nei rispettivi contratti o convenzioni finanziarie, in rate semestrali (31 Maggio - 30 Novembre) la prima delle quali a scadere il 31 Maggio 1991.

ARTICOLO IV

Il presente Accordo non pregiudica in alcun modo i vincoli giuridici previsti dal diritto comune, e nè gli impegni sottoscritti dalle parti per le operazioni cui si riferiscono i debiti di cui all'Articolo I , indicate nelle Tabelle allegate Di conseguenza nessuna delle norme del presente Accordo potrà essere invocata per giustificare qualsivoglia modifica delle clausole di detti contratti o convenzioni finanziarie, in particolare delle clausole relative alle disposizioni di pagamento ed alle date delle scadenze.
Ogni modifica dei contratti o convenzioni intervenuta dopo il 30 marzo 1989 avente come effetto di aumentare gli impegni del Benin nei confronti dell'Italia sarà considerata come un nuovo impegno non coperto dal presente Accordo.

ARTICOLO V

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma.

In fede i sottoscritti Rappresentanti debitamente abilitati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma,
in due esemplari, in lingua francese
il 5 ottobre 1990

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica del Benin

204.

Buenos Aires, 10 ottobre 1990

Scambio di Note tra Italia e Argentina che modifica la procedura prevista dall'Accordo del 21 novembre 1988 per l'istituzione del Segretariato Permanente e di altri organi previsti dal Trattato e dal Processo Verbale firmati a Roma il 10 dicembre 1987 (SPAI)

(Entrata in vigore: 10 ottobre 1990)

3 — Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 164.

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

Buenos Aires, 10 OCT 1990

Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación a las conversaciones mantenidas por representantes de ambos países en oportunidad de la III SPAI con el objeto de buscar formas de facilitar el acceso por parte de las pequeñas y medianas empresas argentinas a las facilidades crediticias otorgadas por Italia a través de la Convención Financiera entre el Instituto Central para el Crédito a Mediotérmino de Italia y el Banco Central de la República Argentina, firmado en Roma el 26 de enero de 1989.

Al respecto, tengo el honor de proponerle, en nombre del Gobierno Argentino, las siguientes modificaciones al "Acuerdo para el Establecimiento de la Secretaría Permanente Argentino-Italiana y de otros Organos previstos por el Tratado y el Acta firmados en Roma el 10 de diciembre de 1987", que fue suscripto en Roma el 21 de noviembre de 1988:

a) Artículos 5, 6 y 7: sustituir "Secretaría de Industria y Comercio Exterior de la República Argentina (SICE)" por "Subsecretaría de Industria y Comercio (SUIC)".

b) Artículo 5: sustituir "Secretario de Relaciones Económicas Internacionales" por "Subsecretario de Relaciones Exteriores", y "Subsecretario de Política Económica" por "Subsecretario de Economía".

A S.E. el senor Embajador
de la República Italiana
D. Ludovico INCISA DI CAMERANA
S. / D.

c) Artículo 6: reemplazar el inciso a) por el siguiente: "a) Examinar, cuando corresponda, la validez económica de los proyectos presentados por los bancos locales, y proporcionar a éstos el asesoramiento necesario".

d) Artículo 7: reemplazarlo por el siguiente:

ARTICULO 7

Procedimiento para la aprobación de los proyectos

A. Proyectos para los cuales se solicita crédito de ayuda por un importe no superior a los 2,5 millones de dólares

1. La empresa interesada presentará el proyecto a uno de los bancos locales específicamente habilitados por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

2. El banco local, luego de aprobar formalmente el proyecto y de asumir frente al B.C.R.A. el riesgo crediticio relativo al financiamiento concesional, enviará un ejemplar de los proyectos a la Subsecretaría de Industria y Comercio (SUIC) de la República Argentina y otros dos, en forma simultánea, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - y al B.C.R.A. -Gerencia de Relaciones Internacionales.

3. La SUIC declarará elegible el proyecto, indicando su orden y prioridad, en un plazo no mayor de VEINTE (20) días, y los remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto -Subsecretaría de Relaciones Exteriores - para la aprobación por el Comité Directivo -Parte Argentina.

4. Después de tal aprobación, en un plazo máximo de QUÌNCE (15) días, extendible a TREINTA (30) días en el caso de que el proyecto prevea capitalización de la deuda, el proyecto será transmitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - a la Embajada de Italia en Buenos Aires. Contemporáneamente la Parte Argentina transmitirá la documentación completa del proyecto al órgano consultivo

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

designado por el Gobierno Italiano, que procederá al análisis de la misma y comunicará en un plazo de TREINTA (30) días la propia evaluación al Ministerio de Asuntos Extranjeros de la República Italiana -Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (D.G.C.S).

Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - tramsmitirá por facsimil una síntesis de la documentación del proyecto, a través de la Embajada Argentina en Roma, a los miembros del Comité Directivo-Parte Italiana.

5. El Comité Directivo-Parte Italiana, deberá pronunciarse sobre el proyecto en un plazo no mayor de TREINTA Y CINCO (35) días de la fecha de recepción de toda la documentación del proyecto; en el caso de un dictámen favorable, la Dirección General de Cooperación al Desarrollo (D.G.C.S.) solicitará la imputación de la respectiva financiación al Mediocredito Centrale.

B. <u>Proyectos para los cuales se solicita un crédito de ayuda de un monto comprendido entre los 2,5 y 5 millones de dólares</u>

1. La empresa interesada presentará el proyecto a uno de los bancos locales habilitados por el B.C.R.A..

2. El banco local, después de haber aprobado formalmente el proyecto y asumido el riesgo crediticio de la financiación concesional respecto al B.C.R.A, procederá a enviar copias del proyecto a la SUIC, al Consejo Técnico-Financiero (C.T.F.) y al B.C.R.A. - Gerencia de Relaciones Internacionales.

3. El C.T.F. examinará la validez económica del proyecto y, en un plazo improrrogable de VEINTE (20) días, comunicará su parecer a la SUIC. En caso de que el C.T.F. no se pronuncie dentro del plazo arriba mencionado, se considerará que no existen objeciones respecto del proyecto presentado.

4. La SUIC declarará elegibles los proyectos, indicando su orden y prioridad en un plazo no mayor de VEINTE (20) días a partir de la fecha de

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

recepción de parte del banco local y los enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - para su aprobación por parte del Comité Directivo-Parte Argentina. La mencionada Subsecretaría de Relaciones Exteriores enviará inmediatamente una copia de la documentación del proyecto al órgano consultivo designado por el Gobierno Italiano, que procederá a analizar la misma y comunicará en un plazo de QUINCE (15) días la propia evaluación al Ministerio de Asuntos Exteriores - D.G.C.S..

5. El Comité Directivo-Parte Argentina aprobará los proyectos en un plazo de QUINCE (15) días. En el caso de que el proyecto prevea capitalización de la deuda, el plazo será extendido a TREINTA (30) días.

6. Después de la aprobación por el Comité Directivo-Parte Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - hará llegar el proyecto a la Embajada de Italia en Buenos Aires, y, contextualmente, transmitirá por fascímil una síntesis de la documentación del proyecto, a través de la Embajada Argentina en Roma, a los miembros del Comité Directivo-Parte italiana.

7. El Comité Directivo-Parte Italiana deberá pronunciarse sobre el proyecto en un plazo no mayor de TREINTA Y CINCO (35) días de la fecha de recepción de toda la documentación del proyecto; en caso de parecer favorable, la D.G.C.S. solicitará la imputación de la respectiva financiación al Mediocredito Centrale.

C. <u>Proyectos para los cuales se solicita crédito de ayuda por un monto superior a los 5 millones de dólares</u>

1. En este caso se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo B) del punto 1 al punto 6 del presente artículo.

2. El Comité Directivo-Parte Italiana deberá pronuciarse sobre el proyecto en un plazo no mayor de TREINTA Y CINCO (35) días de la fecha de recepción de toda la documentación del proyecto; en caso de dictámen favorable, se seguirá el procedimiento previsto por la Ley 49/87 para la

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto

aprobación de los proyectos por parte de los organismos competentes italianos.

Si los términos antes expuestos fueran aceptables para el Gobierno Italiano, tengo el honor de proponerle que esta nota y la de Vuestra Excelencia en donde conste la conformidad de su Gobierno, constituyan un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de su nota de respuesta.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

L'Ambasciatore d'Italia

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1990

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación con su nota del 10 de octubre de 1990, que textualmente dice:

"Señor Embajador:

Tengo el honor de dirigirme a Vuestra Excelencia en relación a las conversaciones mantenidas por representantes de ambos países en oportunidad de la III SPAI con el objeto de buscar formas de facilitar el acceso por parte de las pequeñas y medianas empresas argentinas a las facilidades crediticias otorgadas por Italia a través de la Convención Financiera entre el Instituto Central para el Crédito a Mediotérmino de Italia y el Banco Central de la República Argentina, firmado en Roma el 26 de enero de 1989.

Al respecto, tengo el honor de proponerle, en nombre del Gobierno argentino, las siguientes modificaciones al "Acuerdo para el Establecimiento de la Secretaría Permanente Argentino-Italiana y de otros Organos previstos por el Tratado y

A SU EXCELENCIA
SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO
D. DOMINGO F. CAVALLO
Buenos Aires

L'Ambasciatore d'Italia

el Acta firmados en Roma el 10 de diciembre de 1987", que fué suscripto en Roma el 21 de noviembre de 1988:

a) Artículos 5, 6 y 7: sustituir "Secretaría de Industria y Comercio Exterior de la República Argentina (SICE)" por "Subsecretaría de Industria y Comercio (SUIC)".

b) Artículo 5: sustituir "Secretario de Relaciones Económicas Internacionales" por "Subsecretario de Relaciones Exteriores", y "Subsecretario de Política Económica" por "Subsecretario de Economía".

c) Artículo 6: reemplazar el inciso a) por el siguiente: "a) Examinar, cuando corresponda, la validez económica de los proyectos presentados por los bancos locales, y proporcionar a éstos el asesoramiento necesario".

d) Artículo 7: reemplazarlo por el siguiente:

ARTICULO 7

Procedimiento para la aprobación de los proyectos

A. <u>Proyectos para los cuales se solicita crédito de ayuda por un importe no superior a los 2,5 millones de dólares</u>

1. La empresa interesada presentará el proyecto a uno de los bancos locales específicamente habilitados por el Banco Central de la República Argentina (B.C.R.A.).

2. El banco local, luego de aprobar formalmente el proyecto y de asumir frente al B.C.R.A. el riesgo crediticio relativo al financiamiento concesional, enviará un ejemplar de los proyectos a la Subsecretaría de Industria y Comercio (SUIC) de la República

L'Ambasciatore d'Italia

Argentina y otros dos, en forma simultánea, al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- Subsecretaría de Relaciones Exteriores- y al B.C.R.A.- Gerencia de Relaciones Internacionales.

3. La SUIC declarará elegible el proyecto, indicando su orden y prioridad en un plazo no mayor de veinte (20) días, y los remitirá al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- Subsecretaría de Relaciones Exteriores- para la aprobación por el Comité Directivo-Parte argentina.

4. Después de tal aprobación, en un plazo máximo de quince (15) días, extendible a treinta (30) días en el caso de que el proyecto prevea capitalización de la deuda, el proyecto será transmitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- Subsecretaría de Relaciones Exteriores- a la Embajada de Italia en Buenos Aires. Contemporáneamente, la Parte argentina transmitirá la documentación completa del proyecto al órgano consultivo designado por el Gobierno italiano, que procederá al análisis de la misma y comunicará en un plazo de treinta (30) días la propia evaluación al Ministerio de Asuntos Extranjeros italiano- Dirección General de Cooperación para el Desarrollo (D.G.C.S.).

Paralelamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- Subsecretaría de Relaciones Exteriores- transmitirá por facsímil una síntesis de la documentación del proyecto, a través de la Embajada argentina en Roma, a los miembros del Comité Directivo- Parte italiana.

L'Ambasciatore d'Italia

5. El Comité Directivo-Parte italiana, deberá pronunciarse sobre el proyecto en un plazo no mayor de treinta y cinco (35) días de la fecha de recepción de toda la documentación del proyecto; en el caso de un dictámen favorable, la D.G.C.S. solicitará la imputación de la respectiva financiación al Mediocredito Centrale.

B. <u>Proyectos para los cuales se solicita un crédito de ayuda de un monto comprendido entre los 2.5 y 5 millones de dólares</u>

1. La empresa interesada presentará el proyecto a uno de los bancos locales habilitados por el B.C.R.A.

2. El banco local, después de haber aprobado formalmente el proyecto y asumido el riesgo crediticio de la financiación concesional respecto al B.C.R.A., procederá a enviar copias del proyecto a la SUIC, al Concejo Técnico-Financiero (C.T.F.) y al B.C.R.A.- Gerencia de Relaciones Internacionales.

3. El C.T.F. examinará la validez económica del proyecto y, en un plazo improrrogable de veinte (20) días, comunicará su parecer a la SUIC. En el caso de que el C.T.F. no se pronuncie dentro del plazo arriba mencionado, se considerará qqee noo eexisteen objeciones respecto del proyecto presentado.

4. La SUIC declarará elegibles los proyectos, indicando su orden y prioridad en un plazo no mayor de veinte (20) días a partir de la fecha de recepción de parte del banco local y los enviará al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto- Subsecretaría de Relaciones Exteriores- para su aprobación por parte del Comité Directivo-Parte argentina. La mencionada Subsecretaría de Relaciones Exteriores enviará inmediatamente una copia de la

L'Ambasciatore d'Italia

documentación del proyecto al órgano consultivo designado por el Gobierno italiano, que procederá a analizar la misma y comunicará en un plazo de quince (15) días la propia evaluación al Ministerio de Asuntos Exteriores-D.G.C.S..

5. El Comité Directivo-Parte argentina aprobará los proyectos en un plazo de quince (15) días. En el caso de que para el proyecto se prevea capitalización de la deuda, el plazo será extendido a treinta (30) días.

6. Después de la aprobación por el Comité Directivo-Parte argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto-Subsecretaría de Relaciones Exteriores- hará llegar el proyecto a la Embajada de Italia en Buenos Aires y, contextualmente, transmitirá por facsímil una síntesis de la documentación del proyecto, a través de la Embajada argentina en Roma, a los miembros del Comité Directivo- Parte italiana.

7. El Comité Directivo- Parte italiana deberá pronunciarse sobre el proyecto en un plazo no mayor de treinta y cinco (35) días de la fecha de recepción de toda la documentación del proyecto; en caso de parecer favorable, la D.G.C.S. solicitará la imputación de la respectiva financiación al Mediocredito Centrale.

C. <u>Proyectos para los cuales se solicita crédito de ayuda por un monto superior a los 5 millones de dólares</u>

1. En este caso se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo B) del punto 1 al punto 6 del presente artículo.

2. El Comité Directivo- Parte italiana deberá pronuciarse sobre el proyecto en un plazo no mayor de treinta y cinco (35) días de

L'Ambasciatore d'Italia

la fecha de recepción de toda la documentación del proyecto; en caso de dictámen favorable, se seguirá el procedimiento previsto por la Ley n. 49/87 para la aprobación de los proyectos por parte de los organismos competentes italianos.

Si los términos antes expuestos fueran aceptables para el Gobierno italiano, tengo el honor de proponerle que esta nota y la de Vuestra Excelencia en donde conste la conformidad de su Gobierno, constituyan un Acuerdo entre nuestros dos Gobiernos, el cual entrará en vigor en la fecha de su nota de respuesta.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida."

Al respecto, y al manifestar a Vuestra Excelencia la conformidad de mi gobierno con los términos de la Nota antes trascripta, me es grato poner en su conocimiento que aquella y la presente Nota constituyen un Acuerdo entre nuestro dos Gobiernos, que entra en vigor en el día de hoy.

Saludo a Vuestra Excelencia con mi consideración más distinguida.

Ludovico Incisa di Camerana

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Ministero degli Affari Esteri e Culto

Buenos Aires, 10 ottobre 1990

"Signor Ambasciatore,

ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione alle conversazioni intrattenute da rappresentanti di entrambi i paesi in occasione della III SPAI con il fine di ricercare metodi per agevolare l'accesso da parte delle piccole e medie imprese argentine alle facilitazioni creditizie fornite dall'Italia tramite la Convenzione Finanziaria fra l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine e la Banca Centrale della Repubblica Argentina, firmato a Roma il 26 gennaio 1989.

Al riguardo, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo Argentino, le seguenti modifiche all'"Accordo per l'istituzione del Segretariato Permanente italo-argentino e degli altri organi previsti dal Trattato e il Verbale firmato a Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto a Roma il 21 novembre 1988:

a) Articoli 5, 6 e 7: sostituire "Secretaría de Industria y Comercio Exterior de la República Argentina (SICE)" con "Subsecretaría de Industria y Comercio (SUIC)".

b) Articolo 5: sostituire "Secretario de Relaciones Económicas Internacionales" con "Subsecretario de Relaciones Exteriores", e "Subsecretario de Política Económica" con "Subsecretario de Economía".

c) Articolo 6: sostituire l'inciso a) con il seguente: "a) Esaminare, ove necessario, la validità economica dei progetti presentati dalle banche locali e fornire a queste la opportuna consulenza".

d) Articolo 7: sostituirlo con il seguente:

A S. E. il signor Ambasciatore
della Repubblica Italiana
D. Ludovico Incisa di Camerana
Sede

ARTICOLO 7

Procedura per l'approvazione dei progetti

A. Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo non superiore ai 2,5 milioni di dollari

1. L'impresa interessata presenterà il progetto ad una delle banche locali specificamente autorizzate dalla Banca Centrale della Repubblica Argentina (B.C.R.A.).

2. La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto e dopo essersi assunta nei confronti della B.C.R.A. il rischio creditizio relativo al finanziamento concessionale, invierà una copia dei progetti alla Subsecretaría de Industria y Comercio (SUIC) della Repubblica Argentina e altre due, in misura contemporanea, al Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - e al B.C.R.A. - Direzione per le Relazioni Internazionali.

3. La SUIC dichiarerà la validità del progetto, indicandone l'ordine di priorità entro il termine di venti (20) giorni, e lo trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - all'approvazione del Comitato Direttivo - Parte argentina.

4. Successivamente a tale approvazione, entro il termine massimo di trenta (30) nel caso in cui il progetto preveda capitalizzazione del debito, il progetto sarà trasmesso dal Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires. Contemporaneamente, la Parte argentina trasmetterà la documentazione completa del progetto all'organo consultivo designato dal Governo italiano, che procederà ad un'analisi della stessa e comunicherà entro trenta (30) giorni la propria valutazione al Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.).

Parallelamente, il Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - trasmetterà via telefax una sintesi della documentazione del progetto, tramite l'Ambasciata argentina a Roma, ai membri del Comitato Direttivo - Parte italiana.

5. Il Comitato Direttivo - Parte italiana dovrà pronunciarsi circa il progetto entro trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione del progetto; in caso di parere favorevole, la D.G.C.S. richiederà l'imputazione dei relativi finanziamenti al Mediocredito Centrale.

B. Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo compreso fra i 2,5 e i 5 milioni di dollari

1. L'impresa interessata presenterà il progetto ad una delle banche locali autorizzate dal B.C.R.A..

2. La banca locale, dopo aver approvato formalmente il progetto e assuntasi il rischio creditizio del finanziamento concessionale nei confronti del B.C.R.A., provvederà ad inviare copie del progetto alla SUIC, al Consiglio Tecnico-Finanziario (C.T.F.) e al B.C.R.A. - Direzione per le Relazioni Internazionali.

3. Il C.T.F. esaminerà la validità economica del progetto e, entro il termine improrogabile di venti (20) giorni, comunicherà il suo parere alla SUIC. Qualora il C.T.F. non si pronunci entro il termine suddetto, si riterrà che non esistono obiezioni in merito al progetto presentato.

4. La SUIC dichiarerà la validità dei progetti, indicandone l'ordine e la priorità entro il termine di venti (20) giorni a partire dalla data di ricevimento da parte della banca locale e li trasmetterà poi al Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores per la loro approvazione da parte del Comitato Direttivo - Parte argentina. La suddetta Subsecretaría de Relaciones Exteriores provvederà ad inviare immediatamente una copia della documentazione del progetto all'organo consultivo designato dal Governo italiano, che la analizzerà e provvederà a comunicare entro il termine di quindici (15) giorni la propria valutazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.C.S..

5. Il Comitato Direttivo - Parte argentina approverà i progetti entro quindici (15) giorni. Nel caso in cui per il progetto si preveda capitalizzazione del debito, il termine sarà esteso a trenta (30) giorni.

6. Dopo l'approvazione da parte del Comitato Direttivo - Parte argentina, il Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores trasmetterà il progetto alla Ambasciata d'Italia in Buenos Aires e, contestualmente, invierà via telefax una sintesi della documentazione del progetto, attraverso l'Ambasciata argentina in Roma, ai membri del Comitato Direttivo - Parte italiana.

7. Il Comitato Direttivo - Parte italiana dovrà pronunciarsi in merito al progetto entro trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione del progetto; in caso di parere favorevole, la D.G.C.S. richiederà l'imputazione del relativo finanziamento al Mediocredito Centrale.

C. Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo superiore ai 5 milioni di dollari

1. In questo caso verrà seguita la procedura stabilita al paragrafo B) dal punto 1 al punto 6 del presente articolo.

2. Il Comitato Direttivo - Parte italiana dovrà pronunciarsi in merito al progetto entro trentacinque (35) giorni dalla data del ricevimento di tutta la documentazione del progetto; in caso di parere favorevole, verrà seguita la procedura prevista dalla Legge n. 49/87 per l'approvazione dei progetti da parte degli organismi italiani competenti.

Qualora i termini suesposti fossero accettabili per il Governo italiano, ho l'onore di proporLe che questa nota e quella di Vostra Eccellenza dalla quale risulti la conformità del Suo Governo, costituiscano un Accordo fra i nostri due Governi, il quale entrerà in vigore a partire dalla data della Sua nota di risposta.

Saluto Vostra Eccellenza con le espressioni della mia più distinta considerazione.

L'Ambasciatore d'Italia

Buenos Aires, 10 ottobre 1990

Signor Ministro,

ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione alla Sua nota del 10 ottobre del 1990, la quale testualmente dice:

"Signor Ambasciatore,

ho l'onore di rivolgermi a Vostra Eccellenza in relazione alle conversazioni intrattenute da rappresentanti di entrambi i paesi in occasione della III SPAI con il fine di ricercare metodi per agevolare l'accesso da parte delle piccole e medie imprese argentine alle facilitazioni creditizie fornite dall'Italia tramite la Convenzione Finanziaria fra l'Istituto Centrale per il Credito a Medio Termine e la Banca Centrale della Repubblica Argentina, firmato a Roma il 26 gennaio 1989.

Al riguardo, ho l'onore di proporLe, a nome del Governo Argentino, le seguenti modifiche all' "Accordo per l'istituzione del Segretariato Permanente italo-argentino e degli altri organi previsti dal Trattato e il Verbale firmato a Roma il 10 dicembre 1987", sottoscritto a Roma il 21 novembre 1988:

a) Articoli 5, 6 e 7: sostituire "Secretaría de Industria y Comercio Exterior de la República Argentina (SICE)" con "Subsecretaría de Industria y Comercio (SUIC)".

b) Articolo 5: sostituire "Secretario de Relaciones Económicas Internacionales" con "Subsecretario de Relaciones Exteriores", e "Subsecretario de Política Económica" con "Subsecretario de Economía".

A Sua Eccellenza
Signor Ministro degli Affari Esteri e Culto
D. Domingo F. Cavallo
Buenos Aires

c) Articolo 6: sostituire l'inciso a) con il seguente: "a) Esaminare, ove necessario, la validità economica dei progetti presentati dalle banche locali e fornire a queste la opportuna consulenza".

d) Articolo 7: sostituirlo con il seguente:

ARTICOLO 7

Procedura per l'approvazione dei progetti

A. Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo non superiore ai 2,5 milioni di dollari

1. L'impresa interessata presenterà il progetto ad una delle banche locali specificamente autorizzate dalla Banca Centrale della Repubblica Argentina (B.C.R.A.).

2. La banca locale, dopo aver formalmente approvato il progetto e dopo essersi assunta nei confronti della B.C.R.A. il rischio creditizio relativo al finanziamento concessionale, invierà una copia dei progetti alla Subsecretaría de Industria y Comercio (SUIC) della Repubblica Argentina e altre due, in misura contemporanea, al Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - e al B.C.R.A. - Direzione per le Relazioni Internazionali.

3. La SUIC dichiarerà la validità del progetto, indicandone l'ordine di priorità entro il termine di venti (20) giorni, e lo trasmetterà al Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - all'approvazione del Comitato Direttivo - Parte argentina.

4. Successivamente a tale approvazione, entro il termine massimo di trenta (30) nel caso in cui il progetto preveda capitalizzazione del debito, il progetto sarà trasmesso dal Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores all'Ambasciata d'Italia in Buenos Aires. Contemporaneamente, la Parte argentina trasmetterà la documentazione completa del progetto all'organo consultivo designato dal Governo italiano, che procederà ad un'analisi della stessa e comunicherà entro trenta (30)

giorni la propria valutazione al Ministero degli Affari Esteri italiano - Direzione Generale della Cooperazione allo Sviluppo (D.G.C.S.).

Parallelamente, il Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores - trasmetterà via telefax una sintesi della documentazione del progetto, tramite l'Ambasciata argentina a Roma, ai membri del Comitato Direttivo - Parte italiana.

5. Il Comitato Direttivo - Parte italiana dovrà pronunciarsi circa il progetto entro trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione del progetto; in caso di parere favorevole, la D.G.C.S. richiederà l'imputazione dei relativi finanziamenti al Mediocredito Centrale.

B. Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo compreso fra i 2,5 e i 5 milioni di dollari

1. L'impresa interessata presenterà il progetto ad una delle banche locali autorizzate dal B.C.R.A..

2. La banca locale, dopo aver approvato formalmente il progetto e assuntasi il rischio creditizio del finanziamento concessionale nei confronti del B.C.R.A., provvederà ad inviare copie del progetto alla SUIC, al Consiglio Tecnico-Finanziario (C.T.F.) e al B.C.R.A. - *Direzione per le Relazioni* Internazionali.

3. Il C.T.F. esaminerà la validità economica del progetto e, entro il termine improrogabile di venti (20) giorni, comunicherà il suo parere alla SUIC. Qualora il C.T.F. non si pronunci entro il termine suddetto, si riterrà che non esistono obiezioni in merito al progetto presentato.

4. La SUIC dichiarerà la validità dei progetti, indicandone l'ordine e la priorità entro il termine di venti (20) giorni a partire dalla data di ricevimento da parte della banca locale e li trasmetterà poi al Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores per la loro approvazione da parte del Comitato Direttivo - Parte argentina. La suddetta Subsecretaría de Relaciones Exteriores provvederà ad inviare

immediatamente una copia della documentazione del progetto all'organo consultivo designato dal Governo italiano, che la analizzerà e provvederà a comunicare entro il termine di quindici (15) giorni la propria valutazione al Ministero degli Affari Esteri - D.G.C.S..

5. Il Comitato Direttivo - Parte argentina approverà i progetti entro quindici (15) giorni. Nel caso in cui per il progetto si preveda capitalizzazione del debito, il termine sarà esteso a trenta (30) giorni.

6. Dopo l'approvazione da parte del Comitato Direttivo - Parte argentina, il Ministero degli Affari Esteri e Culto - Subsecretaría de Relaciones Exteriores trasmetterà il progetto alla Ambasciata d'Italia in Buenos Aires e, contestualmente, invierà via telefax una sintesi della documentazione del progetto, attraverso l'Ambasciata argentina in Roma, ai membri del Comitato Direttivo - Parte italiana.

7. Il Comitato Direttivo - Parte italiana dovrà pronunciarsi in merito al progetto entro trentacinque (35) giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione del progetto; in caso di parere favorevole, la D.G.C.S. richiederà l'imputazione del relativo finanziamento al Mediocredito Centrale.

C. Progetti per i quali si richiedono crediti di aiuto per un importo superiore ai 5 milioni di dollari

1. In questo caso verrà seguita la procedura stabilita al paragrafo B) dal punto 1 al punto 6 del presente articolo.

2. Il Comitato Direttivo - Parte italiana dovrà pronunciarsi in merito al progetto entro trentacinque (35) giorni dalla data del ricevimento di tutta la documentazione del progetto; in caso di parere favorevole, verrà seguita la procedura prevista dalla Legge n. 49/87 per l'approvazione dei progetti da parte degli organismi italiani competenti.

Qualora i termini suesposti fossero accettabili per il Governo italiano, ho l'onore di proporLe che questa nota e quella di Vostra Eccellenza dalla quale risulti la conformità del Suo Governo, costituiscano

un Accordo fra i nostri due Governi, il quale entrerà in vigore a partire dalla data della Sua nota di risposta.

Saluto Vostra Eccellenza con la mia più distinta considerazione."

In merito, e nel manifestare a Vostra Eccellenza la conformità del mio Governo con i termini della Nota qui trascritta, sono lieto di comunicarLe che quella e la presente Nota costituiscono un Accordo fra i nostri due Governi, che entra in vigore in data di oggi.

Saluto Vostra Eccellenza con le espressioni della mia più distinta considerazione.

Ludovico Incisa di Camerana

205.

Luanda, 19 25 ottobre 1990

Accordo, effettuato mediante Scambio di Note, che modifica il Protocollo Finanziario tra Italia e Angola di «Commodity Aid» del 17 luglio 1989

(Entrata in vigore: 19 ottobre 1990)

REPÚBLICA POPULAR DE ANGOLA

Ministério das Relações Exteriores

Gabinete do Vice-Ministro Para a Cooperação

LUANDA, AOS 19 DE OUTUBRO 1990

N.VERBAL NR. 186/12.02.07/GVMREPC/90

O Ministerio das Relacoes Exteriores da Republica Popular de Angola apresenta os seus cumprimentos a Embaixada da Italia e tem a honra de informar que concorda no sentido de que o artigo nr. 2 ponto 1 do presente Protocolo Financeiro (Commodity Aid) feito em Roma no dia 17.07.89, a partir da data da presente Nota Verbal tenha que considerar-se modificado da seguinte maneira: " Logo que estejam completados os procedimentos previstos pela legislacao italiana, o financiamento podera ser utilizado ate um maximo de:

- 6.6 milhoes de ECUs no ano de 1990;
- 7.9 milhoes de ECUs apos completa utilizacao da primeira tranche e de qualquer maneira nao antes de 1991;
- 9.4 milhoes de ECUs apos completa utilizacao da segunda tranche e de qualquer maneira nao antes de 1992;
- 9.4. milhoes de ECUs apos completa utilizacan da terceira tranche e de qualquer maneira nao antes de 1993."

O Ministerio das Relacoes Exteriores da Republica Popular de Angola aproveita a oportunidade para renovar a Embaixada da Italia os protestos da sua mais alta consideracao.

(Stamp: MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES)

A
EMBAIXADA DA ITALIA
ACREDITADA NA REPUBLICA
POPULAR DE ANGOLA

L U A N D A

AMBASCIATA D'ITALIA
LUANDA
DATA ARRIVO 24 OTT. 1990
PROT. N.° 001937
POSIZIONE F/2/42

DACT.AM

A. L. — 500 ex. — 5-90

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA VERBAL

A Embaixada da Italia em Angola apresenta os seus cumprimentos ao Ministerio das Relacões Exteriores da Republica Popular de Angola - Gabinete do Vice-Ministro para a Cooperação - e tem a honra de informar que tomou conhecimento da concordancia por parte angolana relativamente ao art.2 ponto 1 do Protocolo Financeiro Commodity Aid, que a partir da data de 19.10.90 modifica-se na seguinte maneira:

"Logo que estejam completados os procedimentos previstos pela legislação italiana, o financiamento poderà ser utlizado atè um maximo de:
- 6.6 milhoes de ECUs no ano 1990;
- 7.9 milhoes de ECUs apos completa utilizacão da primeira tranche e de qualquer maneira não antes de 1991.
- 9.4 milhoes de ECUs apos completa utilizacão da segunda tranche e de qualquer maneira não antes de 1992;
- 9.4 milhoes de ECUs apos completa utilização da terceira tranche e de qualquer maneira não antes de 1993."

A Embaixada da Italia em Angola aproveita a oportunidade para renovar ao Ministerio das Relações Exteriores da Republica Popular de Angola os protestos da sua mais alta consideracão.

Luanda, aos 25 de outubro de 1990

AMBASCIATA D'ITALIA LUANDA

Ao Ministerio das Relações Exteriores da Republlica Popular de Angola
- Gabinete de S.E. o Vice-Ministro para a Cooperação -

LUANDA

TRADUZIONE NON UFFICIALE

LUANDA, 19 ottobre 1990

N. Verbale n. 186/12.02.07/GVMREPC/90

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Angola presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia ed ha l'onore di comunicare il suo accordo a che l'articolo nr. 2, punto 1. del presente Protocollo Finanziario (Commodity Aid), stipulato a Roma in data 17.07.1989, debba considerarsi, a far data dalla presente Nota Verbale, modificato come segue: "Non appena esperite le procedure previste dalla normativa italiana, il finanziamento potrà essere utilizzato fino ad un massimo di:

- 6,6 milioni di ECU nell'anno 1990;
- 7,9 milioni di ECU a completo utilizzo della prima "tranche" e comunque non prima del 1991;
- 9,4 milioni di ECU a completo utilizzo della seconda "tranche" e comunque non prima del 1992;
- 9,4 milioni di ECU a completo utilizzo della terza "tranche" e comunque non prima del 1993."

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Angola coglie l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia i sensi della sua più alta considerazione.

ALL'AMBASCIATA D'ITALIA
ACCREDITATA PRESSO LA
REPUBBLICA POPOLARE DI ANGOLA

LUANDA

La presente traduzione è conforme al testo in lingua originale.

A M B A S C I A T A   D' I T A L I A

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia in Angola presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Popolare di Angola - Gabinetto del Vice-Ministro per la Cooperazione - ed ha l'onore di comunicare di aver preso atto dell'accordo da parte angolana, relativamente all'art. 2, punto 1. del Protocollo Finanziario Commodity Aid, che a far data dal 19.10.90 lo stesso debba intendersi modificato come segue:
"Non appena esperite le procedure previste dalla normativa italiana, il finanziamento potrà essere utilizzato fino ad un massimo di:

- 6,6 milioni di ECU nell'anno 1990;
- 7,9 milioni di ECU a completo utilizzo della prima "tranche" e comunque non prima del 1991;
- 9,4 milioni di ECU a completo utilizzo della seconda "tranche" e comunque non prima del 1992;
- 9,4 milioni di ECU a completo utilizzo della terza "tranche" e comunque non prima del 1993."

L'Ambasciata d'Italia in Angola coglie l'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Angola i sensi della sua più alta considerazione.

Al Ministero degli Affari Esteri della
Repubblica Popolare di Angola
- Gabinetto di S.E. il Vice-Ministro
per la Cooperazione

L U A N D A

La presente traduzione è conforme al testo in lingua originale.

206.

Roma, 18 novembre 1990

Accordo finanziario intergovernativo italo-sovietico effettuato mediante Scambio di Lettere, per la concessione all'URSS di una linea di credito all'esportazione dell'ammontare di 1000 miliardi di lire

(Entrata in vigore: 20 marzo 1991)

Your Excellency,

Further to the discussions between delegations from the Government of the Italian Republic and the Government of the Union of the Soviet Socialist Republics in which consideration was given to the financial aspects of developing trade between the two countries and in particular the expansion of Italian exports of capital goods, industrial plants, and other products to Soviet organizations and enterprises, including small and medium-size businesses, I have the honour to confirm that:

1. The competent authorities of the Italian Republic are willing to facilitate such Italian medium-term credit institutions or banks ("the Lenders") as shall so request to provide the USSR Government through the Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR (Vnesheconombank) with loans up to a maximum aggregate amount of Lit. 1.000.000.000.000 or equivalent in ECUs, US Dollars, Deutsche Marks, Swiss Francs, Austrian Shillings ("the Other Currencies") to be used to purchase plants, machinery, equipment and other capital goods manufactured in Italy, together with spare parts and all related services (process engineering, know-how, licences, technical assistance, erection, etc.), durable consumer goods, chemicals, textiles and steel products under Italian Law No. 227 of May 24, 1977 as amended.

   The parties hereby recognise the opportunity to use part of the term loans to finance contracts covering goods and services supplied by small - and medium-size Italian. businesses.

His Excellency Eduard SHEVARDNADZE
Minister of Foreign Affairs of the
Union of the Soviet Socialist Republics

The equivalent in Italian lire of the other currencies shall be determined on the basis of the relevant exchange rates ruling in Italy two days prior to the execution of credit agreements between Vnesheconombank and the Lenders ("the Credit Agreements") (or in the case of individual credit agreements, two days prior to the execution of the relevant contract).

2. The above total amount of Lit. 1.000.000.000.000 (or equivalent in the other currencies) will be provided under the Credit Agreements for contracts signed within 18 months from the entry into force of the present Exchange of Letters.

   Any extensions to the above terms requested by the Vnesheconombank from the Lenders will be submitted by the Lenders to the competent Italian authorities for approval. Such requests may be accepted without requiring any formal amendment to this Agreement.

3. Credit Agreements shall:

   a) not be for less than Lit. 5 billion or its equivalent in one of the Other.Currencies;

   b) provide for not more than 85% of the value of each contract to be financed, on the understanding that the balance shall be payable in cash by the Soviet importer and that the value of any non-Italian goods and services supplied under the terms of any contract for technical reasons shall not exceed the percentage of cash payment to be effected by the Soviet importer. As regards chemicals, textiles, steel products and durable consumer goods the Credit Agreements could provide for 100% of the value of each contract to be financed;

   c) shall provide for interest to be payable at the rate applicable under Italy's undertakings pursuant to the international consensus agreement ruling at the date of conclusion of the contract concerned ("the Consensus rate").

The Consensus rate will be applicable:

i) in the case of Tied Credit Lines provided that the Credit Agreement concerned has been signed not later than six months after the execution of the contract;

ii) in the case of Open Credit Lines provided that application for inclusion of any contract for financing has been made to the Lenders not later than three months after the execution of the contract. If any application for inclusion is requested later than the said term, the Consensus Rate shall be that ruling on the date the application is received.

Interest shall be payable half-yearly in arrears and shall run from the date of each disbursement to Italian exporters, save as provided for in clause g) iv) hereof;

d) as far as credit lenghts under 24 months are concrened, interest rate shall be fixed in compliance with the Decree of the Italian Treasury Minister No. 123 of 1st March 1988;

e) if agreed between the Lenders and Vnesheconombank, Credit Agreements may, in lieu of the Consensus rate, provide for interest at normal market rates obtaining on the Italian lira (or on the Other Currencies, as the case may be);

f) provide for the following minimum contract values:

(i) Turnkey plants: Lit. 5 billion or equivalent in one of the Other Currencies,

(ii) Machinery and other capital goods: Lit. 1 billion or equivalent in one of the Other Currencies,

(iii) Chemicals, textiles, steel products, durable consumer goods, spare parts, components and

industrial accessories not related to new machinery: Lit. 100 million, or equivalent in one of the Other Currencies.

g) provide for the following repayment terms:

i) Plants or complete equipment lines of minimum value of 10 billion liras: in 10 equal half-yearly successive instalments, the first of which shall fall due six months after provisional acceptance of the plant, as indicated in the supply contract; any extension of the credit length, up to a maximum of 8,5 years shall be subject to international consultation.

ii) Plants or complete equipment lines of minimum value of 5 billion Liras: in 10 equal successive half yearly instalments, the first falling due six months after the provisional acceptance of the plant/line.

iii) Machinery and equipment and spare parts and services related thereto: in 10 equal successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th September covering drawdowns made in the first half of the year, and on the 31st March covering drawdowns made in the second half of the preceding year. These same conditions apply also to plants and complete equipment lines of a value less than 5 billion liras.

iv) Spare parts, components, industrial accessories, chemicals, textiles, steel products and durable consumer goods: the repayment of the whole principal amount of each contract will be effected in a lump sum at a date falling due prior than 24 months after each drawdown.

4. The credit insurance premium not included in the interest rate shall be determined by SACE at the preferential rate for finance granted under Intergovernmental Agreements applicable to the USSR as ruling on the date insurance cover is provided on each Credit Agreement, and shall be payable in the currency in which the Credit Line concerned is denominated.

5. All technical and financial details of the Credit Agreements (including the use of fixed or floating interest rates for Credit Lines for which repayment of principal is to be made in less than 24 months) will be agreed between Vnesheconombank and the Lenders.

6. The Italian exporters and the Soviet importers shall conclude the Contracts and agree on all technical and commercial details thereof.
   Vnesheconombank and the Lenders hereby agree that Contracts (to be denominated in Lire or one of the Other Currencies) shall not include any provision for fixing exchange rates in advance, and shall be included for financing under a Credit Agreement denominated in the same currency, as required in Clause 2 hereof.

   Contracts signed between the date of this Agreement and the date mentioned in Clause 2 may be eligible for financing under the Credit Lines as per Clause 2 hereof.

   Vnesheconombank shall make a specific application to the Lenders to include Contracts for financing under this Agreement, and the Lenders may then themselves include such Contracts for financing subject to verifying that the terms thereof comply with this Agreement, and subject to securing, where necessary, any export permits required for specific categories of goods.

The Italian and the Soviet delegations undertake to examine regularly the situation of the utilisation of the credit stemming from this Agreement.

This Agreement shall come into force as and when each Party has notified the signature of the present letter and shall remain in force until all repayments of principal

and payments of interest and additional charges under the terms of the Credit Agreements shall have been completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing.

Yours very truly,

Rome, 18th November 1990

МИНИСТР
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of Your letter dated 18th November 1990, which has the following text:

"Further to the discussions between delegations from the Government of the Italian Republic and the Government of the Union of the Soviet Socialist Republics in which consideration was given to the financial aspects of developing trade between the two countries and in particular the expansion of Italian exports of capital goods, industrial plants, and other products to Soviet organizations and enterprises, including small - and medium-size businesses, I have the honour to confirm that:

1. The competent authorities of the Italian Republic are willing to facilitate such Italian medium-term credit institutions or banks ("the Lenders") as shall so request

HIS EXCELLENCY
GIANNI DE MICHELIS
MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS
OF THE ITALIAN REPUBLIC

to provide the USSR Government through the Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR (Vnesheconombank) with loans up to a maximum aggregate amount of Lit. I.000.000.000.000 or equivalent in ECUs, US Dollars, Deutsche Marks, Swiss Francs, Austrian Schillings ("the Other Currencies") to be used to purchase plants, machinery, equipment and other capital goods manufactured in Italy, together with spare parts and all related services(process engineering, know-how, licences, technical assistance, erection, etc.), durable consumer goods, chemicals, textiles and steel products under Italian Law No. 227 of May 24, I977 as amended.

The parties hereby recognise the opportunity to use part of the term loans to finance contracts covering goods and services supplied by small - and medium-size Italian businesses.

The equivalent in Italian lire of the other currencies shall be determined on the bases of the relevant exchange rates ruling in Italy two days prior to the execution of credit agreements between Vnesheconombank and the Lenders ("the Credit Agreements") (or in the case of individual credit agreements, two days prior to the execution of the relevant contract).

2. The above total amount of Lit. I.000.000.000.000 (or equivalent in the other currencies) will be provided under the Credit Agreements for contracts signed within I8 months from the entry into force of the present Exchange of Letters.

Any extensions to the above terms requested by the Vnesheconombank from the Lenders will be submitted by the Lenders to the competent Italian authorities for approval. Such requests may be accepted without requiring any formal amendment to this Agreement.

3. Credit Agreements shall:

a) not be for less than Lit. 5 billion or its equivalent in one of the Other Currencies;

b) provide for not more than 85% of the value of each contract to be financed, on the understanding that the balance shall be payable in cash by the Soviet importer and that the value of any non-Italian goods and services supplied under the terms of any contract for technical reasons shall not exceed the percentage of cash payment to be effected by the Soviet importer. As regards chemicals, textiles, steel products and durable consumer goods the Credit Agreements could provide for 100% of the value of each contract to be financed;

c) shall provide for interest to be payable at the rate applicable under Italy's undertakings pursuant to the international consensus agreement ruling at the date of conclusion of the contract concerned ("the Consensus rate").

The Consensus rate will be applicable:

i) in the case of Tied Credit Lines provided that the Credit Agreement concerned has been signed not later than six months after the execution of the contract;

ii) in the case of Open Credit Lines provided that application for inclusion of any contract for financing has been made to the Lenders not later than three months after the execution of the contract. If any application for inclusion is requested later than the said term, the Consensus Rate shall be that ruling on the date the application is received.

Interest shall be payable half-yearly in arrears and shall run from the date of each disbursement to Italian exporters, save as provided for in clause g) iv) hereof;

d) as far as credit lenghts under 24 months are concerned, interest rate shall be fixed in compliance with the Decree of the Italian Treasury Minister n. 123 of 1st March 1988;

e) if agreed between the Lenders and Vnesheconombank, Credit Agreements may, in lieu of the Consensus rate, provide for interest at normal market rates obtaining on the Italian lira (or on the Other Currencies, as the case may be);

f) provide for the following minimum contract values:

(i) Turnkey plants: Lit.5 billion or equivalent in one of the Other Currencies,

(ii) Machinery and other capital goods: Lit. I billion or equivalent in one of the Other Currencies,

(iii) Chemicals, textiles, steel products, durable consumer goods, spare parts, components and industrial accessories not related to new machinery : Lit. IOO million , or equivalent in one of the Other Currencies.

g) provide for the following repayment terms:

i) Plants or complete equipment lines of minimun value of IO billion liras: in IO equal half-yearly successive instalmen the first of which shall fall due six months after provisional acceptance of the plant, as indicated in the supply contract; any extension of the credit length, up to a maximum of 8,5 years shall be subject to international consultation.

ii) Plants or complete equipment lines of minimum value of 5 billion liras: in IO equal successive half-yearly instalments, the first falling due six months after the provisional acceptance of the plant/line.

iii) Machinery and equipment and spare parts and services related thereto: in IO equal successive half-yearly instalments, the first of which shall fall due on 30th September covering drawdowns made in the first half of the year, and on 3Ist March covering drawdowns made in the second half of the preceding year. These same conditions apply also to plants and complete equipment lines of a value less than 5 billion liras.

iv) Spare parts, components, industrial accessories chemicals, textiles, steel products and durable consumer goods: the repayment of the whole principal amount of each contract will be effected in a lump sum at a date falling due prior than 24 months after each drawdown;

4. The credit insurance premium not included in the interest rate shall be determined by SACE at the preferential rate for finance granted under Intergovernmental Agreements applicable to the USSR as ruling on the date insurance cover is provided on each Credit Agreement, and shall be payable in the currency in which the Credit Line concerned is denominated.

5. All technical and financial details of the Credit Agreements, (including the use of fixed or floating interest rates for Credit Lines for which repayment of principal is to be made in less than 24 months) will be agreed between Vnesheconombank and the Lenders.

6. The Italian exporters and the Soviet importers shall conclude the Contracts and agree on all technical and commercial details thereof.

Vnesheconombank and the Lenders hereby agree that Contracts (to be denominated in Lire or one of the Other Currencies) shall not include any provision for fixing exchange rates in advance, and shall be included for financing under a Credit Agreement denominated in the same currency, as required in Clause 2 hereof.

Contracts signed between the date of this Agreement and the date mentioned in Clause 2 may be eligible for financing under the Credit Lines as per Clause 2 hereof.

Vnesheconombank shall make a specific application to the Lenders to include Contracts for financing under this Agreement, and the Lenders may then themselves include such Contracts for financing subject to verifying that the terms thereof comply with this Agreement, and subject to securing, where necessary any export permits required for specific categories of goods.

The Italian and the Soviet delegations undertake to examine regularly the situation of the utilisation of the credit stemming from this Agreement.

This Agreement shall come into force as and when each Party has notified the signature of the present letter and shall remain in force until all repayments of principal and payments of interest and additional charges under the terms of the Credit Agreements shall have been completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing".

I have the honour to confirm the agreement of my Government with its content.

Yours very truly,

Rome, 18 th November 1990

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Eccellenza,

A seguito dei colloqui tra le delegazioni del Governo della Repubblica Italiana e del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel corso dei quali sono stati presi in esame gli aspetti finanziari dello sviluppo del commercio tra i due Paesi, e in particolare l'espansione dell'esportazione da parte dell'Italia di beni, impianti ed altri prodotti alle organizzazioni ed imprese sovietiche, incluse quelle piccole e medie, ho l'onore di confermare che:

1. Le autorità competenti della Repubblica Italiana sono disposte ad agevolare gli istituti di credito a medio-termine o le banche italiane ("i Prestatori"), se lo richiederanno, a fornire al Governo dell'URSS - attraverso la Banca per gli Affari Economici Esteri dell'URSS (Vnesheconombank) - crediti fino ad un importo massimo di Lire 1.000.000.000.000 o l'equivalente in ECU, dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri, scellini austriaci ("le Altre Valute") da impiegare per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni fabbricati in Italia, unitamente a parti di ricambio e a tutti i servizi correlati (progettazione, know-how, brevetti, assistenza tecnica, costruzione ecc.), beni di consumo durevoli, prodotti chimici, manufatti tessili e siderurgici, ai sensi della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 opportunamente emendata.

Con il presente scambio di lettere le Parti riconoscono l'opportunità di impiegare parte dei crediti a termine per finanziare contratti relativi a beni e servizi forniti da imprese italiane piccole e medie.

L'equivalente in lire italiane delle altre valute sarà determinato sulla base dei relativi tassi di cambio in vigore in Italia due giorni prima dell'esecuzione degli accordi di credito tra la Vnesheconombank e i Prestatori ("gli Accordi di Credito") (oppure, nel caso di accordi di credito individuali, due giorni prima dell'esecuzione dei relativi contratti).

2. Il suddetto importo di Lire 1.000.000.000.000 (o l'equivalente in altre valute) sarà fornito ai sensi degli Accordi di Credito relativi ai contratti firmati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere.
Qualsiasi proroga del termine suddetto, richiesta dalla Vnesheconombank ai Prestatori, sarà sottoposta dai Prestatori alle autorità competenti italiane per l'approvazione. Dette richieste possono essere accettate senza chiedere alcun emendamento formale al presente Accordo.

3. Gli Accordi di Credito :

a) ammonteranno a non meno di 5 miliardi di Lire o all' equivalente di questa somma in una delle Altre Valute;

b) copriranno non più dell'85 % del valore di ciascun contratto da finanziare, con l'intesa che il saldo sarà pagabile in contanti dall'importatore sovietico e che il valore di eventuali beni e servizi non italiani forniti ai sensi di un contratto per motivi tecnici non supererà la percentuale del pagamento in contanti da effettuarsi da parte dell'importatore sovietico. Per quanto riguarda i prodotti chimici, i manufatti tessili e siderurgici e i beni al consumo durevoli, gli Accordi di Credito possono coprire il 100% del valore di ciascun contratto da finanziare;

c) prevederanno interessi pagabili al tasso applicabile in conformità agli impegni assunti dall'Italia e ai sensi dell'accordo internazionale sul consenso in vigore alla data della stipulazione del contratto in oggetto ("il tasso di consenso").

Il tasso di consenso sarà applicabile:
i) nel caso di linee di credito vincolate, purchè il relativo Accordo di Credito sia stato firmato non più tardi di sei mesi dopo l'esecuzione del contratto;
ii) nel caso di linee di credito aperte, purchè la richiesta di finanziare il contratto sia stata fatta ai Prestatori non più tardi di tre mesi dopo l'esecuzione del contratto. Qualora la richiesta di finanziamento venga fatta oltre il suddetto termine, il tasso di consenso sarà quello in vigore il giorno in cui sarà ricevuta la richiesta.
Gli interessi saranno pagabili semestralmente in arretrati e scatteranno a partire dalla data di ciascun pagamento agli esportatori italiani, fatto salvo quanto stabilito dalla clausola g) iv) del presente scambio di lettere;

d) per quanto riguarda la durata dei crediti al di sotto dei 24 mesi, il tasso d'interesse sarà fissato in conformità al Decreto del Ministro del Tesoro della Repubblica Italiana N. 123 del primo marzo 1988;

e) qualora convenuto tra i Prestatori e la Vnesheconombank, gli Accordi di Credito possono prevedere, anzichè il tasso di Consenso, un interesse ai tassi di mercato normali che si ottengono sulla Lira italiana (o sulle Altre Valute, a seconda dei casi);

f) saranno previsti i seguenti valori minimi contrattuali:
(i) Impianti chiavi in mano: 5 miliardi di Lire o l'equivalente in una delle Altre Valute;
(ii) Macchinari e altri beni capitali: 1 miliardo di Lire o l'equivalente in una delle Altre Valute;

(iii) Prodotti chimici, tessili, siderurgici, beni al consumo durevoli, parti di ricambio, componenti e accessori industriali non relativi a nuovi macchinari: 100 milioni di Lire, o l'equivalente in una delle Altre Valute.

g) saranno previste le seguenti condizioni di pagamento:

(i) per gli impianti o le linee complete di apparecchiature per un valore minimo di 10 miliardi di Lire:
in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo l'accettazione provvisoria dell'impianto, come indicato nel contratto di fornitura; qualsiasi proroga della durata del credito - fino ad un massimo di 8 anni e mezzo - sarà soggetta a consultazioni internazionali.
(ii) per gli impianti o le linee complete di apparecchiature per un valore minimo di 5 miliardi di Lire:
in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo l'accettazione provvisoria dell'impianto o della linea.
(iii) per macchinari, attrezzature, parti di ricambio e servizi correlati:
in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali - a scadere il 30 settembre - coprirà i prelievi effettuati nella prima metà dell'anno, mentre la seconda - a scadere il 31 marzo - coprirà i prelievi effettuati nella seconda metà dell'anno precedente. Queste stesse condizioni saranno applicate altresì agli impianti e alle linee complete di attrezzature per un valore inferiore ai 5 miliardi di Lire.
(iv) per parti di ricambio, componenti, accessori industriali, prodotti chimici, tessili, siderurgici e beni di consumo durevoli:
il pagamento dell'importo totale (per quanto riguarda il capitale) di ogni contratto sarà effettuato in blocco prima che siano trascorsi 24 mesi dopo ogni prelievo.

4. Il premio assicurativo sul credito non incluso nel tasso d'interesse sarà stabilito dalla SACE ad un tasso preferenziale relativo ai finanziamenti concessi ai sensi degli Accordi Intergovernativi applicabili all'URSS e in vigore il giorno in cui ogni Accordo di Credito riceva la sua copertura assicurativa; detto premio sarà pagabile nella valuta nella quale sia stata aperta la linea di credito.

5. Tutti i dettagli tecnici e finanziari degli Accordi di Credito (inclusa l'applicazione di tassi d'interesse fissi o fluttuanti relativi alle linee di credito per le quali il rimborso della parte capitale è da effettuarsi in meno di 24 mesi) saranno concordati tra la Vnesheconombank e i Prestatori.

6. Gli esportatori italiani e gli importatori sovietici stipuleranno i contratti e ne concorderanno tutti i dettagli tecnici e finanziari.
Con il presente scambio di lettere la Vnesheconombank e i Prestatori convengono che i Contratti (da denominare in Lire o in una delle Altre Valute) non prevederanno alcuna disposizione per fissare in anticipo i tassi d'interesse, e saranno finanziati ai sensi di un Accordo di Credito denominato nella stessa valuta, come stabilito nella Clausola 2.

I contratti firmati tra la data del presente Accordo e la data indicata nella Clausola 2 possono essere finanziati ai sensi delle linee di credito in conformità alla Clausola 2.

La Vnesheconombank farà una richiesta specifica ai Prestatori di inserire i contratti da finanziare nell'ambito del presente Accordo; i Prestatori potranno essi stessi inserire detti contratti, dopo però averne verificato la conformità al presente Accordo, e dopo essersi procurati - laddove necessario - i permessi di esportazione richiesti per specifiche categorie di beni.

La Delegazione italiana e quella sovietica si impegnano ad esaminare regolarmente lo stato dell'impiego del credito concesso ai sensi del presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore allorquando ciascuna Parte abbia notificato la firma della presente lettera, e rimarrà in vigore fino al completamento - ai sensi degli Accordi di Credito - di tutti i rimborsi del capitale, dell'interesse e di eventuali oneri aggiuntivi.

Le sarei grato, Eccellenza, se Lei volesse confermare l'assenso del Suo Governo su quanto detto.

Roma, 18 novembre 1990

S.E. Eduard SHEVARDNADZE
Ministro degli Affari Esteri dell' Unione
delle Repubbliche Socialiste Sovietiche

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 18 novembre 1990 del seguente tenore:

"Eccellenza,

A seguito dei colloqui tra le delegazioni del Governo della Repubblica Italiana e del Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, nel corso dei quali sono stati presi in esame gli aspetti finanziari dello sviluppo del commercio tra i due Paesi, e in particolare l'espansione dell'esportazione da parte dell'Italia di beni, impianti ed altri prodotti alle organizzazioni ed imprese sovietiche, incluse quelle piccole e medie, ho l'onore di confermare che:

1. Le autorità competenti della Repubblica Italiana sono disposte ad agevolare gli istituti di credito a medio-termine o le banche italiane ("i Prestatori"), se lo richiederanno, a fornire al Governo dell'URSS - attraverso la Banca per gli Affari Economici Esteri dell'URSS (Vnesheconombank) - crediti fino ad un importo massimo di Lire 1.000.000.000.000 o l'equivalente in ECU, dollari USA, marchi tedeschi, franchi svizzeri, scellini austriaci ("le Altre Valute") da impiegare per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni fabbricati in Italia, unitamente a parti di ricambio e a tutti i servizi correlati (progettazione, know-how, brevetti, assistenza tecnica, costruzione ecc.), beni di consumo durevoli, prodotti chimici, manufatti tessili e siderurgici, ai sensi della legge italiana n. 227 del 24 maggio 1977 opportunamente emendata.

Con il presente scambio di lettere le Parti riconoscono l'opportunità di impiegare parte dei crediti a termine per finanziare contratti relativi a beni e servizi forniti da imprese italiane piccole e medie.

L'equivalente in lire italiane delle altre valute sarà determinato sulla base dei relativi tassi di cambio in vigore in Italia due giorni prima dell'esecuzione degli accordi di credito tra la Vnesheconombank e i Prestatori ("gli Accordi di Credito") (cppure, nel caso di accordi di credito individuali, due giorni prima dell'esecuzione dei relativi contratti).

2. Il suddetto importo di Lire 1.000.000.000.000 (o l'equivalente in altre valute) sarà fornito ai sensi degli Accordi di Credito relativi ai contratti firmati entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Scambio di Lettere.

Qualsiasi proroga del termine suddetto, richiesta dalla Vnesheconombank ai Prestatori, sarà sottoposta dai Prestatori alle autorità competenti italiane per l'approvazione. Dette richieste possono essere accettate senza chiedere alcun emendamento formale al presente Accordo.

3. Gli Accordi di Credito :
a) ammonteranno a non meno di 5 miliardi di Lire o all' equivalente di questa somma in una delle Altre Valute;

b) copriranno non più dell'85 % del valore di ciascun contratto da finanziare, con l'intesa che il saldo sarà pagabile in contanti dall'importatore sovietico e che il valore di eventuali beni e servizi non italiani forniti ai sensi di un contratto per motivi tecnici non supererà la percentuale del pagamento in contanti da effettuarsi da parte dell'importatore sovietico. Per quanto riguarda i prodotti chimici, i manufatti tessili e siderurgici e i beni al consumo durevoli, gli Accordi di Credito possono coprire il 100% del valore di ciascun contratto da finanziare;

c) prevederanno interessi pagabili al tasso applicabile in conformità agli impegni assunti dall'Italia e ai sensi dell'accordo internazionale sul consenso in vigore alla data della stipulazione del contratto in oggetto ("il tasso di consenso").

Il tasso di consenso sarà applicabile:
i) nel caso di linee di credito vincolate, purchè il relativo Accordo di Credito sia stato firmato non più tardi di sei mesi dopo l'esecuzione del contratto;
ii) nel caso di linee di credito aperte, purchè la richiesta di finanziare il contratto sia stata fatta ai Prestatori non più tardi di tre mesi dopo l'esecuzione del contratto. Qualora la richiesta di finanziamento venga fatta oltre il suddetto termine, il tasso di consenso sarà quello in vigore il giorno in cui sarà ricevuta la richiesta.
Gli interessi saranno pagabili semestralmente in arretrati e scatteranno a partire dalla data di ciascun pagamento agli esportatori italiani, fatto salvo quanto stabilito dalla clausola g) iv) del presente scambio di lettere;

d) per quanto riguarda la durata dei crediti al di sotto dei 24 mesi, il tasso d'interesse sarà fissato in conformità al Decreto del Ministro del Tesoro della Repubblica Italiana N. 123 del primo marzo 1988;

e) qualora convenuto tra i Prestatori e la Vnesheconombank, gli Accordi di Credito possono prevedere, anzichè il tasso di Consenso, un interesse ai tassi di mercato normali che si ottengono sulla Lira italiana (o sulle Altre Valute, a seconda dei casi);

f) saranno previsti i seguenti valori minimi contrattuali:
(i) Impianti chiavi in mano: 5 miliardi di Lire o l'equivalente in una delle Altre Valute;
(ii) Macchinari e altri beni capitali: 1 miliardo di Lire o l'equivalente in una delle Altre Valute;

(iii) Prodotti chimici, tessili, siderurgici, beni al consumo durevoli, parti di ricambio, componenti e accessori industriali non relativi a nuovi macchinari: 100 milioni di Lire, o l'equivalente in una delle Altre Valute.

g) saranno previste le seguenti condizioni di pagamento:
(i) per gli impianti o le linee complete di apparecchiature per un valore minimo di 10 miliardi di Lire:
in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo l'accettazione provvisoria dell'impianto, come indicato nel contratto di fornitura; qualsiasi proroga della durata del credito - fino ad un massimo di 8 anni e mezzo - sarà soggetta a consultazioni internazionali.
(ii) per gli impianti o le linee complete di apparecchiature per un valore minimo di 5 miliardi di Lire:
in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali a scadere sei mesi dopo l'accettazione provvisoria dell'impianto o della linea.
(iii) per macchinari, attrezzature, parti di ricambio e servizi correlati:
in 10 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali - a scadere il 30 settembre - coprirà i prelievi effettuati nella prima metà dell'anno, mentre la seconda - a scadere il 31 marzo - coprirà i prelievi effettuati nella seconda metà dell'anno precedente. Queste stesse condizioni saranno applicate altresì agli impianti e alle linee complete di attrezzature per un valore inferiore ai 5 miliardi di Lire.
(iv) per parti di ricambio, componenti, accessori industriali, prodotti chimici, tessili, siderurgici e beni di consumo durevoli:
il pagamento dell'importo totale (per quanto riguarda il capitale) di ogni contratto sarà effettuato in blocco prima che siano trascorsi 24 mesi dopo ogni prelievo.

4. Il premio assicurativo sul credito non incluso nel tasso d'interesse sarà stabilito dalla SACE ad un tasso preferenziale relativo ai finanziamenti concessi ai sensi degli Accordi Intergovernativi applicabili all'URSS e in vigore il giorno in cui ogni Accordo di Credito riceva la sua copertura assicurativa; detto premio sarà pagabile nella valuta nella quale sia stata aperta la linea di credito.

5. Tutti i dettagli tecnici e finanziari degli Accordi di Credito (inclusa l'applicazione di tassi d'interesse fissi o fluttuanti relativi alle linee di credito per le quali il rimborso della parte capitale è da effettuarsi in meno di

24 mesi) saranno concordati tra la Vnesheconombank e i Prestatori.

6. Gli esportatori italiani e gli importatori sovietici stipuleranno i contratti e ne concorderanno tutti i dettagli tecnici e finanziari.
Con il presente scambio di lettere la Vnesheconombank e i Prestatori convengono che i Contratti (da denominare in Lire o in una delle Altre Valute) non prevederanno alcuna disposizione per fissare in anticipo i tassi d'interesse, e saranno finanziati ai sensi di un Accordo .di Credito denominato nella stessa valuta, come stabilito nella Clausola 2.

I contratti firmati tra la data del presente Accordo e la data indicata nella Clausola 2 possono essere finanziati ai sensi delle linee di credito in conformità alla Clausola 2.

La Vnesheconombank farà una richiesta specifica ai Prestatori di inserire i contratti da finanziare nell'ambito del presente Accordo; i Prestatori potranno essi stessi inserire detti contratti, dopo però averne verificato la conformità al presente Accordo, e dopo essersi procurati - laddove necessario - i permessi di esportazione richiesti per specifiche categorie di beni.

La Delegazione italiana e quella sovietica si impegnano ad esaminare regolarmente lo stato dell'impiego del credito concesso ai sensi del presente Accordo.

Il presente Accordo entrerà in vigore allorquando ciascuna Parte abbia notificato la firma della presente lettera, e rimarrà in vigore fino al completamento - ai sensi degli Accordi di Credito - di tutti i rimborsi del capitale, dell'interesse e di eventuali oneri aggiuntivi.

Le sarei grato, Eccellenza, se Lei volesse confermare l'assenso del Suo Governo su quanto detto".

Roma, 18 novembre 1990

S.E. Gianni De Michelis
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

207.

Hanoi, 29 novembre 1990

Protocollo di cooperazione italo-vietnamita per il triennio 1990-1992

(Entrata in vigore: 29 novembre 1990)

PROTOCOLE DE COOPERATION ITALO VIETNAMIEN PORTANT SUR LA TRIENNIE 1990-1992

Dans l'esprit qui anime les rapports d'amitié entre le Vietnam et l'Italie et dans le but d'une amélioration continue de leurs relations globales qu'elles souhaitent insérer dans le cadre d'une collaboration au service de la paix, de la stabilité et du développement dans l'Asie du Sud Est, les deux Parties sont convenues de renforcer et d'élargir la cooperation entre les deux pays,

Considérant les importants objectifs de développement économique et social du Vietnam et les efforts entrepris par les autorités vietnamiennes pour un programme de reformes économiques ainsi que la volonté italienne de contribuer à leur succés par un ensemble d'actions de coopération adequates et harmonieuses.

Compte tenu du fait que les objectifs de développement suscités du Vietnam constituent en particulier, l'accroissement et l'amélioration du fonctionnement du système productif moyennant la mise en valeur et la restructuration des secteurs agricole et industriel, la dynamisation et la diversification des exportations et l'encouragement de l'initiative privée ainsi que la création de sociétés d'économie mixte (joint-ventures);

Convenant de l'intérét d'inscrire dans un programme pluriannuel les actions de coopération entre les deux pays;

Considérant l'opportunité de trouver des formes et des contenus de coopération adaptés à la phase de développement socio-économique des deux pays et susceptibles de jouer un rôle de catalyseur pour le rapprochement des deux économies et pour atteindre les objectifs de croissance économique du Vietnam,

Les deux Parties sont convenues de ce qui suit:

A la lumière des exigences et considérations citées ci-dessus et compte tenu des critères prioritaires des deux pays, les actions de coopération entre l'Italie et le Vietnam s'insèrent dans le cadre d'un programme triennal couvrant la période 1990-1992.

Le programme répondra, en particulier, au renforcement des capacités de développement de l'agriculture, de l'aquiculture, de la pêche et de la transformation des produits de mer, de la télécommunication, des ouvrages sociaux et sanitaires et de l'industrie d'une part, et à l'amélioration de la gestion du potentiel économique existant, d'autre part, à travers la réalisation d'action communes dans les secteurs prioritaires.

Pour la réalisation du programme, il est prévu le recours à des instruments diversifiés devant répondre avec souplesse aux exigences des situations et aux besoins spécifiques de développement du Vietnam en rapport avec la contribution que peut apporter l'Italie à la réalisation d'un tel objectif.

Afin d'assurer le succès de la coopération bilatérale et en vue d'une meilleure coordination et intégration du programme d'action à réaliser, les deux Parties sont convenues de l'importance d'un dialogue continu harmonisant les exigences de développement du Vietnam et de la coopération italienne.

Les deux Parties sont aussi convenues de l'opportunité de coordonner leurs initiatives, au cas où ce serait possible, avec les institutions internationales et les autres bailleurs de fonds qui entreprennent des activités de coopération au Vietnam.

Sur la base des critières précités qui inspireront la coopération entre les deux pays, les deux Parties sont convenues de l'utilisation, de manière diversifiée, des différents instruments prévus par les lois des deux pays.

Dons

Dans la réalisation des projets de développement, la Partie italienne pourra intervenir par des dons.

En particulier l'instrument du don sera utilisé pour:

- la satisfaction des besoins fondamentaux de la population (santé, alimentation, ouvrages socio-culturels etc...);
- études de factibilité des projets exécutifs aboutissant à des projets de réalisation;
- fourniture et création d'installations, d'équipements et de services;
- programmes d'entrainement technico-professionnel, de formation universitaire, aussi bien, au Vietnam qu'en Italie, de recherche pour la diffusion de connaissances techniques et l'innovation technologiqu
- les concours extraordinaires et urgents visés par l'article 11 de la loi italienne nr 49/87;
- le soutien aux initiatives de la coopération réalisées par les organisations non gouvernementales.

Crédit d'aide

Pour répondre aux nécessités et aux objectifs de développement du Vietnam, les deux Parties s'engageront en outre, dans la réalisation de projets de développement financés par des crédits d'aide accordés par la Partie italienne aux conditions les meilleures pratiquées par l'Italie.

Les modalités techniques de mise en place, d'utilisation et remboursement de ces crédits seront définies par les conventions financiè res que le "Mediocredito Centrale" séra autorisé par le Gouvernement italien à signer avec la Banque Centrale du Viet Nam, agissant en qualité d'ordonnateur, pour le financement des projets arrétés d'un commun accord par les deux Parties.

Secteurs d'intervention

Les instruments indiqués ci-dessus seront utilisés dans les secteurs prioritaires suivants:

- agriculture, pêche et produits alimentaires;
- infrastructures de base, notamment dans le domaine de l'hydraulique assainissement et adduction d'eaux;
- télécommunications et industries électriques et électroniques;
- santé publique et produits pharmaceutiques;
- industrie textile et production de soie;
- industrie minière;
- tannerie.

Une première liste indicative de projets retenus pour le financement dans ces secteurs a été inclue dans le procès verbal de la pre-

mière réunion de la Commission Mixte italo-vietnamienne qui a eu lieu à Rome du 16 au 18 Mai 1990. Cette liste a été integrée à l'occasion de la visite du Vice Ministre des Affaires Etrangères M. LENOCI à Hanoi du 28-30 Novembre 1990 avec les projets indiqués dans l'Annexe ci-joint.

Coopération multilatérale

Les deux Parties attacheront une importance particulière à la coopération multilatérale aussi bien pour établir une liaison appropriée entre l'activité des organismes multilatéraux et les programmes de coopération réalisés sur le plan bilatéral qu'afin d'entreprendre des activités qu'il serait difficile de projeter et de réaliser sur ce dernier plan.

Pour cette raison seront promues des interventions à réaliser en collaboration avec des organismes et des instituts financiers internationaux avec des fonds de développement ainsi qu'avec des banques internationales de développement, en privilégiant les projets destinés aux secteurs prioritaires de la coopération italo-vietnamienne.

Sociétés mixtes

Les deux Parties ont mis en relief l'importance de parvenir à une coopération ample et durable notamment aussi par l'appui aux activités des sociétés mixtes, avec une attention particulière aux initiatives permettant le développement de la petite et moyenne industrie dans les secteurs productifs. Les deux Parties conviennent donc de la nécessité de mettre en œuvre des facilités pour encourager la constitution de telles sociétés.

En particulier, la Partie italienne se dit disponible à accorder, selon la loi italienne sur la coopération, des crédits favorables aux entreprises italiennes pour le financement partiel de leur part de capital à risque dans des sociétés mixtes réalisées avec des partenaires vietnamiens.

Cadre financier

Pour la réalisation de ces projets la Partie italienne s'engage à mettre à la disposition de la République Socialiste du Vietnam le montant de 160 milliards de lires, dont 120 à crédit d'aide et 40 à don.

Le présent Protocole entre en viguer dès sa signature et restera valable jusqu'a l'épuisement des fonds à crédit d'aide et à don fournis par la Partie italienne.

Fait à Hanoi le 29 Novembre 1990 en double exemplaires en langue francaise.

POUR LA PARTIE ITALIENNE

CLAUDIO LENOCI

Vice Ministre des Affaires Etrangères

Co-Vice Président du Comité mixte Vietnamo-Italien

POUR LA PARTIE VIETNAMIENNE

DINH PHU DINH

Vice Ministre du Commerce

Co-Vice Président du Comit[é] mixte Italo-Vietnamien

A N N E X E

1. Compte tenu de ce qui a été convenu à l'occasion de la réunion de la Commission mixte italo-vietnamienne du 16 mai 1990 et à la suite des conversations tenues pendant la visite du Vice Ministre des Affaires Etrangères M. Claudio LENOCI (28-30 Novembre 1990), les deux Parties sont convenues de considérer comme susceptibles d'être financé et réalisés aussi les projets inclus dans la liste qui suit:

	Coût estimé en milliards de lires italiennes	
	Dons	Crédit d'aide
- Exploitation de caves et traitement du marbre	==	6,00
- Soutien technique aux tanneries et à la production des objets en cuir	==	5,17
- Mécanisation agricole par petits moteurs à essence	==	6,74
- Installation de l'usine pour la production de tuyaux à haute densité pour des usages agricoles et civiles	0,50	3,00
- Support au programme national de développement de l'aquiculture et de la pêche (deuxiéme phase)	2,80	==
- Projet pour les riseries	==	3,00
Sub total	3,30	23,91
-"Commodity aid"	3,00	10,00
T o t a l	6,30	33,91

Après l'évaluation technique et économique nécessaire, le financement des projets parmi ceux qui ont été identifiés à l'occasion de la Commission mixte et à l'occasion de la présente visite, ne dépassera pas le montant global des financements mis à la disposition du Vietnam par l'Italie, pour la période 1990-1992.

Tel montant, comme il a été communiqué par le Vice Ministre Claudio LENOCI, s'élève maintenant, à la suite de la définition de la programmation générale de l'aide italienne au développement pour le continent asiatique, à environ 160 milliards de lires italiennes.

La Partie vietnamienne s'engage à fournir dans le plus bref délai toute documentation technique nécessaire sur les projets qui ont été convenus, à fin de rendre possible à la Partie italienne l'évaluation technique et économique relative et la successive approbation par les Autorités italiennes compétentes.

2. Les deux Parties sont convenues de donner une grande priorité au développement de la télécommunication du Vietnam. Dans ce contexte, le transfert technologique devra tenir compte du montage du "telephone digital exchange" en vue de réaliser le projet de télécommunication entre Hanoi et HoChiMinhVille convenu .

Les deux Parties prospecteront la possibilité de financement à ce projet dès la présence des ressources financières nécessaires.

3. La Partie italienne a, par la suite, informé que le 21 Novembre 1990, Le Comité Directionnel de la coopération italienne a donné son avis favorable à l'initiative de soutien au programme national vietnamien de développement de la pêche et de l'aquiculture.

La Partie vietnamienne, après avoir exprimé aux Autorités italiennes ses remerciements pour la prompte approbation du projet en question, a souligné aussi l'importance stratégique, pour le développement, de ce secteur économique entier. A cet effet, on estime nécessaire de prévoir la deuxième phase pour intégrer le projet susdit qui constituera en la réhabilitation de quelques bateaux de pêche.

4. La Partie vietnamienne souligne le souhait de pouvoir obtenir une aide à la balance des paiements afin d'alléger les présentes difficultés dans l'approvisionnement des biens matériels essentiels pour le développement de l'industrie et du secteur agricole.

La Partie italienne, en prenant favorablement en considération la requête vietnamienne, exprime sa disponibilité à donner un "commodity aid" pour une valeur totale de 13 milliards de lires dont 3 comme don et 10 comme crédit d'aide, et examinera la possibilité d'augmenter la part du don dans ce montant pour répondre au souhait de la Partie vietnamienne. L'accord relatif sera stipulé successivement sur la base de spécifiques et détaillées propositions de la Partie vietnamienne.

Du côté italien, il a été précisé que la "commodity aid" devra être destinée à l'achat de produits d'origine italienne qui ne soient pas somptuaires ni de consommation.

5. En considérant d'autres formes de coopération la Partie vietnamienna a demandé à la délégation italienne de considérer la possibilité d'effectuer des interventions aussi dans le domaine de la formation professionelle, en particulier dans les secteurs de la direction des entreprises, banques et de l'administration publique.

Le côté italien a pris favorablement note de la requête et se réserve la possibilité d'évaluer les modalités d'une éventuelle intervention dans ce domaine, possiblement par l'envoi au Vietnam d'une mission technique ad hoc. La Partie italienne suggére la possibilité de l'élargir à travers des activités des organisations italiennes non gouvernementales.

6. Ayant conscience de l'importance de la coopération triangulaire avec des pays tiers, les deux Parties sont convenues de se maintenir en contact pour approfondir ultérieurement cette possibilité afin de formuler les propositions spécifiques sur les programmes qui pourraient être réalisés conjointement avec des pays tiers en tenant compte particulièrment des secteurs agro-industriel, textile, de la pêche et des traitements de cuir.

7. En ce qui concerne la possibilité d'une coopération triangulaire avec l'U.R.S.S., la Partie italienne a informé sur les contenus des conversations qui se sont déroulées récémment à Moscou. Les deux Parties s'échangeront des informations permettant de trouver des moyens propres à la concrétisation de cette possibilité.

8. La Partie italienne a souligné que pour un développement harmonieux de la coopération et des échanges commerciaux entre les deux paye et afin d'assurer une exécution rapide des programmes convenus, il est essentiel de pouvoir compter sur la maximale disponibilité vietnamienne - en plus de l'exécution de l'accord sur la coopération technique en date du 18 Mai 1990 - sur les points suivants:

a) Procédure accélerée pour l'octroi de visas d'entrée et de travail
b) Création des conditions favorables aux déplacements à l'interieur du pays, pour les hommes d'affaires et les techniciens italiens intéressés à opérer au Vietnam.
c) Maximale limitation des coûts de location des immeubles destinés à l'habitation ou au bureau et des coûts de location des terrains qui peuvent être utilisés à fins susdites.
d) Alignement de salaires (pour toutes les catégories) au prix du marché local avec paiement direct aux travailleurs.

La Partie vietnamienne considére comme important cet aspect et s'éfforcera de répondre de manière favorable à cette demande.

9. La Partie italienne met l'accent sur le fait que les objectifs principaux des crédits à bas taux d'intérêt en question sont de développer l'industrie et des ouvrages sociaux au Vietnam. Pour cette raison ces facilités doivent être refournies d'une manière préférentielle aux entreprises et organismes vietnamiens.

La Partie vietnamienne se conformera à cette récommandation en réaccordant aux conditions favorables les crédits susdits aux opérateurs vietnamiens. A ce sujet les deux Parties auront des consultations nécessaires.

10. La Partie vietnamienne propose à la Partie italienne de prendre en considération aussi le projet concernant le support aux usines de jute existantes.

Les deux Parties soulignent également l'importance de développer en particulier la coopération bilatérale dans les secteurs suivants: énergie, transport, santé.

11. Au sujet des crédits préférentiels fournis en 1980 et relevés par "Mediocredito Centrale", la Partie vietnamienne les confirme et informe que la Banque d'Etat du Vietnam a pris des contacts avec la Partie italienne pour résoudre d'une manière positive cette question.

12. La Partie italienne rémercie les Autorités vietnamiennes pour l'accueil chaleureux et toutes les courtoisies reçues au cours de la visite à Hanoi du Vice Ministre italien des Affaires Etrangères M. Claudio LENOCI et de sa Délégation.

La Partie vietnamienne apprécie hautement la volonté de coopération que la Partie italienne a manifestée tout le long de sa visite au Vietnam.

Fait à Hanoi le 29 Novembre 1990.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Protocollo di cooperazione italo-vietnamita per il triennio 1990-1992

In conformità con lo spirito che anima i rapporti di amicizia tra il Vietnam e l'Italia, ed allo scopo di un continuo miglioramento dei loro rapporti globali, che essi auspicano inserire nell'ambito di una collaborazione al servizio della pace, della stabilità e dello sviluppo nel Sud-Est Asiatico, entrambe le Parti hanno convenuto di rafforzare e di allargare la cooperazione tra i loro due paesi,

Considerando gli importanti obiettivi di sviluppo economico e sociale del Vietnam e gli sforzi intrapresi dalle Autorità Vietnamite per un programma di riforme economiche nonchè la volontà italiana di contribuire all' esito positivo di queste ultime mediante un insieme di azioni di cooperazione appropriate ed armoniose,

In considerazione del fatto che gli obiettivi di sviluppo previsti dal Vietnam sono in particolare l' accrescimento ed il miglioramento del funzionamento del sistema produttivo mediante una valorizzazione ed una ristrutturazione del settore agricolo ed industriale, nonché un maggiore dinamismo e diversificazione delle esportazioni ed un incoraggiamento delle'iniziativa privata come pure la creazione di società di economia miste (joint-ventures);

Convenendo dell'opportunità di inquadrare in un programma pluriennale le azioni di cooperazione tra entrambi i paesi;

In considerazione dell'opportunità di reperire forme e contenuti di cooperazione appropriati alla fase di sviluppo socio-economica di entrambi i loro paesi, e suscettibili di svolgere un ruolo di catalizzatore per il riavvicinamento di entrambe le economie ed il conseguimento degli obiettivi di crescita economica del Vietnam,

Le due Parti convengono quanto segue:

Alla luce delle esigenze e delle considerazioni citate in precedenza ed in considerazione dei requisiti prioritari di entrambi i paesi, le azioni di cooperazione tra l'Italia ed il Vietnam sono inquadrate in un programma triennale che copre il periodo 1990-1992.

Il programma verterà in particolare, sia sul rafforzamento delle capacità di sviluppo dell'agricoltura, dell'acquicoltura, della pesca e della trasformazione dei prodotti di mare, delle telecomunicazioni, delle strutture sociali e sanitarie e dell'industria, e sia sul miglioramento della gestione del potenziale economico esistente, mediante la realizzazione di azioni comuni nei settori prioritari.

Ai fini della realizzazione del programma è previsto il ricorso a strumenti diversificati che devono rispondere con flessibilità alle esigenze contingenti ed alle specifiche necessità di sviluppo del Vietnam, in considerazione del contributo che può fornire l'Italia alla realizzazione di questo obiettivo.

Al fine di assicurare il successo della cooperazione bilaterale ed in vista di un migliore coordinamento e di una migliore integrazione del programma di azione da realizzare, entrambe le Parti hanno convenuto l'importanza di un dialogo continuo che contemperi le esigenze di sviluppo del Vietnam e quelle della cooperazione italiana.

Entrambe le Parti hanno altresi' convenuto l'opportunità di coordinare le loro iniziative qualora ciò sia possibile, con le istituzioni internazionali e gli altri finanziatori che intraprendono attività di cooperazione in Vietnam.

In base ai suddetti criteri che ispireranno la cooperazione tra i due Paesi, entrambe le Parti si sono accordate per quanto riguarda l'uso, in maniera diversificata, dei vari strumenti previsti dalle leggi di entrambi i Paesi.

Doni

Nel realizzare i progetti di sviluppo, la Parte italiana potrà intervenire con dei doni.

In particolare lo strumento del dono sarà utilizzato per:

- soddisfare le esigenze fondamentali della popolazione (sanità, alimentazione, opere socio-culturali ecc..);

- studi di fattibilità di progetti esecutivi che diano luogo a progetti di attuazione;

- fornitura e creazione di installazioni, equipaggiamenti e servizi ;

- programmi di addestramento tecnico-professionale, di formazione universitaria, nonché , sia in Vietnam che in Italia,di ricerca per la diffusione delle conoscenze tecniche e dell'innovazione tecnologica;

- gli apporti straordinari ed urgenti di cui all'articolo 11 della Legge n. 49/87;

- il supporto alle iniziative di cooperazione realizzate dalle organizzazioni non governative.

Credito di aiuto

Al fine di rispondere alle necessità ed agli obiettivi di sviluppo del Vietnam, entrambe le Parti si impegneranno inoltre a realizzare progetti di sviluppo finanziati da crediti di aiuto concessi dalla Parte italiana alle condizioni più vantaggiose praticate dall'Italia.

Le modalità tecniche di attuazione, di utilizzazione e di rimborso di tali crediti saranno determinate dalle Convenzioni finanziarie che il "Mediocredito Centrale" sarà autorizzato dal Governo italiano, a firmare con la Banca Centrale del Viet Nam, agente in qualità di autorità competente per i mandati di pagamento per il finanziamento dei progetti stabiliti di comune accordo tra le due Parti.

Settori di intervento

Gli strumenti indicati in precedenza, saranno utilizzati nei seguenti settori prioritari:

- agricoltura, pesca e prodotti alimentari;

- infrastrutture di base, in particolare nel settore della idraulica, bonifica e conduzione di acque;

- telecomunicazioni e industrie elettriche ed elettroniche;

- sanità pubblica e prodotti farmaceutici;

- industria tessile e produzione di seta;

- industria mineraria;

- conceria.

Una prima lista indicativa dei progetti trattenuti per il finanziamento in questi settori è stato incluso nel processo-verbale della prima riunione della Commissione Mista italo-vietnamita svoltasi a Roma dal 16 al 18 maggio 1990. Questa lista è stata integrata in occasione della visita del Sotto Segretario di Stato agli Affari Esteri On. LENOCI ad Hanoi dal 28 al 30 Novembre 1990 con i progetti indicati nell'Annesso allegato.

Cooperazione multilaterale

Entrambe le Parti annetteranno particolare importanza alla cooperazione multilaterale anche per istituire un adeguato collegamento tra l' attività degli organismi multilaterali ed i progammi di cooperazione realizzati a livello bilaterale alfine di intraprendere attività che sarebbe difficile pianificare e realizzare su quest'ultimo piano.

Per questo motivo saranno favoriti gli interventi da realizzare con fondi di sviluppo in collaborazione con organismi ed istituti finanziari internazionali nonché con banche -internazionali di sviluppo, privilegiando i progetti destinati ai settori prioritari della cooperazione italo-vietnamita.

Società miste

Entrambe le Parti hanno sottolineato l'importanza di pervenire ad una cooperazione ampia e durevole in particolare per mezzo di un supporto all' attività di società miste con una particolare attenzione alle iniziative atte a promuovere lo sviluppo della piccola e media industria nei settori produttivi. Entrambe le Parti convengono dunque della necessità di attuare agevolazioni per incentivare la costituzione di tali società.

In particolare, la Parte italiana si dichiara disponibile a concedere ,in base alla normativa italiana sulla cooperazione, crediti agevolati alle imprese italiane, destinati al finanziamento parziale della loro quota di capitale a rischio in società miste realizzate con soci vietnamiti.

Aspetti finanziari

Al fine della realizzazione di questi progetti, la Parte italiana si impegna a porre a disposizione della Repubblica Socialista del Vietnam un ammontare di 160 miliardi di lire, di cui 120 come credito di aiuto, e 40 a titolo di dono.

Il presente Protocollo entra in vigore all'atto della sua firma e rimarrà valido fino all'esaurimento dei fondi erogati a titolo di credito d'aiuto e di dono, dalla Parte italiana.

Fatto ad Hanoi il 29 Novembre 1990 in doppio esemplare in lingua francese.

PER LA PARTE ITALIANA
CLAUDIO LENOCI
Sotto Segretario di Stato
agli Affari Esteri

Vice-presidente associato
del Comitato misto Vietnamita-Italiano

PER LA PARTE VIETNAMITA
DINH PHU DINH
Vice Ministro del Commercio

Vice-Presidente associato
del Comitato misto Italo-Vietnamita

ANNESSO

1. In considerazione di quanto convenuto in occasione della riunione della Commissione mista italo-vietnamita del 16 maggio 1990 ed a seguito di conversazioni svoltesi durante la visita del Sotto Segretario agli Affari Esteri Claudio LENOCI (28-30 Novembre 1990), entrambe le Parti hanno convenuto di considerare come atti ad essere eventualmente finanziati e realizzati anche i progetti inclusi nella seguente lista:

	Costo previsto in miliardi di lire italiane	
	Doni	Credito di aiuto
- Sfruttamento di cave e lavorazione del marmo	==	6,00
- Supporto tècnico alle concerie ed alla produzione di oggetti di cuoio	==	5,17
- Meccanizzazione agricola con piccoli motori a benzina	==	6,74
- Installazione di uno stabilimento per la produzione di tubature ad alta densità per usi agricoli e civili	0,50	3,00
- Supporto al programma nazionale di sviluppo della acquicoltura e della pesca (seconda fase)	2,80	==
- Progetto per le risaie	==	3,00
Sub totale	3,30	23,91
-"Commodity aid"	3,00	10,00
Totale	6,30	33,91

Dopo la necessaria valutazione tecnica ed economica, il finanziamento dei progetti tra quelli che sono stati identificati durante la Commissione mista e nella presente visita, non oltrepasserà l'ammontare globale dei finanziamenti posti a disposizione del Vietnam da parte dell'Italia per il periodo 1990-1992.

Questo ammontare, come comunicato dal Sotto Segretario di Stato agli Affari Esteri Claudio LENOCI, si attesta attualmente, a seguito della definizione della pianificazione generale dell'aiuto italiano allo sviluppo per il continente asiatico , a circà 160 miliardi di lire italiane.

La Parte vietnamita si impegna a fornire il prima possibile tutta la documentazione tecnica necessaria sui progetti convenuti affinchè la Parte italiana possa procedere alla valutazione tecnica ed economica relativa ed alla successiva approvazione da parte delle Autorità italiane competenti.

2. Entrambe le Parti hanno convenuto di dare la massima priorità allo sviluppo delle telecomunicazioni in Vietnam. In tale contesto, nel trasferimento di tecnologia si dovrà tener conto del montaggio del "telephone digital exchange" al fine di realizzare il progetto di telecomunicazioni tra Hanoi e Ho-Chi-Minhhville come convenuto.

Entrambe le Parti ipotizzeranno la possibilità di un finanziamento per questo progetto non appena vi saranno le risorse finanziarie necessarie.

3. Successivamente la Parte italiana ha informato che il 21 Novembre 1990, il Comitato Direttivo della Cooperazione Italiana ha dato parere favorevole alla iniziativa di appoggio al programma nazionale vietamita di sviluppo della pesca e dell'acquicoltura.

La Parte vietnamita, dopo aver espresso alle Autorità italiane il suo ringraziamento per la sollecita approvazione del progetto in questione, ha altresi' sottolineato l'importanza strategica, ai fini dello sviluppo, di questo settore economico nella sua interezza. A tal fine, si ritiene necessario prevedere una seconda fase al fine dell'integrazione di questo progetto,la quale consterà nel ripristino di alcuni battelli da pesca.

4. La Parte vietnamita sottolinea l'auspicio di poter ottenere un aiuto alla bilancia dei pagamenti al fine di alleviare le presenti difficoltà nell'approvigionamento dei beni materiali essenziali per lo sviluppo dell'industria e del settore agricolo.

La Parte italiana, nel considerare favorevolmente la richiesta vietnamita, esprime la sua disponibilità a fornire un "commodity aid" per un valore totale di 13 miliardi di lire dei quali 3 a titolo di dono e 10 a titolo di aiuto, ed esaminerà la possibilità di incrementare la quota del dono in questo ammontare in conformità con l'auspicio della Parte vietnamita. L'accordo relativo sarà stipulato in seguito, in base a proposte specifiche e dettagliate della Parte vietnamita.

Per parte italiana è stato precisato che il "commodity aid" dovrà essere destinato all'acquisto di prodotti di origine italiana che non siano nè voluttuari nè di consumo.

5. Nel considerare altre forme di cooperazione, la Parte Vietnamita ha chiesto alla Delegazione italiana di esaminare la possibilità di effettuare interventi anche nel settore della formazione professionale, in particolare nei settori della direzione d'impresa, bancaria e dell'Amministrazione pubblica.

La Parte italiana ha considerato favorevolmente la richiesta e si riserva la possibilità di valutare le modalità di un eventuale intervento in questo settore, possibilmente mediante l'invio in Vietnam di una missione tecnica ad hoc. La Parte italiana suggerisce la possibilità di un ampliamento di tale intervento tramite le attività di Organizzazioni italiane non governative.

6. Consapevoli dell'importanza della cooperazione triangolare con paesi terzi, entrambe le Parti hanno convenuto di mantenersi in contatto per approfondire ulteriormente questa possibilità, in vista di formulare specifiche proposte su programmi che potrebbero essere realizzati congiuntamente a paesi terzi, in particolar modo nel settore agro-industriale, in quello tessile, della pesca e della lavorazione del cuoio.

7. Circa la possibilità di una cooperazione triangolare con l'URSS, la Parte italiana ha riferito sul tenore dei colloqui che si sono recentemente svolti a Mosca. Entrambe le Parti si scambieranno informazioni che consentano di individuare mezzi idonei per il concretamento di questa possibilità.

8. La Parte italiana ha sottolineato che , ai fini di uno sviluppo armonioso della cooperazione e degli scambi commerciali tra i due Paesi ed in vista di assicurare una rapida esecuzione dei programmi convenuti, è essenziale poter far affidamento sulla massima disponibilità vietnamita - oltre alla attuazione dell'accordo di cooperazione tecnica del 18.5.1990 - per quanto riguarda i seguenti punti:

a) Procedura accelerata per il rilascio di visti di ingresso e e di lavoro;

b) Creazione di condizioni favorevoli agli spostamenti all'interno del paese degli uomini d'affari e dei tecnici italiani interessati ad operare nel Vietnam;

c) massimo contenimento dei costi di affitto degli immobili destinati ad uso abitativo o di ufficio, nonchè dei costi di fitto dei terreni da utilizzare per i fini suddetti;

d) allineamento di salari (per tutte le categorie) alle tariffe del mercato locale con pagamento diretto ai lavoratori.

La Parte vietnamita considera che questo aspetto è importante e si sforzerà di rispondere favorevolmente a questa richiesta.

9. La Parte italiana pone in rilievo il fatto che l' obiettivo principale dei crediti a basso tasso d'interesse in questione è di sviluppare l'industria e le opere sociali in Vietnam. Per questa ragione tali agevolazioni dovranno essere fornite a titolo preferenziale alle aziende ed agli organismi vietnamiti.

La Parte vietnamita si conformerà a questa raccomandazione trasferendo a sua volta detti crediti agli operatori vietnamiti a condizioni favorevoli. A questo proposito entrambe le Parti terranno le necessarie consultazioni.

10. La Parte vietnamita propone alla Parte italiana di dare considerazione anche al progetto relativo al supporto agli stabilimenti di juta esistenti.

Entrambe le Parti sottolineano altresi' l'importanza di sviluppare in particolar modo la cooperazione bilaterale nei seguenti settori: energia, trasporto, sanità.

11. Riguardo ai crediti preferenziali forniti nel 1980 e rilevati da "Mediocredito Centrale", la Parte vietnamita conferma tali crediti ed informa che la Banca di Stato del Vietnam ha preso contatti con la Parte italiana per risolvere la questione in maniera positiva.

12. La Parte italiana ringrazia le Autorità vietnamite della loro calorosa accoglienza e di tutte le cortesie ricevute durante la visita ad Hanoi del Sotto Segretario di Stato italiano agli Affari Esteri, On. Claudio LENOCI e della sua Delegazione.

La Parte Vietnamita apprezza grandemente la volontà di cooperazione manifestata dalla Parte italiana durante tutta la sua visita in Vietnam.

Fatto ad Hanoi il 29 Novembre 1990

208.

Bologna, 10 gennaio 1991

Accordo tra il Ministro dei trasporti della Repubblica italiana e il Ministro Federale dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria (istituzione uffici FF.SS. nelle stazioni di Innsbruck e Arnoldstein

(Entrata in vigore: 1° marzo 1991)

A C C O R D O

tra il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana e il Ministro Federale dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria

Il Ministro dei Trasporti della Repubblica Italiana ed il Ministro Federale dell'Economia Pubblica e dei Trasporti della Repubblica d'Austria, in applicazione dell'art. 2 comma 2 dell' "Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera" del 29 marzo 1974 emendato dagli Accordi di modifica del 27 agosto 1980 e del 12 settembre 1985 hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Nelle stazioni di Innsbruck Hauptbahnhof e di Arnoldstein sono istituiti uffici delle F.S. che effettuano le seguenti operazioni relative al servizio di allacciamento e di transito delle F.S.:

1. Nella stazione di Innsbruck Hauptbahnhof:

   la verifica tecnica, l'etichettamento e la scritturazione dei carri e degli attrezzi di carico nonché incombenze amministrativo-contabili concernenti i trasporti delle merci in transito;

2. Nella stazione di Arnoldstein:

   la verifica tecnica nel senso Nord-Sud nonché incombenze amministrativo-contabili concernenti i trasporti delle merci di transito.

Articolo 2

(1) Il presente Accordo entra in vigore nello stesso momento dell'entrata in vigore dell' "Accordo per la modifica dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera" del 12 settembre 1985.

(2) Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da ognuna delle parti contraenti per via diplomatica. La denuncia produce i suoi effetti sei mesi dopo che sia pervenuta presso la parte contraente.

La cessazione di validità dell' "Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria del 29 marzo 1974 per la regolamentazione del transito ferroviario di frontiera" emendato dagli Accordi di modifica del 27 agosto 1980 e del 12 settembre 1985 comporta altresì la cessazione del presente Accordo.

Fatto a ...Bologna... il ...10 gennaio 1991
in due esemplari uno in lingua italiana e l'altro in lingua tedesca facenti ugualmente fede.

Per il Ministro dei Trasporti
della Repubblica Italiana:
Carlo Bernini

Per il Ministro Federale
dell'Economia Pubblica e dei
Trasporti della Repubblica
d'Austria:
[illegible]

209.

Roma, 12 gennaio 1991

Memorandum italo-sovietico sul coordinamento dell'assistenza umanitaria d'urgenza in forma di doni

(Entrata in vigore: 12 gennaio 1991)

M E M O R A N D U M

sul coordinamento dell'assistenza
umanitaria d'urgenza in forma di doni

I rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri della Repubblica Italiana e dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, ispirandosi:

alle nuove possibilità di sviluppo della cooperazione italo-sovietica sulle basi rappresentate dal Trattato di amicizia e collaborazione, firmato a Roma il 18 novembre 1990,

- al desiderio italiano di voler manifestare una concreta solidarietà nei confronti dell'Unione Sovietica nel momento in cui essa vive la tappa difficile del processo della realizzazione delle riforme economiche e politiche nell'URSS,

- allo spirito delle decisioni del Consiglio Europeo (Roma, 14-15 dicembre 1990) di sostegno alle riforme nell'URSS,

hanno convenuto quanto segue:

1. Viene costituito, sulla base dell'art. 8 del Trattato di amicizia e collaborazione tra l'Italia e l'URSS, dai Governi sovietico e quello italiano, sotto l'egida dei rispettivi Ministeri degli Affari Esteri, un Gruppo di Lavoro misto per il coordinamento dell'assistenza umanitaria d'urgenza all'URSS in forma di doni da parte di privati e di Enti italiani pubblici e privati.

La composizione di tale Gruppo di Lavoro, in caso di necessità, potrà essere esteso a rappresentanti di altri Ministeri ed Enti dei due Paesi. Centri di contatto verranno attivati nei Ministeri e nelle Ambasciate delle rispettive Parti. Saranno date istruzioni ai rappresentanti diplomatici e consolari di ambo le Parti di concorrere con tutti i mezzi all'attività del Gruppo di Lavoro.

2. Il Gruppo di Lavoro è incaricato di determinare i contenuti di un Programma di assistenza umanitaria di emergenza all'URSS e di esercitare il coordinamento e monitoraggio sulla sua attuazione. Il Gruppo di Lavoro vigilerà al tempestivo inoltro ed alla distribuzione di prodotti donati da parte italiana, pubblica e privata.

Il Gruppo di Lavoro provvederà altresì a definire le priorità di parte sovietica (tipi di prodotti, quantità e tempi di consegna) ed i destinatari finali, ove necessario, nonchè a fare il punto sui tipi di beni che si intende donare da parte italiana.

Il Gruppo di Lavoro concorrerà alla soluzione tempestiva dei problemi amministrativi e doganali connessi al trasporto, anche in riferimento alla certificazione sanitaria, ed effettuerà ogni altro adempimento necessario ad un efficiente e soddisfacente svolgimento del Programma di assistenza.

3. Le Parti concordano che il trasporto rapido dei beni forniti nonchè la loro distribuzione debbano essere facilitati da misure concrete e miranti in particolare a:

- agevolare le procedure di rilascio dei visti d'ingresso gratuiti e, quando richiesto, consentire che gli invii dei beni siano accompagnati da personale degli Enti donatori;

- provvedere alla sistemazione in loco del personale;

- facilitare il ricevimento, la conservazione e la distribuzione finale dei beni ai destinatari;

- organizzare l'invio delle donazioni individuali in forma di spedizioni collettive.

La Parte italiana si dichiara disponibile a collaborare allo stoccaggio delle merci in Italia, nonchè a studiare forme per contribuire alle spese di trasporto quando necessario, con riferimento alle disposizioni previste dall'Accordo bilaterale nel campo della protezione civile, firmato a Roma il 30 novembre 1989, una volta che esso sia entrato in vigore.

4. Il Gruppo di Lavoro, che si riunirà a richiesta di una delle Parti, procederà ad una valutazione dell'andamento della collaborazione e porterà a conoscenza di tutti i soggetti interessati in entrambi i Paesi gli accordi raggiunti in questa sede.

La Parte sovietica fornirà dettagliate e tempestive notizie circa l'avvenuta distribuzione dei prodotti ai destinatari. La Parte italiana provvederà ad inoltrarle immediatamente ai donatori.

Fatto a Roma il 12 gennaio 1991, in lingua italiana e russa, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

210.

Roma, 12 gennaio 1991

Accordo finanziario italo-sovietico, effettuato mediante Scambio di Lettere, per il sostegno a breve termine della bilancia dei pagamenti dell'URSS per un importo in ECU equivalente a 2.200 miliardi di lire

(Entrata in vigore: 12 gennaio 1991)

Your Excellency,

further to the conversations held between a delegation of the Government of the Italian Republic and a delegation of the Government of the USSR, in which consideration was given to the subject of the Italian cooperation to the stability of the Soviet economy, I have the honour to confirm the following:

1. The Government of the Italian Republic undertakes to authorize the Italian Credit Institutions who shall so request to extend, individually or in a pool, eventually acting beyond their legal or statutory terms of reference, financial credits up to a maximum amount in ECU for the equivalent of Lit. 2.200 billion to be put at the disposal of the Government of the USSR acting as the Borrower through the Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR (Vnesheconombank).

1.a. The equivalent in ECU of the Italian Lire shall be determined on the basis of the average exchange rate calculated on the rates fixed at the closure of the stock exchanges of Rome and Milan on the date of the entering into force of Law 397/90.

1.b. The Borrower unconditionally undertakes to repay the drawn principal amount and pay interest and additional fees, in conformity with the respective financial conventions to be signed between the Italian Credit Institutions concerned and Vnesheconombank.

2. Out of the above mentioned amount of Lit. 2.200 billion, a maximum amount in ECU for the equivalent of Lit. 1.000 billion will be made available to the Government of the USSR through Vnesheconombank aimed at the settlement of the debts for principal and contractual interests (if any) due to Italian exporters by Soviet importers and not paid as of 18/11/1990 related to supplies of goods and services not covered by Italian State Insurance (SACE).

2.a. The two Parties will meet to decide on the use of residual funds (if any) - up to the allocated amount - that should result after the settlement of the debts due as of 18/11/1990.

2.b. The above mentioned global amount of a maximum of Lit. 1.000 billion will be provided for in financial conventions to be signed between the Credit Institutions concerned and Vnesheconombank.

His Excellency Ernst OBMINSKI
Deputy Minister of Foreign Affairs of the
Union of Soviet Socialist Republics

2.c. The Italian Party will provide the Soviet Party with progressive lists of maturities which Vnesheconombank will use as a basis to issue the relevant payment orders to the Italian Credit Institutions in favour of the Italian exporters concerned, as much as possible in chronological order of maturities.

Should any claim remain unsatisfied, the Parties will undertake specific consultations to discuss this issue.

2.d. The financial convention to be signed between the Credit Institutions concerned and the Vnesheconombank will provide for a reimbursement period of 4 equal and successive semi-annual instalments, the first one due on 1st July 1994 at the ultimate rate of interest prevailing on the market, inclusive of a fee not higher than the one established by decree of the Minister of Treasury for the exports carried out under Law 227/77.

3. The second credit in ECU for the equivalent of Lit. 1.200 billion, out of the overall amount of Lit. 2.200 billion extended to the Government of the USSR through Vnesheconombank, will be aimed at the support of the balance of payments of the USSR.

3.a. The above mentioned financial credit for the total amount of Lit. 1.200 billion will be the object of a financial convention to be signed between the Credit Institutions concerned and Vnesheconombank where the technical procedures connected with the utilization of the credit will be established.

3.b. The above mentioned financial conventions will provide for a reimbursement period of 6 equal and successive semi-annual instalments, the first one due on 1st July 1994 at the ultimate rate of interest prevailing on the market, inclusive of a fee not higher than the one established by Decree of The Minister of Treasury for the exports carried out under Law 227/77.

4. A State guarantee has been awarded on the credit facilities under paragraphs 2 and 3 by Law 397/90.

The present Agreement will come into force at the moment of the exchange of letters and will remain in force until all reimbursement for principal, interest and additional fees of the credits concerned will be completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing.

Yours very truly,

Rome, 12th January 1991

Your Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of Your letter of the same date, which has the following text:

"further to the conversations held between a delegation of the Government of the Italian Republic and a delegation of the Government of the USSR, in which consideration was given to the subject of the Italian cooperation to the stability of the Soviet economy, I have the honour to confirm the following:

1. The Government of the Italian Republic undertakes to authorize the Italian Credit Institutions who shall so request to extend, individually or in a pool, eventually acting beyond their legal or statutory terms of reference, financial credits up to a maximum amount in ECU for the equivalent of Lit. 2.200 billion to be put at the disposal of the Government of the USSR acting as the Borrower through the Bank for Foreign Economic Affairs of the USSR (Vnesheconombank).

1.a. The equivalent in ECU of the Italian Lire shall be determined on the basis of the average exchange rate calculated on the rates fixed at the closure of the stock exchanges of Rome and Milan on the date of the entering into force of Law 397/90.

1.b. The Borrower unconditionally undertakes to repay the drawn principal amount and pay interest and additional fees, in conformity with the respective financial conventions to be signed between the Italian Credit Institutions concerned and Vnesheconombank.

2. Out of the above mentioned amount of Lit. 2.200 billion, a maximum amount in ECU for the equivalent of Lit. 1.000 billion will be made available to the Government of the USSR through Vnesheconombank aimed at the settlement of the debts for principal and contractual interests (if any) due to Italian exporters by Soviet importers and not paid as of 18/11/1990 related to supplies of goods and services not covered by Italian State Insurance (SACE).

His Excellency Ambassador Raniero VANNI d'ARCHIRAFI
General Director for Economic Affairs of the
Italian Foreign Ministry

2.a. The two Parties will meet to decide on the use of residual funds (if any) - up to the allocated amount - that should result after the settlement of the debts due as of 18/11/1990.

2.b. The above mentioned global amount of a maximum of Lit. 1.000 billion will be provided for in financial conventions to be signed between the Credit Institutions concerned and Vnesheconombank.

2.c. The Italian Party will provide the Soviet Party with progressive lists of maturities which Vnesheconombank will use as a basis to issue the relevant payment orders to the Italian Credit Institutions in favour of the Italian exporters concerned, as much as possible in chronological order of maturities.

Should any claim remain unsatisfied, the Parties will undertake specific consultations to discuss this issue.

2.d. The financial convention to be signed between the Credit Institutions concerned and the Vnesheconombank will provide for a reimbursement period of 4 equal and successive semi-annual instalments, the first one due on 1st July 1994 at the ultimate rate of interest prevailing on the market, inclusive of a fee not higher than the one established by decree of the Minister of Treasury for the exports carried out under Law 227/77.

3. The second credit in ECU for the equivalent of Lit. 1.200 billion, out of the overall amount of Lit. 2.200 billion extended to the Government of the USSR through Vnesheconombank, will be aimed at the support of the balance of payments of the USSR.

3.a. The above mentioned financial credit for the total amount of Lit. 1.200 billion will be the object of a financial convention to be signed between the Credit Institutions concerned and Vnesheconombank where the technical procedures connected with the utilization of the credit will be established.

3.b. The above mentioned financial conventions will provide for a reimbursement period of 6 equal and successive semi-annual instalments, the first one due on 1st July 1994 at the ultimate rate of interest prevailing on the market, inclusive of a fee not higher than the one established by Decree of The Minister of Treasury for the exports carried out under Law 227/77.

4. A State guarantee has been awarded on the credit facilities under paragraphs 2 and 3 by Law 397/90.

The present Agreement will come into force at the moment of the exchange of letters and will remain in force until all reimbursement for principal, interest and additional fees of the credits concerned will be completed.

I should be obliged, Your Excellency, if you would confirm that your Government concurs with the foregoing."

I have the honour to confirm the agreement of my Government with its content.

Yours very truly,

Rome, 12th January 1991

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Eccellenza,

a seguito dei colloqui svoltisi tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana e una delegazione del Governo dell'URSS, durante i quali è stato preso in esame l'argomento della cooperazione - da parte italiana - alla stabilità dell'economia sovietica, ho l'onore di confermare quanto segue:

1. Il Governo della Repubblica Italiana si impegna ad autorizzare gli istituti di credito italiani che lo richiederanno ad accordare - individualmente o in un pool - eventualmente agendo oltre i propri termini di riferimento giuridici o prescritti dallo statuto, crediti finanziari per un importo massimo in ECU equivalente a 2200 miliardi di Lire, da mettere a disposizione del Governo dell'URSS agente in qualità di contraente del prestito tramite la Banca per il Commercio Estero dell'URSS (Vnesheconombank).

1.a. L'equivalente in ECU delle Lire Italiane sarà determinato in base al tasso di cambio medio calcolato secondo i tassi fissati alla chiusura delle Borse di Roma e di Milano alla data dell'entrata in vigore della legge 397/90.

1.b. Il contraente si impegna incondizionatamente a restituire l'importo del capitale prelevato, e a pagare altresì gli interessi ed eventuali altri oneri, in conformità alle rispettive convenzioni finanziarie che saranno firmate tra gli istituti di credito italiani interessati e la Vnesheconombank.

2. Sull'importo totale summenzionato di 2200 miliardi di Lire, un importo massimo in ECU equivalente a 1000 miliardi di Lire sarà messo a disposizione del Governo dell'URSS tramite la Vnesheconombank e sarà destinato al regolamento dei debiti per capitale ed interesse contrattuale (se ve ne saranno) che gli importatori sovietici devono agli esportatori italiani, non ancora pagati al 18/11/1990, relativi a forniture di beni e servizi non coperte dalla assicurazione statale italiana (SACE).

2.a. Le due Parti si incontreranno per decidere l'impiego dei fondi residui (qualora ve ne siano) - fino all'importo stanziato - che dovessero risultare dal regolamento dei debiti ancora da pagare al 18/11/1990.

S.E. Ernst OBMINSKI
Vice Ministro degli Affari Esteri
dell'Unione delle Repubbliche
Socialiste Sovietiche

2.b. L'importo totale summenzionato per un massimo di 1000 miliardi di Lire sarà fornito attraverso le convenzioni finanziarie che saranno firmate tra gli istituti di credito interessati e la Vnesheconombank.

2.c. La Parte italiana fornirà alla Parte sovietica le liste successive delle scadenze che la Vnesheconombank userà come base per emettere i relativi ordini di pagamento agli istituti di credito italiani a favore degli esportatori italiani interessati, per quanto possibile nell'ordine cronologico delle scadenze.
Qualora una richiesta di pagamento non venisse soddisfatta, le Parti intraprenderanno consultazioni specifiche per discutere questa questione.

2.d. La convenzione finanziaria che sarà firmata tra gli istituti di credito interessati e la Vnesheconombank prevederà un rimborso scaglionato in 4 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il primo luglio 1994 in base all'ultimo tasso d'interesse prevalente sul mercato comprensivo di un costo addizionale non superiore a quello stabilito per decreto del Ministero del Tesoro per le esportazioni ai sensi della legge 227/77.

3. Il secondo credito in ECU per un equivalente di 1200 miliardi di Lire, sull' importo complessivo di 2200 miliardi di Lire accordato al Governo dell'URSS tramite la Vnesheconombank, sarà destinato a sostenere la bilancia dei pagamenti dell'URSS.

3.a. Il credito finanziario summenzionato per un importo totale di 1200 miliardi di Lire sarà l'oggetto di una convenzione finanziaria che sarà firmata tra gli istituti di credito interessati e la Vnesheconombank e che stabilirà le modalità tecniche relative all'utilizzo del credito.

3.b. La convenzione finanziaria summenzionata prevederà un rimborso scaglionato in 6 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il primo luglio 1994 in base all'ultimo tasso d'interesse prevalente sul mercato comprensivo di un costo addizionale non superiore a quello stabilito per decreto del Ministro del Tesoro per le esportazioni ai sensi della legge 227/77.

4. Una garanzia dello Stato è stata concessa sulle facilitazioni di credito di cui ai paragrafi 2 e 3 della Legge 397/90.

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio di lettere e rimarrà in vigore fino a che non sarà stato completato l'intero rimborso dei crediti per quanto riguarda il capitale, gli interessi e gli oneri aggiuntivi.

Le sarei grato, Eccellenza, se Lei potesse confermarmi che il Suo Governo concorda con quanto detto.

Raniero VANNI d'ARCHIRAFI

Roma, 12 gennaio 1991

Eccellenza,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 12/1/91 del seguente tenore:

"a seguito dei colloqui svoltisi tra una delegazione del Governo della Repubblica Italiana e una delegazione del Governo dell'URSS, durante i quali è stato preso in esame l'argomento della cooperazione - da parte italiana - alla stabilità dell'economia sovietica, ho l'onore di confermare quanto segue:

1. Il Governo della Repubblica Italiana si impegna ad autorizzare gli istituti di credito italiani che lo richiederanno ad accordare - individualmente o in un pool - eventualmente agendo oltre i propri termini di riferimento giuridici o prescritti dallo statuto, crediti finanziari per un importo massimo in ECU equivalente a 2200 miliardi di Lire, da mettere a disposizione del Governo dell'URSS agente in qualità di contraente del prestito tramite la Banca per il Commercio Estero dell'URSS (Vnesheconombank).

1.a. L'equivalente in ECU delle Lire Italiane sarà determinato in base al tasso di cambio medio calcolato secondo i tassi fissati alla chiusura delle Borse di Roma e di Milano alla data dell'entrata in vigore della legge 397/90.

1.b. Il contraente si impegna incondizionatamente a restituire l'importo del capitale prelevato, e a pagare altresì gli interessi ed eventuali altri oneri, in conformità alle rispettive convenzioni finanziarie che saranno firmate tra gli istituti di credito italiani interessati e la Vnesheconombank.

2. Sull'importo totale summenzionato di 2200 miliardi di Lire, un importo massimo in ECU equivalente a 1000 miliardi di Lire sarà messo a disposizione del Governo dell'URSS tramite la Vnesheconombank e sarà destinato al regolamento dei debiti per capitale ed interesse contrattuale (se ve ne saranno) che gli importatori sovietici devono agli esportatori italiani, non ancora pagati al 18/11/1990, relativi a forniture di beni e servizi non coperte dalla assicurazione statale italiana (SACE).

2.a. Le due Parti si incontreranno per decidere l'impiego dei fondi residui (qualora ve ne siano) - fino all'importo stanziato - che dovessero risultare dal regolamento dei debiti ancora da pagare al 18/11/1990.

2.b. L'importo totale summenzionato per un massimo di 1000 miliardi di Lire sarà fornito attraverso le convenzioni finanziarie che saranno firmate tra gli istituti di credito interessati e la Vnesheconombank.

2.c. La Parte italiana fornirà alla Parte sovietica le liste successive delle scadenze che la Vnesheconombank userà come base per emettere i relativi ordini di pagamento agli istituti di credito italiani a favore degli esportatori italiani interessati, per quanto possibile nell'ordine cronologico delle scadenze.
Qualora una richiesta di pagamento non venisse soddisfatta, le Parti intraprenderanno consultazioni specifiche per discutere questa questione.

2.d. La convenzione finanziaria che sarà firmata tra gli istituti di credito interessati e la Vnesheconombank prevederà un rimborso scaglionato in 4 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il primo luglio 1994 in base all'ultimo tasso d'interesse prevalente sul mercato comprensivo di un costo addizionale non superiore a quello stabilito per decreto del Ministero del Tesoro per le esportazioni ai sensi della legge 227/77.

3. Il secondo credito in ECU per un equivalente di 1200 miliardi di Lire, sull' importo complessivo di 2200 miliardi di Lire accordato al Governo dell'URSS tramite la Vnesheconombank, sarà destinato a sostenere la bilancia dei pagamenti dell'URSS.

3.a. Il credito finanziario summenzionato per un importo totale di 1200 miliardi di Lire sarà l'oggetto di una convenzione finanziaria che sarà firmata tra gli istituti di credito interessati e la Vnesheconombank e che stabilirà le modalità tecniche relative all'utilizzo del credito.

3.b. La convenzione finanziaria summenzionata prevederà un rimborso scaglionato in 6 rate semestrali uguali e successive, la prima delle quali scadrà il primo luglio 1994 in base all'ultimo tasso d'interesse prevalente sul mercato comprensivo di un costo addizionale non superiore a quello stabilito per decreto del Ministro del Tesoro per le esportazioni ai sensi della legge 227/77.

4. Una garanzia dello Stato è stata concessa sulle facilitazioni di credito di cui ai paragrafi 2 e 3 della Legge 397/90.

Il presente Accordo entrerà in vigore al momento dello scambio di lettere e rimarrà in vigore fino a che non sarà stato completato l'intero rimborso dei crediti per quanto riguarda il capitale, gli interessi e gli oneri aggiuntivi.

Le sarei grato, Eccellenza, se Lei potesse confermarmi che il Suo Governo concorda con quanto detto".

Ho l'onore di confermare l'assenso del mio Governo sul contenuto della presente lettera.

Ernst OBMINSKI

Roma, 12 gennaio 1991

211.

Roma, 21 gennaio 1991

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica greca per l'uso di stazioni di radioamatori

(Entrata in vigore: 21 gennaio 1991)

ACCORDO TRA L'ITALIA E LA GRECIA PER L'USO DI STAZIONI DI RADIOAMATORE

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica greca, in conformità a quanto disposto dall'art.32 del Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni, -edizione Ginevra 1982- hanno convenuto di concludere il presente accordo, che consente ai cittadini greci in Italia ed ai cittadini italiani in Grecia, l'impiego di stazioni di radioamatore alle condizioni di cui ai seguenti paragrafi:

1) Il cittadino munito di concessione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore rilasciata dal Governo del proprio Paese, che soggiorni nell'altro Paese per un periodo inferiore ad un anno, può ottenere dal Governo del Paese in cui soggiorna, la concessione temporanea ad impiegare la stazione di radioamatore, per la durata massima di tre mesi, eventualmente rinnovabile.

2) Il cittadino munito della concessione di cui al paragrafo 1 che soggiorna nell'altro Paese per un periodo superiore ad un anno, può essere abilitato all'uso della stazione di radioamatore ed ottenere dal Governo del Paese in cui soggiorna, la concessione corrispondente a quella di cui è titolare nel proprio paese e l'assegnazione del relativo nominativo.
Al rientro nel Paese di appartenenza l'intestatario della concessione deve restituire il relativo titolo all'autorità che l'ha rilasciato.

3) Il cittadino che soggiorna per un periodo superiore ad un anno nell'altro Paese e che non sia abilitato all'uso di stazione di radioamatore, ma che desideri svolgere attività radiantistica,

può ottenere l'abilitazione all'esercizio della stazione secondo le norme stabilite dal governo di quel paese per i propri cittadini.

4) Sui documenti relativi alla concessione temporanea ed a quella definitiva, di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente accordo, sono espressamente indicate la potenza massima nonché le frequenze consentite per l'esercizio della stazione.

5) La competente autorità amministrativa di ciascuno Stato si riserva la facoltà di stabilire ogni altra condizione sia tecnica che amministrativa, ivi compreso il pagamento di un canone, nonché di esercitare il diritto di revoca durante l'intero periodo di durata della concessione.

6) In caso di infrazione al Regolamento Internazionale delle Radiocomunicazioni ed alle norme che disciplinano la materia in ciascun Paese sono applicate nei confronti dei tresgressori, da parte dell'Amministrazione che ha rilasciato il titolo, le sanzioni previste in campo nazionale ed internazionale.

7) L'accordo entrerà in vigore all'atto della firma e potrà essere revocato mediante preavviso di sei mesi, per iscritto.

Fatto a Roma il 21 Gen '91, in doppio originale, in lingua italiana, greca ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.

Per il Governo della Repubblica Italiana	Per il Governo della Repubblica Greca
[firma]	[firma]

212.

Bruxelles, 22 gennaio 1991

Memorandum d'Intesa tra il Direttore Generale dell'Agenzia CIS della Nato e il Rappresentante Permanente italiano presso la Nato per la costituzione dell'Ufficio di Esperti nazionali italiani

(Entrata in vigore: 22 gennaio 1991)

N.B. — Questo Memorandum sostituisce ogni altra precedente intesa.

MEMORANDUM OF AGREEMENT
BETWEEN
THE DIRECTOR GENERAL OF THE NATO CIS AGENCY
AND
THE ITALIAN PERMANENT REPRESENTATIVE TO NATO
FOR
THE ITALIAN NATIONAL EXPERT OFFICE

INTRODUCTION

1. Expert assistance from various Nations was provided to the NATO Integrated Communications Systems Management Agency (NICSMA) from its inception. With the evolution of NICSMA into the NATO CIS Agency (NACISA) and the wider responsibilities of the Agency under its new Charter, there is a need to update the arrangements under which the National Experts are provided and establish a framework for any new arrangements that are made with Nations wishing to contribute Expert assistance.

GENERAL

2. This Memorandum of Agreement governs the establishment of the IT National Expert (NATEX IT) Office at NACISA.

DIRECTIVE

3. An IT National Expert Office is established at Brussels, Belgium, utilising office space and other support services (as later specified herein) provided by the NACISA.

4. An IT National Expert is accredited to the NATO CIS Agency.

OBJECTIVE

5. The objective of the IT National Expert Office is to assist NACISA in its Planning and Engineering activities, particularly as they affect the overall technical and functional system integrity of NATO Communications and Information Systems and especially in relation to how these activities may affect the technical and functional development of IT National Systems and their interoperability.

SCOPE OF WORK (General)

6. Consistent with the stated objectives, the IT National Expert Office will be responsible for:

(a) executing tasks for NACISA in support of its System Planning and Engineering activities, by agreement;

(b) providing general technical support to NACISA where the NATEX has a particular expertise;

(c) reporting to IT Delegation and national responsible authorities as required and appraising it of the NATO perspective to CIS projects;

(d) supporting NACISA with at least fifty percent of the National Experts' time on tasks as defined by the Agency.

WORK PROGRAMME AREAS

7. The Work Programme Areas of the IT National Expert Office will extend across the broad range of Communications and Information Systems consistent with the intent for overall harmonisation of NATO and national systems capabilities and plans, and to the extent to which resources will allow. Identification of specific task areas the IT National Expert Office will work will be developed in an individual task list. This list will be reviewed and amended annually with mutual agreement between the Chief, IT National Expert Office and the sponsor Division, with the concurrence of the Director General NACISA and Italian responsible authority.

POLICY

8. The following general policy guidelines apply:

(a) All personnel assigned will be under the administrative control of the parent nation's appropriate national body. While performing work from the agreed tasks list, at NACISA, National Experts will be under the functional responsibility of the Director General, NACISA, or his designated representative.

(b) The duration of tenure of resident personnel will be for a minimum of one year but normally for three to five years.

(c) NACISA will provide guidance and orientation briefings for attached personnel upon arrival consistent with those provided for all newcomers. NACISA may provide any necessary training of a specific NATO nature to effect the satisfactory accomplishment of the objectives of this MOA.

(d) Documentation prepared by the National Expert and approved by NACISA will be made available to all nations participating in the NATO CIS programme subject to the applicable security regulations. NACISA recognises that National Expert provided under this programme, is not accredited in order to express official views, or to give approval or disapproval to NACISA reports, etc. on behalf of their nations.

(e) While assigned to NACISA, the National Expert will be expected to abide by the NACISA work schedules, in accordance with existing' procedures/arrangements.

(f) Where a conflict of priorities is detected between different NACISA tasks, the IT National Expert will draw the NACISA parties' attention to the problem and request that NACISA defines the relative priorities. Where a conflict of priorities arises between tasks assigned by national authorities and those given by NACISA, the IT National Expert should assign the most expeditious priority, or, exceptionally, refer the conflict to his national responsible authority for advice and resolution at a higher level.

ORGANISATION (MANAGEMENT)

9. The IT National Expert Office will report to the Italian Delegation to NATO which will co-ordinate with other IT authorities as required. The IT National Expert Office will work directly with NACISA on mutual planning and engineering matters. Dealings with the other national bodies to resolve interoperability problems with NATO CIS systems will be accomplished in conjunction with NACISA personnel.

10. Since the nature of support to NACISA under this Memorandum primarily involves system issues - system planning, architecture, integrity and standards, the NACISA Division responsible for such issues i.e. C3 Architecture and Plans Division will act as "sponsor" to the IT National Expert Office in the administration of the NACISA responsibilities under this Memorandum.

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

11. The parent nation, through its national concerned body, will be responsible for all pay and allowances for their personnel, to include travel and other associated moving expenses on initial assignment and upon termination of the attachment. Expenses to gain expertise and to maintain qualifications are the responsibility of the parent nation. The Italian appropriate bodies concerned will cover the aforementioned costs through their own pertinent budgets.

12. The parent nation will be responsible for all arrangements related to privileges and immunities, if consistent with the pertinent provision of the agreement on the status of North Atlantic Treaty Organization, national representatives and international staff signed in Ottawa on 20 September 1951.

13. The parent nation will provide the required security clearance (COSMIC TOP SECRET), prior to arrival of personnel, to permit processing by the NACISA Security Office and the issue of identification credentials. All other credentials must be obtained by/through the parent nation.

14. NACISA will provide required office space and housecleaning services consistent with that provided for its own personnel. For this purpose the Senior member of the National Experts is equivalent to A5 and all other National Experts are treated as A4. Where there is only one NATEX for a particular Nation he will be authorised an individual office.

15. NACISA will provide the necessary administrative support consistent with the prime objective of the National Experts Office in the NACISA tasks that it works on. Any additional administrative support will be provided by the parent nation.

16. The Director General NACISA authorises payment of travel and per diem costs in accordance with NATO Regulations of Civilian Personnel for National Experts to travel on NACISA business within the NATO area. For this purpose the National Experts are treated equivalent to A4 grades.

17. All long distance telephone calls, utilising NACISA provided facilities, for accomplishment of their NACISA duties, will be placed in accordance with NACISA Administrative policy. The IVSN should be used to the maximum extent possible.

18. Requests for leave and detachment on national duty will be in accordance with existing national procedures. Approval of such requests and duty will take account of NACISA tasking commitments on the Office so that their impact is minimised. Leave periods should be reported to the NACISA sponsor Division.

SECURITY OF INFORMATION

19. National Expert personnel shall be subject to the same Security Regulations as are in force for NACISA staff and shall adhere to the Security Instructions which are promulgated within the Agency.

20. Documentation will be provided to the National Expert on areas in which the office works and on a need to know basis. Access cannot be given to staff-in-confidence information. When access is given to sensitive information either by NACISA to a National Expert or vice versa, any restriction on the dissemination of that information shall be defined by the releasing party and observed by the receiving party.

21. Where nationally sensitive or caveated materials are held by the National Expert Office, it is the responsibility of the Parent Nation's Security Authority to ensure that such material is adequately protected.

TERMINATION/AMENDMENT/EXTENSION

22. This Memorandum of Agreement will be signed by the Italian Delegation to the North Atlantic Treaty Organization on behalf of all Italian appropriate bodies, which intend to avail themselves of the provision of this memorandum and will remain in force for a period of five years. Unless either party uses the procedures laid down in paragraph 23, the renewal will be silent.

23. This Memorandum of Agreement may be terminated by either party thereto by providing written notice to the other at least 12 months prior to the termination date. Where amendment is proposed, adequate time shall be allowed prior to the intended effective date to enable negotiated agreement and signature of a new Issue of this Memorandum of Agreement which will then supersede this current Issue in its entirety.

SIGNATURE

24. This Memorandum of Agreement, which supersedes all previous arrangements, enters into force upon the date of last issue.

For NACISO
Director General
NATO CIS AGENCY

D.M. Eckersley-Maslin

Date: 22 Jan 91.

For the Italian concerned Bodies
Italian Permanent Representative

F. Paolo Fulci

S.E. Ambassasor Fulci

Date: 22 Jan 91

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA CIS DELLA NATO E IL RAPPRESENTANTE PERMANENTE ITALIANO PRESSO LA NATO PER L'UFFICIO NAZIONALE DI ESPERTI ITALIANI

INTRODUZIONE

1. Da parte di varie Nazioni è stata fornita assistenza a livello di esperti all'Agenzia della NATO per la gestione integrata dei sistemi di comunicazione (NICSMA) fin dalla sua nascita. Con l'evoluzione della NICSMA, che è diventata l'Agenzia CIS della NATO (NACISA), e con le maggiori responsabilità dell'Agenzia ai sensi del suo nuovo Statuto, vi è la necessità di aggiornare le intese in base alle quali vengono forniti gli esperti nazionali, nonchè di stabilire le modalità che devono regolare nuove eventuali intese raggiunte con le Nazioni desiderose di fornire assistenza a livello di esperti.

GENERALE

2. Il presente Memorandum d'Intesa regola la creazione dell' Ufficio IT di esperti nazionali (NATEX IT) presso la NACISA.

DIRETTIVA

3. Un Ufficio di esperti nazionali IT viene stabilito a Bruxelles, Belgio, utilizzando uffici e altre strutture logistiche (qui di seguito specificate) fornite dalla NACISA.

4. Un esperto nazionale IT viene accreditato presso l'Agenzia CIS della NATO.

OBIETTIVO

5. L obiettivo dell'Ufficio di esperti nazionali IT è quello di assistere la NACISA nelle sue attività di programmazione e di realizzazione, in particolar modo quelle che riguardano direttamente l'integrità complessiva - tecnica e funzionale - dei sistemi di comunicazione e di informazione della NATO, e specialmente in relazione a come dette attività possono influenzare lo sviluppo tecnico e funzionale dei sistemi nazionali IT e la loro interoperabilità.

PORTATA DELLE ATTIVITA' (Generale)

6. In conformità agli obiettivi dichiarati, l'Ufficio di esperti nazionali IT sarà responsabile di:

(a) espletare compiti per la NACISA in sostegno delle sue attività di programmazione e di realizzazione dei sistemi, previo accordo;

(b) fornire un supporto tecnico generale alla NACISA laddove il NATEX abbia una particolare esperienza;

(c) relazionare alla Delegazione IT e alle autorità nazionali responsabili così come richiesto circa la posizione della NATO rispetto ai progetti del CIS;

(d) dedicare alla NACISA al meno il 50% del tempo degli esperti nazionali per quanto concerne i compiti stabiliti dall'Agenzia.

SETTORI DEI PROGRAMMI DI LAVORO

7. I settori dei programmi di lavoro dell'Ufficio di esperti nazionali IT copriranno una vasta area di sistemi di comunicazione e di informazione, al fine di ottenere una complessiva armonizzazione delle potenzialità e dei programmi sia della NATO che nazionali, nella misura consentita dalle risorse disponibili. L'identificazione dei settori specifici dei compiti assegnati all'Ufficio di esperti nazionali IT verrà sviluppata in una lista individuale di compiti. Detta lista sarà rivista e modificata annualmente previo accordo reciproco tra il Direttore, l'Ufficio di Esperti Nazionali IT e la Divisione sponsor, con la collaborazione del Direttore Generale della NACISA e dell' autorità competente italiana.

PRASSI

8. Verrà applicata la seguente prassi:

(a) Tutto il personale assegnato sarà sotto il controllo amministrativo dell'organo nazionale competente della Nazione genitore. Durante l'espletamento - presso la NACISA - dei compiti indicati nella lista concordata delle mansioni, gli Esperti Nazionali saranno sotto la responsabilità funzionale del Direttore Generale, della NACISA o del suo rappresentante designato.

(b) La durata dell'incarico del presonale residente sarà come minimo di un anno, ma normalmente oscillerà dai tre ai cinque anni.

(c) La NACISA organizzerà un sistema di orientamento e di informazioni per il personale assegnato conforme a quello fornito a tutti i nuovi venuti. La NACISA potrà fornire un eventuale addestramento necessario strettamente afferente

alla NATO per la soddisfacente realizzazione dei fini del presente Memorandum d'Intesa.

(d) La documentazione preparata dall'Esperto Nazionale e approvata dalla NACISA verrà messa a disposizione di tutte le Nazioni partecipanti al programma CIS NATO, fatte salve le norme di sicurezza vigenti. La NACISA riconosce che l'Esperto Nazionale fornito ai sensi del presente programma non è accreditato per esprimere alcuna posizione ufficiale, nè per approvare o disapprovare i rapporti stilati dalla NACISA a nome della propria Nazione.

(e) Durante il periodo di assegnazione alla NACISA, l'Esperto Nazionale dovrà ottemperare alle modalità di lavoro della NACISA, in conformità alle procedure/intese vigenti.

(f) Laddove venga individuato un conflitto di priorità tra incarichi diversi della NACISA, l'Esperto Nazionale IT attirerà l'attenzione delle Parti alla NACISA sul problema, e chiederà alla NACISA medesima di definire le relative priorità. Laddove sorga un conflitto di priorità tra gli incarichi assegnati dalle autorità nazionali e quelli assegnati dalla NACISA, l'Esperto Nazionale IT dovrà assegnare la priorità più urgente o, in via del tutto eccezionale, rimandare la contreversia alla propria autorità nazionale competente con potere decisionale a più alto livello.

ORGANIZZAZIONE (GESTIONE)

9. L'Ufficio dell'Esperto Nazionale IT relazionerà alla Delegazione Italiana presso la NATO, che si coordinerà con le altre autorità IT se necessario. L'Ufficio dell'Esperto Nazionale IT lavorerà direttamente con la NACISA per quanto riguarda la programmazione reciproca e i problemi di realizzazione. Le intese con gli altri organi nazionali per risolvere i problemi di interoperabilità con i sistemi NATO CIS verranno raggiunte in collaborazione con il personale della NACISA.

10. Poichè la natura di supporto alla NACISA ai sensi del presente Memorandum riguarda soprattutto questioni relative ai sistemi programmazione, architettura, integrità e standard - , la Divisione della NACISA responsabile per dette questioni (ad esempio C3, Divisione Architettura e Programmi) agirà come "sponsor" all'Ufficio di Esperti Nazionali IT nell'amministrazione delle mansioni della NACISA a sensi del presente Memorandum.

INTESE AMMINISTRATIVE

11. La Nazione genitore, attraverso il suo organo nazionale competente, avrà la competenza per quanto concerne le retribuzioni e le indennità del proprio personale, incluse le spese di viaggio ed altre spese di spostamento sia al momento dell'assegnazione iniziale che al termine

dell'incarico. Le spese per i programmi di addestramento e perfezionamento sono altresì a carico della Nazione genitore. Gli organi italiani competenti copriranno i suddetti costi con i rispettivi bilanci.

12. La Nazione genitore sarà responsabile di tutte le intese relative ai privilegi e alle immunità, se conformi alle relative disposizioni dell'accordo sullo status dell'Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord che i rappresentanti - nazionali e delle altre Nazioni - firmarono a Ottawa il 20 settembre 1951.

13. La nazione genitore fornirà il necessario nulla-osta di sicurezza (COSMIC TOP SECRET) prima dell'arrivo del personale per consentire all'Ufficio di Sicurezza della NACISA di esaminare le credenziali di identificazione.Tutte le altre credenziali devono essere ottenute da/tramite la nazione genitore.

14. La NACISA fornirà gli uffici e i servizi di manutenzione in conformità a quelli forniti al proprio personale. A tal fine il funzionario con grado più alto tra gli esperti nazionali è equiparato a A5, mentre tutti gli altri esperti nazionali sono trattati come A4. Laddove esista solo un NATEX per una particolare Nazione, gli sarà assegnato un ufficio individuale.

15. La NACISA fornirà il necessario supporto amministrativo in conformità all'obiettivo primario dell'Ufficio di Esperti Nazionali per quanto riguarda le mansioni della NACISA alle quali l'Ufficio stesso è assegnato. Ogni ulteriore supporto amministrativo sarà fornito dalla nazione genitore.

16. Il Direttore Generale della NACISA autorizza il pagamento delle spese di viaggio e delle spese giornaliere (in linea con i Regolamenti del Personale Civile della NATO) agli Esperti Nazionali che devono spostarsi entro l'area NATO per espletare i compiti asseganti dalla NACISA. A tal fine gli Esperti Nazionali sono trattati come A4.

17. Tutte le telefonate internazionali fatte con le strutture della NACISA e per l'espletamento dei compiti assegnati dalla NACISA saranno regolate dalla prassi amministrativa della NACISA, medesima. L'IVSN andrebbe utilizzato nella massima misura possibile.

18. Le richieste di permessi e di distacchi d'ufficio saranno conformi alle procedure nazionali vigenti. L'approvazione di tali richieste terrà conto delle esigenze della NACISA nei confronti dell'Ufficio, in modo tale da minimizzarne l'impatto. I periodi di assenza vanno riferiti alla Divisione sponsor della NACISA.

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

19. Gli esperti nazionali saranno soggetti alle stesse norme di sicurezza vigenti per il personale della NACISA e

ottempereranno alle Istruzioni di Sicurezza promulgate nell'ambito dell'Agenzia.

20. Agli Esperti Nazionali verrà fornita la documentazione su quei settori oggetto delle attività dell'Ufficio. Non può essere consentito l'accesso alle informazioni confidenziali. Qualora l'accesso ad informazioni riservate venga fornito dalla NACISA ad un esperto nazionale o vice versa, ogni eventuale restrizione sulla diffusione di dette informazioni sarà definita dalla Parte inviante e rispettata dalla Parte ricevente.

21. Laddove materiali relativi alla sicurezza nazionale siano in possesso dell'Ufficio di Esperti Nazionali, è responsabilità dell'Autorità di Sicurezza della Nazione genitore assicurarsi che detti materiali siano adeguatamente protetti.

DENUNCIA/EMENDAMENTO/PROROGA

22. Il presente Memorandum d'Intesa sarà firmato dalla Delegazione Italiana presso l'Organizzazione del Trattato Atlantico del Nord a nome delle autorità italiane competenti che intendono avvalersi delle disposizioni contenute nel Memorandum stesso, e rimarrà in vigore per un periodo di cinque anni. A meno che una delle Parti non si avvalga della procedura di cui al paragrafo 23, il rinnovo sarà tacito.

23. Il presente Memorandum d'Intesa può essere denunciato da una delle Parti previa notifica scritta all'altra Parte almeno 12 mesi prima della data di scadenza. Qualora venga proposto un emendamento, verrà consentito un periodo di tempo adeguato prima della data effettiva dell'entrata in vigore, al fine di consentire un accordo negoziato e la firma di un nuovo testo del presente Memorandum d'Intesa, che rimpiazzerà l'attuale nella sua interezza.

FIRMA

24. Il presente Memorandum d'Intesa, che annulla ogni altra precedente intesa, entra in vigore alla data di stesura dell'ultimo testo.

Per NACISO Direttore Generale AGENZIA CIS NATO	Per gli organi Italiani competenti Rappresentante Italiano Permanente
D.M. Eckersley-Maslin	S.E. Ambasciatore Fulci

Data: 22 gennaio 1991

213.

Roma, 28 gennaio 1991

Accordo tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovute all'attività dell'uomo

(Entrata in vigore: 28 gennaio 1991)

ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA IN MATERIA DI ASSISTENZA IN CASO DI GRAVI EMERGENZE DETERMINATE DA EVENTI NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITA' DELL'UOMO.

La Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta e, per essi, rispettivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e la Cancelleria Magistrale, nel quadro dei rapporti di amicizia e di cooperazione tra loro esistenti e nell'intento di sviluppare tali rapporti;

consapevoli dei rischi di gravi emergenze determinate da eventi naturali o dovuti all'attività dell'uomo che incombono in ogni paese;

convinti della necessità che venga fornita, nella misura del possibile, assistenza al verificarsi di detti rischi;

visto lo scambio di note dell'11 gennaio 1960 tra la Repubblica italiana e il Sovrano Militare Ordine di Malta per quanto attiene la regolamentazione dei rapporti tra le controparti;

convinti pertanto che la conclusione del presente Accordo agevoli l'adempimento dei compiti istituzionali, rispettivamente, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile e della Cancelleria Magistrale;

convinti dei positivi risultati che, nell'interesse delle popolazioni colpite, possano derivare da una coordinata interrelazione di attività e di iniziative;

convengono quanto segue:

Art. 1

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile l'autorità competente è il Ministro per il coordinamento della Protezione Civile; per il Sovrano Militare Ordine di Malta è il Gran Cancelliere.

Art. 2

In caso di grave emergenza determinata da eventi naturali o dovuta all'attività dell'uomo che si verifichi sul territorio italiano, la cui dimensione implichi interventi di assistenza a carattere eccezionale, su richiesta del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile, il Sovrano Militare Ordine di Malta fornirà, tramite le proprie strutture internazionali, nella misura che riterrà possibile e disponibile in quel momento, la sua assistenza.

Art. 3

In caso di grave emergenza determinata da eventi naturali o dovuta all'attività dell'uomo che si verifichi in un paese terzo e, in conseguenza del quale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile intenda intervenire, questa, su richiesta del Gran Cancelliere, metterà a disposizione del Sovrano Militare Ordine di Malta, per gli interventi melitensi in favore di tale paese, le strutture inviate nella zona del disastro, nonchè i mezzi di trasporto, compatibilmente con le scelte relative alle esigenze della propria azione di aiuto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile, compatibilmente con le proprie esigenze di uso, metterà altresì a disposizione del Sovrano Militare Ordine di Malta, su richiesta del Gran Cancelliere, le strutture del Centro Polifunzionale di Castelnuovo di Porto per le attività melitensi connesse all'assistenza di Protezione Civile.

Art. 4

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli verranno regolamentate in via esecutiva da specifici scambi di note e troveranno attuazione nel contesto delle disponibilità ordinarie di bilancio e/o di eventuali altre disponibilità previste per legge.

Art. 5

Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo, che non siano state risolte di comune intesa dalle rispettive autorità competenti, saranno regolate per via diplomatica.

Art. 6

Il presente Accordo entra in vigore all'atto della firma ed è di durata illimitata.

Esso è redatto in duplice copia.

Ciascuna controparte potrà, in ogni momento, denunciarlo e tale denuncia avrà effetto sei mesi dopo la data della sua notifica.

Per il Governo italiano

Per il Governo del Sovrano Militare Ordine di Malta

Sottoscritto all'Ambasciata d'Italia presso il Sovrano Militare Ordine di Malta il 28 gennaio 1991.

214.

New Delhi, 28 gennaio 13 febbraio 1991

Accordo tra Italia e India effettuato mediante Scambio di Note, che modifica il MOV relativo al Progetto per la realizzazione di un Centro Polivalente di formazione professionale

(Entrata in vigore: 13 febbraio 1991)

January 28, 1991

No. 0401 /41

NOTE VERBALE

The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of External Affairs and with reference to a request forwarded by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, proposing two amendments to the Memorandum of Understanding in existence between the Government of Italy and the Government of India concerning "The Project for the realization of a Multipurpose Professional Training Centre in New Delhi" has the honour to state that the competent Italian authorities have approved the texts of the two amendments proposed which read as follows:

Art. 4.2.

The sentence "the overall equipment shall be shipped CIF Bombay" is amended to read as "the overall equipment shall be shipped CIF Bombay/Delhi".

Article 5.3

The sentence "as soon as the equipment will arrive in Bombay the Indian party will provide for the custom clearance in Bombay and transportationm to Delhi, including the cost of labour, and other necessary costs" is amended to read as "as soon as the equipment will arrive in Bombay/Delhi the Indian party will provide for custom clearance in Bombay/Delhi and the transportation to the project site at Delhi including the cost of labour and all the other necessary costs".

The Embassy further has the honour to state that the Ambassador of Italy to India, H.E. Mr. Gabriele Menegatti, has been empowered by the Italian Government to sign the Exchange of Notes for the coming into effect of the two above Amendments and that this Note and the reply from the Indian side shall constitute such Exchange of Notes.

Copy of this Note is being sent to the Ministry of Finance for their kind information and perusal.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to renew to the Ministry of External Affairs the assurances of its highest consideration.

The Ministry of External Affairs
Government of India
South Block
New Delhi

तार-इकोफेयर्स
TELEGRAMS-ECOFAIRS

संख्या No. 11(2)EEC-IV/85(Italy)
भारत सरकार Government of India
वित्त मंत्रालय Ministry of Finance
(आर्थिक कार्य विभाग) (Department of Economic Affairs)

नई दिल्ली /New Delhi, ______

NOTE VERBALE

The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance of the Government of India presents its compliments to the Embassy of Italy, New Delhi and has the honour to refer to Italians Embassy's Note Verbale No.0401/41 dated 28.1.1991 which reads as follows:

"The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of External Affairs and with reference to a request forwarded by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance proposing two amendments to the Memorandum of Understanding in existence between the Government of Italy and the Government of India concerning "The project for the realization of a Multipurpose Professional Training Centre in New Delhi" has the honour to state that the competent Italian authorities have approved the texts of the two amendments proposed which read as follows:

Art. 4.2.

The sentence "the overall equipment shall be shipped CIF Bombay" is amended to read as "the overall equipment shall be shipped CIF Bombay/Delhi".

Article 5.3

The sentence "as soon as the equipment will arrive in Bombay the Indian party will provide for the custom clearance in Bombay and transportation to Delhi, including the cost of labour, and other necessary costs" is amended to read as "as soon as the equipment will arrive in Bombay/Delhi the Indian party will provide for custom clearance in Bombay/Delhi and the transportation to the project site at Delhi including the cost of labour and all the other necessary costs".

The Embassy further has the honour to state that the Ambassador of Italy to India, H.E. Mr. Gabriele Menegatti, has been empowered by the Italian Government to sign the Exchange of Notes for the coming into effect of the two above Amendments and that this Note and the reply from the Indian side shall constitute such Exchange of Notes."

Ministry of Finance of the Government of India has the honour to confirm that the above amendments are acceptable to the Government.

The Ministry of Finance avails itself of the opportunity to renew to the Embassy of Italy, New Delhi the assurances of the highest consideration.

New Delhi,
the 13th Feb., 1991

Embassy of Italy,
Chanakaya Puri,
50-E, Chandragupta Marg,
New Delhi.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

28 gennaio 1991

NOTA VERBALE

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, in riferimento alla richiesta inoltrata dal Dipartimento degli Affari Economici del Ministero delle Finanze - nella quale vengono proposti due emendamenti al Memorandum d'Intesa in vigore tra il Governo Italiano e il Governo Indiano concernente "Il progetto di realizzazione di un Centro di Formazione Professionale Multifunzionale a Nuova Delhi" - ha l'onore di dichiarare che le autorità italiane competenti hanno approvato i testi dei due emendamenti proposti, qui di seguito riportati:

ARTICOLO 4.2

La frase "tutta l'attrezzatura verrà spedita CIF Bombay" viene modificata come segue: "tutta l'attrezzatura verrà spedita CIF Bombay/Delhi".

ARTICOLO 5.3

La frase "appena l'attrezzatura arriverà a Bombay, la Parte Indiana provvederà allo sdoganamento a Bombay e al trasporto a Delhi, incluse le spese di manodopera e tutte le altre spese necessarie" viene modificata come segue: "appena l'attrezzatura arriverà a Bombay/Delhi, la Parte Indiana provvederà allo sdoganamento a Bombay/Delhi e al trasporto fino alla località prescelta per il progetto a Delhi, incluse le spese di manodopera e tutte le altre spese necessarie".

L'Ambasciata ha inoltre l'onore di dichiarare che l'Ambasciatore d'Italia in India, S.E. Gabriele Menegatti, è stato autorizzato dal Governo Italiano a firmare lo Scambio di Note per l'entrata in vigore dei due emendamenti summenzionati, e che la presente Nota e la risposta da parte Indiana costituiranno detto Scambio di Note.

Una copia della presente Nota verrà inoltrata al Ministero delle Finanze per conoscenza e al fine di consentirne l'esame.

L'Ambasciata d'Italia coglie questa opportunità per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri i sensi della sua più alta considerazione.

Il Ministero degli Affari Esteri
Governo dell'India
South Block
Nuova Delhi

NOTA VERBALE

Il Dipartimento degli Affari Economici del Ministero delle Finanze del Governo dell'India presentá i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi e ha l'onore di fare riferimento alla Nota Verbale N. 0401/41 dell'Ambasciata d'Italia, datata 28.1.1991, del seguente tenore:

"L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri e, in riferimento alla richiesta inoltrata dal Dipartimento degli Affari Economici del Ministero delle Finanze - nella quale vengono proposti due emendamenti al Memorandum d'Intesa in vigore tra il Governo Italiano e il Governo Indiano concernente "Il progetto di realizzazione di un Centro di Formazione Professionale Multifunzionale a Nuova Delhi" - ha l'onore di dichiarare che le autorità italiane competenti hanno approvato i testi dei due emendamenti proposti, qui di seguito riportati:

ARTICOLO 4.2

La frase "tutta l'attrezzatura verrà spedita CIF Bombay" viene modificata come segue: "tutta l'attrezzatura verrà spedita CIF Bombay/Delhi".

ARTICOLO 5.3

La frase "appena l'attrezzatura arriverà a Bombay, la Parte Indiana provvederà allo sdoganamento a Bombay e al trasporto a Delhi, incluse le spese di manodopera e tutte le altre spese necessarie" viene modificatá come segue: "appena l'attrezzatura arriverà a Bombay/Delhi, la Parte Indiana provvederà allo sdoganamento a Bombay/Delhi e al trasporto fino alla località prescelta per il progetto a Delhi, incluse le spese di manodopera e tutte le altre spese necessarie".

L'Ambasciata ha inoltre l'onore di dichiarare che l'Ambasciatore d'Italia in India, S.E. Gabriele Menegatti, è stato autorizzato dal Governo Italiano a firmare lo Scambio di Note per l'entrata in vigore dei due emendamenti summenzionati, e che la presente Nota e la risposta da parte Indiana costituiranno detto Scambio di Note."

Il Ministero delle Finanze del Governo dell'India ha l'onore di confermare che gli emendamenti summenzionati sono accettabili per il Governo.

Il Ministero delle Finanze coglie questa opportunità per rinnovare all'Ambasciata d'Italia a Nuova Delhi i sensi della sua più alta considerazione.

Nuova Delhi,
13 febbraio 1991

Ambasciata d'Italia
Chanakaya Puri
50-E, Chandragupta Marg,
Nuova Delhi

215.

Ottawa, 18 febbraio 1991

Accordo di navigabilità tra il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada

(Entrata in vigore: 18 febbraio 1991)

ACCORD DE NAVIGABILITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE L'ITALIE ET LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Le gouvernement de l'Italie et le gouvernement du Canada, ci-après dénommés «les Parties contractantes»,

CONSIDÉRANT QUE:

- Chacune des Parties contractantes estime que les normes et systèmes de l'autre Partie contractante, en matière de certification de navigabilité et de protection de l'environnement ou d'acceptation de produits aéronautiques, sont suffisamment équivalents aux siens pour permettre un Accord;

- Chacune des Parties contractantes entend élaborer et employer des procédures pour délivrer sa certification de navigabilité et de protection de l'environnement ou son acceptation des produits aéronautiques importés de l'autre Partie contractante de manière à ce que soit accordé le maximum de crédibilité aux évaluations techniques, résultats d'essais, inspections, constats de conformité, label de conformité et certificats acceptés ou délivrés par ou pour le compte de l'autorité de navigabilité de la Partie exportatrice pour prononcer sa propre certification de ces produits aéronautiques; et

- Dans l'intérêt de la promotion de la sécurité aérienne et de la protection de la qualité de l'environnement, chaque Partie désire encourager la coopération et l'entraide entre son autorité de navigabilité et celle de l'autre Partie contractante dans le but de parvenir à des objectifs communs de sécurite et de qualité de l'environnement d' etabilir et de maintenir des normes de navigabilité et d'environnement et des systèmes de certification aussi proches que possible de ceux de l'autre Partie contractante, et coopérer pour réduire au minimum la charge financière imposée aux entreprises aéronautiques et aux exploitants provenant des évaluations, essais et inspections techniques redondants;

Les Parties sont convenues de certains principes et dispositions pour:

- faciliter la certification de navigabilité et d'environnement ou l'acceptation, par l'autorité de navigabilité de la Partie importatrice, des produits aéronautiques, y compris les services de maintenance échangés entre les deux Parties contractantes;

- permettre aux autorités de navigabilité des deux Parties contractantes d'élaborer des procédures à ces fins et de faciliter la gestion de la nouvelle tendance à l'internationalisation de la conception, de la fabrication, de la maintenance et de l'échange de produits aéronautiques touchant aux intérêts communs des Parties contractantes en matière de certification de navigabilité et de protection de l'environnement;

  promouvoir une coopération visant à poursuivre des objectifs de sécurité et de qualité de l'environnement.

LES PARTIES CONTRACTANTES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE I

Définitions

Dans le cadre de cet Accord:

«Approbation de la définition de type» signifie la délivrance d'un certificat, d'une homologation ou d'une acceptation, comme approprié, par ou pour le compte d'une autorité de navigabilité en ce qui concerne la définition de type d'un produit aéronautique.

«Approbation de la navigabilité d'un produit» signifie la délivrance d'un certificat de navigabilité, d'une homologation, d'une acceptation, comme approprié, par ou pour le compte d'une autorité de navigabilité, pour un produit aéronautique donné, pour permettre l'exploitation ou l'utilisation de ce produit en vertu des lois, règlements, normes et exigences de la Partie qui la délivre.

«Autorité de navigabilité» signifie l'organisme national de la Partie contractante qui est chargé de régir la certification, l'homologation ou l'acceptation des produits aéronautiques en matière de navigabilité et de protection de l'environnement.

«Autorité exportatrice» signifie l'autorité de navigabilité de la Partie exportatrice.

«Autorité importatrice» signifie l'autorité de navigabilité de la Partie importatrice.

«Changement ou modification» signifie un changement apporté à la définition de type.

«Conditions techniques supplémentaires» signifie les conditions notifiées par la Partie importatrice pour l'acceptation de la définition de type d'un produit aéronautique ou pour l'acceptation d'un produit aéronautique, afin de prendre en compte les différences entre les Parties contractantes en ce qui concerne:

(i) les normes de navigabilité et de protection de l'environnement promulguées;

(ii) les conditions spéciales relatives aux caractéristiques nouvelles ou inhabituelles de conception du produit aéronautique qui ne sont pas couvertes par les normes de navigabilité et de protection de l'environnement promulguées;

(iii) l'application des exemptions ou des conclusions de sécurité équivalentes par rapport aux normes de navigabilité et de protection de l'environnement promulguées;

(iv) les exigences de maintenance; et

(v) les actions impératives de navigabilité pour corriger des situations dangereuses.

«Critères de navigabilité» signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l'exécution, la fabrication, la maintenance et le changement ou la modification des produits aéronautiques civils prescrits par l'autorité de navigabilité de l'État importateur pour lui permettre de vérifier que la conception, la fabrication et l'état de ces produits satisfont aux lois, règlements, normes et exigences de cette Partie en matière de navigabilité.

«Critères de protection de l'environnement» signifie les critères régissant la conception, la performance, les matériaux, l'exécution, la fabrication, la maintenance et le changement ou la modification des produits aéronautiques prescrits par l'autorité importatrice, pour garantir que ces produits sont conformes aux

lois, règlements, normes et exigences de la Partie importatrice en ce qui concerne la réduction du bruit et les émissions.

«Date de première demande» signifie la date à laquelle a été reçue la demande d'approbation de la définition de type du produit aéronautique:

(i) soit par l'autorité exportatrice,

(ii) soit par l'autorité d'un État tiers dans le cas d'un produit fabriqué sur le territoire de la Partie exportatrice dont la définition de type a été introduite chez la Partie exportatrice depuis un État tiers avec lequel chacune des deux Parties a en vigueur des accords bilatéraux ou des arrangements de portée similaire.

«Définition de type» signifie la description de toutes les caractéristiques d'un produit aéronautique y compris sa conception, sa fabrication, ses limitations et les instructions de maintien de la navigabilité qui déterminent sa navigabilité.

«État régissant la navigabilité d'un aéronef» signifie la Partie contractante responsable de la délivrance du certificat de navigabilité d'un aéronef ou la Partie contractante responsable de la certification d'un exploitant utilisant un aéronef en location ou sous affrètement pour lequel un autre État a délivré un certificat de navigabilité.

«Exigences d'exploitation liées à la conception» signifie les exigences d'exploitation liées aux caractéristiques de conception du produit ou aux données liées à l'exploitation ou à la maintenance du produit qui le rendent admissible à un type particulier d'exploitation.

«Maintenance» signifie la réalisation d'actions destinées à assurer la navigabilité d'un produit aéronautique, excluant les changements ou modifications.

«Partie exportatrice» signifie la Partie contractante qui exporte une définition de type ou une modification la concernant ou un produit aéronautique dans le champ des dispositions de cet Accord.

«Partie importatrice» signifie la Partie contractante qui importe une définition de type ou une modification la concernant ou un produit aéronautique dans le champ des dispositions de cet Accord.

«Produit aéronautique» signifie tout aéronef civil ou moteur, hélice, appareillage, matériel, pièce ou composant neuf ou déjà utilisé destiné à être installé sur ledit aéronef.

ARTICLE II

Champ d'application

Le présent Accord s'applique à:

a) l'acceptation, par l'autorité importatrice, de l'approbation de la définition de type y compris l'approbation environnementale, et s'y il y a lieu, des constats de conformité faits par l'autorité exportatrice avec les exigences d'exploitation de l'autorité importatrice liées à la conception des produits aéronautiques pour lesquels l'autorité exportatrice est responsable de la certification de type;

b) l'acceptation, par l'autorité importatrice, de la certification, de l'approbation ou de l'acceptation des produits aéronautiques qui peuvent être exportés du territoire de l'autre Partie contractante, y compris les produits aéronautiques neufs ou déjà utilisés qui ont été conçus ou fabriqués en partie ou en totalité dans d'autres États;

c) l'acceptation, par une des autorités de navigabilité de la maintenance, des changements ou des modifications effectués sous la direction de l'autre autorité de navigabilité sur un aéronef ou sur des moteurs, hélices, appareillages, matériaux, pièces ou composants installés ou destinés à être installés sur un aéronef civil;

d) la coopération et l'entraide en vue du maintien de la navigabilité des aéronefs en service;

e) l'échange de renseignements concernant les normes de protection de l'environnement et les systèmes de certification;

f) la coopération en vue de la fourniture d'assistance et d'évaluations techniques.

ARTICLE III

Acceptation de l'approbation de la définition de type

1. Si l'autorité exportatrice, appliquant son propre système de certification, certifie à l'autorité importatrice que la définition de type d'un produit aéronautique ou une modification d'une définition de type antérieurement homologuée par l'autorité importatrice satisfait aux critères de navigabilité et de protection de l'environnement prescrits par l'autorité importatrice, l'autorité importatrice donne, pour constater la satisfaction à ses propres lois, règlements, normes et exigences pour l'approbation d'une définition de type, la même validité aux évaluations techniques, décisions, essais et inspections effectués par l'autorité exportatrice que si elle les avait réalisés elle-même.

2. L'autorité importatrice prescrit les critères de navigabilité et de protection de l'environnement pour l'approbation de la définition de type d'un produit aéronautique donné sous la forme des lois, règlements, normes, exigences et système de certification appliqués par l'autorité exportatrice, complétés par les conditions techniques supplémentaires qu'elle estime nécessaires.

3. L'autorité exportatrice aide l'autorité importatrice à se familiariser avec le produit aéronautique à importer et avec les lois, règlements, normes, exigences et système de certification appliqués par l'autorité exportatrice.

4. Nonobstant le paragraphe 2 ci-dessus, l'autorité importatrice peut prescrire les conditions techniques supplémentaires qu'elle estime nécessaires pour garantir que le produit aéronautique satisfait à des normes de navigabilité et de protection de l'environnement équivalentes à celles qui seraient exigées pour un produit aéronautique similaire conçu ou fabriqué sur le territoire de la Partie importatrice à la date de la première demande.

5. Les critères de navigabilite et de protection de l'environnement spécifiés par l'autorité importatrice pour son approbation de la définition de type d'un produit sont communiqués à l'autorité exportatrice dès que possible après familiarisation avec la conception du produit.

À la demande de l'autorité exportatrice, l'autorité importatrice notifie à l'autorité exportatrice ses exigences d'exploitation en vigueur relativement à la conception.

7. Si, par entente mutuelle, l'autorité exportatrice certifie à l'autorité importatrice que la conception du produit aéronautique ou les données liées à la conception relatives aux opérations ou à la maintenance du produit aéronautique satisfont aux exigences d'exploitation liées à la conception prescrites par l'autorité importatrice, l'autorité importatrice, pour constater la satisfaction à ses propres exigences, donne la même validité aux évaluations techniques, décisions, essais et inspections effectués par l'autorité exportatrice que si elle les avait réalisés elle-même.

ARTICLE IV

Acceptation de la certification de navigabilité d'un produit aéronautique

Si l'autorité exportatrice certifie à l'autorité importatrice qu'un produit aéronautique pour lequel une approbation de la définition de type a été délivrée ou est en cours de délivrance par l'autorité importatrice est conforme, par sa conception, à une description de la définition de type notifiée par l'autorité importatrice et est en état pour une exploitation sûre, l'autorité importatrice donne la même validité aux évaluations techniques, essais et inspections effectués par l'autorité exportatrice que si elle les avait réalisés elle-même à la date de certification par l'autorité exportatrice.

ARTICLE V

Maintenance et réalisation des changements ou modifications

1. Si une action de maintenance, un changement ou une modification est exécuté et certifié, sous la direction de l'autorité de navigabilité d'une des deux Parties conformément au système d'approbation de cette Partie, sur un aéronef ou un produit aéronautique destiné à être installé sur cet aéronef, l'autorité de navigabilité de l'autre Partie donne la même validité au travail effectué et aux certifications réalisées que s'ils avaient été faits sur son propre territoire à condition que l'entretien, le changement ou la modification ait été approuvé, directement ou par délégation, par son autorité de navigabilité.

2. Les Parties contractantes peuvent déterminer conjointement quelle sera la Partie régissant la navigabilité d'un aéronef immatriculé dans le territoire d'une Partie contractante et exploité par un exploitant de l'autre Partie contractante.

ARTICLE VI

Maintien de la navigabilité

1. Les autorités de navigabilité des deux Parties contractantes coopèrent en vue d'analyser les aspects de navigabilité des accidents ou incidents survenus en rapport avec des produits aeronautiques couverts par le présent Accord.

2. L'autorité exportatrice, en égard aux produits aéronautiques conçus ou fabriqués sur son territoire, accepte la responsabilité de déterminer toute mesure appropriée qui s'impose en son sens pour corriger tout état dangereux lié à la définition de type qui pourrait être découvert après la mise en service d'un produit aéronautique, y compris toute action en ce qui concerne les composants conçus ou fabriqués par un sous-traitant sous contrat d'un contractant principal.

3. L'autorité exportatrice, en égard à un produit aéronautique conçu ou fabriqué sur son territoire, aide l'autorité importatrice à déterminer toute mesure considérée comme nécessaire par l'autorité importatrice pour le maintien de la navigabilité de ce produit aéronautique.

4. L'autorité de navigabilité de chaque Partie tient l'autorité de navigabilité de l'autre Partie informée de toutes les modifications impératives, les inspections particulières, les limites d'exploitation particulières ou les autres actions qu'elle estime nécessaires pour le maintien de la navigabilité des produits aéronautiques conçus ou fabriqués sur le territoire de l'une ou l'autre des Parties contractantes.

ARTICLE VII

Coopération et entraide mutuelles

1. L'autorité exportatrice, en égard aux produits aéronautiques conçus ou fabriqués sur son territoire, aide l'autorité importatrice, à sa demande, à déterminer si la conception des modifications ou des réparations majeures effectuées sous le contrôle de l'autorité importatrice sont conformes aux normes de navigabilité et de protection de l'environnement en vertu desquelles ces produits aéronautiques ont été homologués initialement par l'autorité exportatrice.

2. L'autorité de navigabilité de chaque Partie s'assure que l'autorité de navigabilité de l'autre Partie est tenue informée de tous ses règlements, lois, normes et exigences pertinents à la navigabilité et à la protection de l'environnement, et de son système pour la certification de navigabilité et de protection de l'environnement.

3. L'autorité de navigabilité de chaque Partie s'assure, autant que possible, que l'autorité de navigabilité de l'autre Partie est avertie des révisions importantes envisagées de ses normes et de son système pour la certification de navigabilité et de protection de l'environnement. Elle offrira autant que possible à l'autre autorité l'occasion de présenter ses commentaires. Elle tiendra compte des commentaires portés par l'autre autorité sur les révisions envisagées.

4. Les amendements des procédures de certification des produits aéronautiques couverts par cet Accord doivent faire l'objet d'un accord écrit entre les autorités de navigabilité.

5. Les autorités de navigabilité des deux Parties s'échangent une assistance technique, si elles le jugent approprié.

ARTICLE VIII

Interprétation

En cas d'interprétation contradictoire des critères de navigabilité ou de protection de l'environnement ou des exigences d'exploitation liées à la conception prescrits par l'autorité importatrice en rapport avec des certifications, homologations ou acceptations dans le cadre de cet Accord, l'interprétation de l'autorité importatrice prévaut.

ARTICLE IX

Mise en oeuvre

1. Les autorités de navigabilité de chacune des Parties doivent rédiger un document renférmant les procédures de mise en oeuvre de cet Accord.

2. Lorsque les autorités de navigabilité des deux Parties auront rédigé ce document de mise en oeuvre, celui-ci régit l'application de cet Accord.

3. Les autorités de navigabilité des deux Parties réviseront conjointement ce document de temps à autre et pourront l'amender par accord écrit, si nécessaire.

ARTICLE X

Entrée en vigueur

Cet Accord entre en vigueur à la date de sa signature.

ARTICLE XI

Dénonciation

L'une ou l'autre Partie peut informer en tout temps l'autre Partie de sa décision de mettre fin à cet Accord par l'envoi d'une note diplomatique. L'Accord prends fin douze mois après la date de réception de l'avis par l'autre Partie contractante à moins que la denonciation ait été retirée sur entente mutuelle avant l'expiration de cette période.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized, have signed this Agreement.

DONE in duplicate in Ottawa this 18th day of February, 1991, in the English and French languages, each version being equally authentic.

EN FOI DE QUOI les représentants des deux gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait en double exemplaire à Ottawa, le 18ième jour de février 1991, en anglais et en français, les deux versions faisant également foi.

For the Government of Italy
Pour le gouvernement de l'Italie

For the Government of Canada
Pour le gouvernement du Canada

TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI NAVIGABILITA TRA IL GOVERNO DELL'ITALIA ED IL GOVERNO DEL CANADA

Il Governo dell'Italia ed il Governo del Canada in appresso denominati " Parti contraenti",

CONSIDERANDO CHE:

- Ciascuna delle Parti Contraenti ritiene che le norme ed i sistemi dell'altra Parte contraente, in materia di certificazione di navigabilità e di protezione ambientale o di accettazione di prodotti aeronautici, sono equivalenti alle proprie in misura sufficiente da permettere un Accordo;

- Ciascuna delle Parti contraenti conviene di sviluppare e di utilizzare procedure per il rilascio di certificazioni di di navigabilità e di protezione ambientale o per la sua accettazione dei prodotti aeronautici importati dall'altra Parte contraente, in modo da dare la massima autorevolezza possibile a valutazioni tecniche risultanze di prove, ispezioni, verifiche di conformità, marchi di conformità e certificati accettati o rilasciati da o per conto dell'Autorità di navigabilità della Parte esportatrice nel dichiarare la propria certificazione di questi prodotti aeronautici;

- nell'interesse di promuovere la sicurezza aerea e la protezione della qualità ambientale, ciascuna Parte conviene di incoraggiare la cooperazione e l'assistenza reciproca tra la propria autorità di navigabilità e quella dell'altra Parte contraente al fine di conseguire obiettivi comuni di sicurezza e di qualità ambientale, di stabilire e mantenere standard di navigabilità e ambientali nonché sistemi di certificazione simili, nella misura del possibile, a quelli dell'altra Parte contraente, e di cooperare per ridurre al minimo l' onere economico imposto alle imprese aeronautiche ed agli operatori aeronautici evitando ridondanti valutazioni tecniche, prove ed ispezioni.

Le Parti hanno convenuto alcuni principi e disposizioni per:

- agevolare la certificazione di navigabilità e ambientale oppure l'accettazione, da parte dell'autorità di navigabilità della Parte importatrice, dei prodotti aeronautici,ivi compreso l'interscambio tra entrambe le Parti contraenti, di servizi di manutenzione.

- consentire alle Autorità di navigabilità di entrambe le Parti contraenti di elaborare procedure a tal fine e di agevolare la gestione della nuova tendenza volta

all'internazionalizzazione della progettazione, della lavorazione, della manutenzione e dell'interscambio di prodotti aeronautici, attinenti agli interessi comuni delle Parti contraenti in materia di certificazione, di navigabilità e di protezione ambientale;

- promuovere una cooperazione volta a conseguire obiettivi di sicurezza e di qualità ambientale.

LE PARTI CONTRAENTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo I
Definizioni

Nel quadro del presente Accordo:

L'espressione "Approvazione della definizione di tipo"significa il rilascio di un certificato, di una omologazione o di una accettazione, come appropriato, da parte o per conto di una autorità di navigabilità per quanto riguarda la definizione di tipo di un prodotto aeronautico.

L'espressione "Approvazione della navigabilità di un prodotto" significa il rilascio di un certificato di navigabilità, di una omologazione, di una accettazione, come appropriato, da parte o per conto di una autorità di navigabilità, per un determinato prodotto aeronautico, al fine di consentire la gestione o l'utilizzazione di questo prodotto in virtu' delle leggi, dei regolamenti, delle norme e delle esigenze della Parte che rilascia tale certificato.

L'espressione "Autorità di navigabilità" significa l'organizzazione nazionale della Parte Contraente incaricata della regolamentazione, della certificazione, dell'omologazione dell'accettazione dei prodotti aeronautici in materia di navigabilità e di protezione ambientale.

L'espressione "Autorità esportatrice" significa l'autorità di navigabilità della Parte esportatrice.

L'espressione " Autorità importatrice" significa l'autorità di navigabilità della Parte importatrice.

L'espressione " alterazione oppure modifica" significa una variazione di cambiamento del progetto-tipo.

L'espressione "Condizioni tecniche supplementari" significa i termini notificati dalla Parte importatrice per l'accettazione della progetto di tipo di un prodotto aeronautico, al fine di tener conto delle differenze tra le Parti contraenti per quanto riguarda:

(i) le norme di navigabilità e di protezione ambientale adottate;

(ii) condizioni speciali relative al caratteristiche nuove oppure inusitate del progetto del prodotto aeronautico che non sono previste dalle norme di navigabilità ed ambientali adottati;

(iii) applicazione di esenzioni o di misure equivalenti di sicurezza in deroga agli standard adottati di navigabilità e di protezione ambientale;
(iv) requisiti di manutenzione;
(v) misure obbligatorie per la navigabilità adottate per rettificare condizioni di scarsa sicurezza;

L'espressione "criteri di navigabilità" significa i criteri che disciplinano il progetto, la prestazione, i materiali , la lavorazione, la costruzione, la manutenzione e l'alterazione o la modifica dei prodotti aeronautici civili come prescritto dall'autorità di navigabilità dello Stato importatore per metterlo in condizione di accertare che il progetto, la costruzione e lo stato di questi prodotti risponde alle leggim alle norme agli standard ed ai requisiti di tale Parte relativi alla navigabilità.

L'espressione "criteri di protezione ambientale" significa i criteri che disciplinano la progettazione, le prestazioni, i materiali, la lavorazione, la costruzione, la prestazione el'alterazione o la modifica dei prodotti aeronautici come prescritto dall'Autorità importatrice, per garantire che tali prodotti rispondano alle leggi, alle norme, agli standard ed ai requisiti della Parte importatrice per quanto concerne la riduzione di rumori e di emissioni.

L'espressione "Data della prima richiesta" significa la data alla quale è stata ricevuta la domanda di approvazione del progetto di tipo del prodotto aeronautico:

(i) dall'autorità esportatrice;

(ii)a dall'autorità di uno Stato terzo nel caso di un prodotto costruito sul territorio della Parte esportatrice il cui progetto di tipo è stato introdotto nella Parte esportatrice da uno Stato terzo con il quale ciascuna delle due Parti ha accordi bilaterali in vigore oppure intese con finalita analogne .

L'espressione "progetto di tipo" significa la descrizione di tutte le caratteristiche di un prodotto aeronautico, compresa la sua progettazione, costruzione, limitazioni e le istruzioni per la navigabilità continua che ne determinano la navigabilità.

L'espressione "Stato che regolamenta la navigabilità di un'aeromobile" significa la Parte Contraente responsabile del rilascio del certificato di navigabilità di un aeromobile ovvero la Parte Contraente responsabile della certificazione di

un operatore aeronautico che utilizza un'aeromobile affittato o noleggiato per ila quale un altro Stato ha rilasciato un certificato di navigabilità.

L'espressione "requisiti operativi correlati al progetto " significa i requisiti operativi o ambientali che riguardano le caratteristiche del progetto delprodotto oppure i dati di progetto relativi all'impiego o alla manutenzione del prodotto che lo rendono idoneo ad un particolare tipo di impiego;

L'espressione "manutenzione" significa la realizzazione di provvedimenti destinati ad assicurare la navigabilità di un prodotto aeronautico, ad esclusione di alterazioni o di modifiche."

L'espressione "Parte esportatrice" significa la Parte Contraente che esporta una progetto di tipo o relativa modifica, oppure un prodotto aeronautico nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "Parte importatrice" significa la Parte contraente che importa un progetto di tipo o relativa modifica ovvero un prodotto aeronautico nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo.

L'espressione "Prodotto aeronautico" significa ogni aeromobile civile ovvero motore di aereo,elica, pertinenza, materiale, parte o componente , da installare sugli stessi, nuovi oppure usati.

ARTICOLO II
PORTATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo riguarda:

a) l'accettazione, da parte dell'Autorità importatrice, dell'approvazione del progetto di tipo, compresa l'approvazione ambientale, e, se del caso, della verifica di conformità rilasciata dall'Autorità esportatrice,rispetto ai requisiti operativi dell'Autorità importatrice relativi alla progettazione per i prodotti aeronautici per i quali l'Autorità esportatrice ha la responsabilità della certificazione del tipo;

b) l'accettazione, da parte dell'Autorità importatrice, della certificazione di navigabilità,dell'approvazione o dell'accettazione dei prodotti dell'aviazione civile che possono essere esportati dal territorio dell'altra Parte contraente, compresi i prodotti sia nuovi che usati,progettati o costruiti, parzialmente o interamente, in altri Stati;

c) l'accettazione, da parte di una delle autorità di navigabilità, degl interventi di manutenzione, delle alterazioni o modifiche effettuate sotto la direzione dell'altra autorità di navigabilità su un'aeromobile o su motori, eliche, pertinenze, materiali, parti o componenti installate o da installare su di un aeromobile civile.

d) la cooperazione e l'assistenza reciproca in vista della navigabilità continua degli aeromobili in servizio;

e) lo scambio di informazioni relative alle norme di protezione ambientale ed ai sistemi di certificazione;

f) la cooperazione in vista della fornitura di assistenza e di valutazioni tecniche.

ARTICOLO III

ACCETTAZIONE DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI TIPO

1. Se l'autorità esportatrice, nell'applicare il suo sistema di certificazione, certifica all'autorità importatrice che il progetto di tipo di un prodotto aeronautico oppure una modifica apportata ad un progetto di tipo precedentemente omologato dall'Autorità importatrice, risponde ai criteri di navigabilità e di protezione ambientale prescritti dall'autorità importatrice, l'autorità importatrice nell'accertare la rispondenza con le proprie leggi, norme, standards e requisiti per la concessione dell'approvazione del progetto di tipo, riconoscerà la stessa validità alle valutazioni tecniche, alle determinazioni, alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice, come se le avesse effettuate essa stessa.

2. L'Autorità importatrice prescrive i criteri di navigabilità e di protezione ambientale per l'approvazione del progetto di tipo di un prodotto aeronautico in termini di leggi, regolamenti, norme standards, requisiti, e del sistema di certificazione applicati dall'Autorità esportatrice , completati delle condizioni tecniche supplementari che essa ritiene necessari.

3. L'Autorità esportatrice aiuta l'autorità importatrice a prendere conoscenza con il prodotto aeronautico da importare e con le leggi, regolamenti, norme standards, requisiti e sistemi di certificazione applicati nei confronti dell'Autorità esportatrice.

4. Nonostante il paragrafo 2 di cui sopra, l'autorità importatrice può individuare le condizioni tecniche supplementari che essa ritiene necessarie per assicurare che il prodotto aeronautico risponda agli standards di navigabilità e di protezione ambientale equivalenti a quelli che sarebbero

stati applicati ad un prodotto aeronautico simile progettato o costruito nel territorio della Parte importatrice alla data della prima richiesta.

5. I criteri di navigabilità e di protezione ambientale specificati dall'autorità importatrice ai fini della sua approvazione della definzione di tipo di un prodotto, sono comunicati all'Autorità esportatrice il prima possibile dopo che quest'ultima avrà preso conoscenza del prodotto.

6. A richiesta dell'autorità esportatrice, l'autorità importatrice informa l'autorità esportatrice sui propri vigenti requisiti operativi correlati al progetto.

7. Se, in base ad una reciproca intesa, l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che il progetto del prodotto aeronautico oppure i dati del progetto relativi al funzionamento o alla manutenzione del prodotto aeronautico, rispondono a quei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'Autorità importatrice, l'autorità importatrice, nell'acccertare la rispondenza con i propri requisiti operativi, riconoscerà alle valutazioni tecniche, alle determinazioni,alle prove ed alle ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice la stessa validita come se le avesse effettuate essa stessa.

Articolo IV

ACCETTAZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI NAVIGABILITA DI UN PRODOTTO AERONAUTICO

Se l'autorità esportatrice certifica all'autorità importatrice che un prodotto aeronautico per il quale è stata rilasciata o è in fase di rilascio da parte dell'Autorità importatrice una approvazione del progetto di tipo, si conforma per quanto riguarda la progettazione, alla descrizione del progetto di tipo notificata dall'autorità importatrice ed è in condizioni idonee per un impiego sicuro, l'autorità importatrice attribuirà la stessa validità alle valutazione tecniche, prove ed ispezioni effettuate dall'autorità esportatrice come se le avesse effettuate essa stessa alla data di certificazione da parte dell' Autorità esportatrice.

Articolo V

MANUTENZIONE E ATTUAZIONE DI ALTERAZIONI O O MODIFICHE

1. Se un provvedimento relativo alla manutenzione , un'alterazione oppure una modifica sono eseguiti e certificati sotto la direzione dell'autorità di navigabilità di una delle due Parti ed in conformità con il sistema di approvazione di detta Parte, su un'aeromobile o un prodotto aeronautico da installare sullo stesso, l'autorità di navigabilità dell'altra Parte riconoscerà la stessa validità ai lavori effettuati ed

alle certificazioni rilasciate come se essa stessa le avesse effettuate sul suo territorio, a condizione che la manutenzione, il cambiamento o le modifiche siano state approvate direttamente o tramite delega, dalla sua autorità di navigabilità.

2. Le Parti contraenti possono determinare di comune accordo quale sarà la Parte che regolamenta la navigabilità di un'aeromobile immatricolato nel territorio di una Parte contraente e dato in gestione all'altra Parte contraente.

Articolo VI

NAVIGABILITA' CONTINUA

1. Le autorità di navigabilità di entrambe le Parti contraenti cooperano in vista di analizzare gli aspetti dal punto di vista della navigabilità, di incidenti o sinistri verificatisi in relazione a prodotti aeronautici ai quali il presente Accordo si applica.

2. L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati o costruiti sul suo territorio, accetta la responsabilità di determinare ogni misura appropriata che a suo avviso è necessaria per rettificare qualsiasi condizione di insicurezza del progetto di tipo che potrebbe essere riscontrata dopo che il prodotto aeronautico sia stato messo in servizio, compreso ogni provvedimento relativo alle componenti progettate o costruite da un subappaltatore sulla base di un contratto con l'appaltatore principale.

3. L'autorità esportatrice, per quanto riguarda un prodotto aeronautico progettato o costruito sul suo territorio, assisterà l'autorità importatrice nel determinare ogni provvedimento considerato come necessario dall'Autorità importatrice per la navigabilità continua di questo prodotto aeronautico.

4. L'autorità di navigabilità di ciascuna Parte tiene l'autorità di navigabilità dell'altra Parte informata di tutte le modifiche obbligatorie, delle ispezioni speciali, delle particolari limitazioni operative o di altri provvedimenti che essa ritiene necessari per la navigabilità continua dei prodotti aeronautici progettati o costruiti sul territorio dell'una o dell'altra Parte contraente.

Articolo VII

COOPERAZIONE E ASSISTENZA RECIPROCA

1. L'autorità esportatrice, per quanto riguarda i prodotti aeronautici progettati o costruiti sul suo territorio, assisterà l'autorità importatrice , dietro sua richiesta, nel

determinare se il progetto delle modifiche o delle riparazioni più importanti effettuate sotto il controllo dell'Autorità importatrice rispondono ai criteri di navigabilità e di protezione ambientale in base ai quali tali prodotti aeronautici sono stati originariamente approvati dall'Autorità esportatrice.

2. L'autorità di navigabilità di ciascuna Parte si accerta che l'autorità di navigabilità dell'altra Parte sia tenuta informata delle pertinenti leggi,regolamenti, standards e requisiti, riguardo alla navigabilità ed alla protezione ambientale, nonché sul suo sistema di certificazione di navigabilità e di protezione ambientale.

3. L'autorità di navigabilità di ciascuna Parte si accerta per quanto possibile, che l'autorità di navigabilità dell'altra Parte sia messa al corrente di significative proposte di revisione delle proprie leggi, e del suo sistema di certificazione di navigabilità e di protezione ambientale. Essa fornirà per quanto possibile all'altra autorità l'opportunità di formulare osservazioni e darà la debita considerazione alle osservazioni formulate dall'altra autorità sulle previste revisioni.

4. Gli emendamenti delle procedure di certificazione dei prodotti aeronautici previsti dal presente Accordo devono essere oggetto di un accordo per iscritto tra le Autorità di navigabilità.

5. Le autorità di navigabilità di entrambe le Parti si scambiano a vicenda assistenza tecnica, qualora lo ritengano appropriato.

Articolo VIII
Interpretazione

In caso di interpretazione contraddittoria dei criteri di navigabilità o di protezione ambientale o dei requisiti operativi correlati al progetto prescritti dall'autorità importatrice ,riguardo alle certificazioni, approvazioni o accettazioni nell'ambito di questo Accordo, prevale l'interpretazione dell'autorità importatrice.

Articolo IX
Attuazione

1. Le autorità di navigabilità di ciascuna delle Parti devono redigere un documento contenente le procedure di attuazione di questo Accordo.

2. Dopo che le autorità di navigabilità di entrambe le Parti avranno redatto il presente atto di attuazione, esso regolamenterà l'applicazione del presente Accordo.

3. Le autorità di navigabilità di entrambe le Parti riesamineranno insieme periodicamente tale atto e potranno emendarlo per mezzo di un accordo scritto, se necessario.

Articolo X

Entrata in vigore

Questo Accordo entra in vigore alla data della sua firma.

Articolo XI

Denuncia

L'una o l'altra Parte possono informare in ogni tempo l'altra Parte della loro decisione di porre fine al presente Accordo mediante l'invio di una nota diplomatica. L'Accordo prende fine dodici mesi dopo la data di ricevimento dell'avviso da parte dell'altra Parte Contraente, a meno che la denuncia non sia stata ritirata di comune accordo prima dello scadere di detto periodo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare ad Ottawa, il 18 Febbraio 1991, in lingua francese ed in lingua inglese, ciascuna versione essendo parimenti autentica.

IN FEDE DI CHE, i rappresentanti di entrambi i governi, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto in duplice esemplare ad Ottawa, l' 8 febbraio 1991, in inglese ed in francese, entrambe le versioni facenti ugualmente fede.

Per il Governo del Canada

Per il Governo Italiano

216.

Budapest, 19 febbraio 1991

Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica di Ungheria nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 19 febbraio 1991)

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica di Ungheria, chiamati in seguito "Parti contraenti";

VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emandata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e del "Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU:

CONVINTI che la cooperazione internazionale è indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato:

CONSAPEVOLI che il traffico illécito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini:

CONSAPEVOLI altresì che detto traffico illécito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;

CONSIDERATE pertanto la necessita e la comune volontà di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, come emerso anche nella dichiarazione congiunta adottata nella riunione di Roma sulla "Rotta Balcanica" del 17 marzo 1990;

C O N V E N G O N O

Articolo I

1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato misto per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.

2. Il Comitato misto sarà co-presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.

3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi la necessità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.

4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri straordinari per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo II

In conformità con le disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:

a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonchè delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;

b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonchè di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;

c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata.

Articolo III

1. In conformità delle leggi vigenti nei rispettivi Paesi e senza pregiudizi degli obblighi derivanti da altri accordi bi-multilaterali:

a) su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra Parte promuove procedure investigative presso gli organi competenti nel caso di attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero concernenti la criminalità organizzata;

b) la Parte richiesta farà ogni sforzo per attuare i provvedimenti richiesti nel più breve tempo possibile. I risultati saranno tempestivamente comunicati alla Parte richiedente;

c) i funzionari degli organi competenti della Parte richiedente possono essere presenti all'attuazione dei provvedimenti richiesti, con l'approvazione degli organi centrali competenti dell'altra Parte. In tal caso i medesimi si conformeranno alle leggi del Paese ospitante e godranno della protezione giuridica vigente in detto Paese.

2. Le predette procedure investigative non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso una motivata comunicazione di diniego di assistenza sarà tempestivamente comunicata alla Parte richiedente.

Articolo IV

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:

   a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

   b) l'utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;

   c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

   d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;

   e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;

   f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè sistemi di occultamento delle sostanze stesse.

2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizione dell'altra Parte - in conformità alla legislazione nazionale - tutti i dati e i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato e in particolare da quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

4. Le Parti contraenti organizzeranno, d'intesa, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per gli operatori di polizia antidroga.

Articolo V

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:

a) le varie forme di criminalità organizzata e i metodi della lotta contro di essa;

b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati nei due Paesi;

c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo dei contatti di cui al punto b);

d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aereoporti e negli scali marittimi, nonchè la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;

e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, il furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonchè gli altri crimini connessi con la criminalità organizzata, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti;

2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di lotta contro la criminalità organizzata, nonchè i testi ufficiali delle norme giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.

3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonchè le reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi delle forze dell'ordine; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.

4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo VI

Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti. Tali organi si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.

Articolo VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Firmato a Budapest, il 19 febbraio 1991, in due esemplari identici in lingua italiana e ungherese, ambedue i testi facenti fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

217.

New York, 22 febbraio 1991

Memorandum d'intesa al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti attinenti alle zone di fondali marini

(Entrata in vigore: 22 febbraio 1991)

MEMORANDUM D'INTESA AL FINE DI EVITARE SOVRAPPOSIZIONI E CONFLITTI ATTINENTI ALLE ZONE DI FONDALI MARINI

Il Governo del Regno del Belgio, il Governo del Canada, il Governo della Repubblica Federale di Germania, il Governo della Repubblica Italiana, il Governo del Regno dei Paesi Bassi, il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, ed il Governo degli Stati Uniti d'America, da una parte, ed il Governo della Repubblica Popolare Cinese, d'altra parte, in appresso denominati come le "Parti";

Considerando che un ente patrocinato dalla Repubblica Popolare Cinese ha presentato alla Commissione preparatoria dell'Autorità internazionale dei fondi marini e del Tribunale Internazionale del Diritto del Mare, in appresso denominata "Commissione Preparatoria", una richiesta di registrazione in qualità di investitore pioniere per quanto riguarda la zona i cui dati sono indicati nell'Allegato I al presente Memorandum di Intesa, in appresso denominato come il "Memorandum";

In considerazione degli interessi degli enti menzionati al Paragrafo 1 (a) (ii) della Risoluzione II della Terza Conferenza delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, in zone i cui dati sono stati pubblicati nei Bollettini del Diritto del Mare 7, 11 e 12 ed i cui dati sono indicati nell'Allegato II al presente Memorandum;

Prendendo nota con soddisfazione che non vi sono sovrapposizioni tra le zone precitate;

Desiderose di garantire un reciproco rispetto per quanto riguarda queste zone al fine di evitare eventuali conflitti in avvenire:

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

(1) A far tempo dall'assegnazione, da parte della Commissione Preparatoria, della zona menzionata nell'Allegato I al presente Memorandum all'ente patrocinato dalla Repubblica Popolare Cinese nella sua qualità di investitore pioniere, i Governi del Belgio, del Canada, della Germania, dell'Italia, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e degli Stati Uniti rispetteranno tale zona.

(2) Il Governo della Repubblica Popolare Cinese dovrà rispettare le zone di cui all'Allegato II al presente Memorandum.

(3) Le obbligazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano alle zone che vengano abbandonate in futuro dalle Parti.

Articolo 2

(1) I Governi del Belgio, del Canada, della Germania, dell'Italia, dei Paesi Bassi, del Regno Unito e degli Stati Uniti non agiranno, da soli o in associazione con parti terze, in maniera tale da impedire la registrazione della richiesta presentata dalla Repubblica Popolare Cinese alla Commissione Preparatoria per la zona di cui all'Allegato I del presente Memorandum.

(2) La Repubblica Popolare Cinese non agirà, da sola o in associazione con parti terze, in modo da impedire la registrazione di domande che potranno eventualmente essere presentate in futuro da una o da tutte le altre Parti per una o tutte le zone di cui all'Allegato II al presente Memorandum.

Articolo 3

Le Parti non avvieranno, o appoggeranno mediante provvedimenti da parte delle loro Autorità Nazionali o di concerto con parti terze, l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie solide nelle zone di cui all'Articolo 1 in modo incompatibile con l'obbligo contenuto in quell'Articolo.

Articolo 4

Le Parti adotteranno ogni adeguato provvedimento per assicurare che non vi siano interferenze materiali per quanto riguarda le loro rispettive attività relative alla esplorazione ed allo sfruttamento di risorse minerarie solide nelle zone di cui all'Articolo 1.

Articolo 5

Laddove necessario, le Parti si consulteranno su questioni relative alla attuazione del presente Memorandum.

Articolo 6

(1) Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data della sua firma, e resterà in vigore fin quando le Parti non decidano diversamente. Gli Allegati al presente Memorandum ne sono parte integrale.

(2) Ogni Parte può dichiarare, al momento della firma, che il presente Memorandum entrerà in vigore per quella Parte solo dopo avere notificato a tutte le Parti che sono state espletate tutte le procedure giuridiche necessarie. Il Memorandum entrerà in vigore per quella Parte al momento in cui la suddetta notifica sarà stata ricevuta dalle altre Parti.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, daartoe door hun onderscheiden Regeringen naar behoren gemachtigd, deze Memorie van overeenstemming hebben ondertekend.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Mémoire d'entente.

ZU URKUND DESSEN haben die hierzu von ihren Regierungen gehörig befugten Unterzeichneten diese Vereinbarung unterschrieben.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'intesa.

经各自政府正式授权的下列各签字者通签署本谅解备忘录，以昭信守。

GEDAAN te New York op 22 februari 1991 in acht oorspronkelijke exemplaren, ieder exemplaar in de Chinese, de Nederlandse, de Engelse, de Franse, de Duitse en de Italiaanse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

DONE at New York this 22nd day of February, 1991 in eight originals, each in the Chinese, Dutch, English, French, German and Italian languages, all texts being equally authentic.

FAIT à New York le 22e jour de février 1991 en huit originaux, chacun en langues chinoise, néerlandaise, anglaise, française, allemande et italienne, chaque texte faisant également foi.

GESCHEHEN zu New York am 22. Februar 1991 in acht Urschriften, jede in chinesischer, niederländischer, englischer, französischer, deutscher und italienischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

FATTO a New York il 22 febbraio 1991 in otto originali, ciascuno in lingua cinese, olandese, inglese, francese, tedesca e itallana, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

一九九一年二月二十二日签署于纽约，正本共八份，每份用中文、荷兰文、英文、法文、德文和意大利文写成，所有文本具有同等效力。

Voor het Koninkrijk België
For the Kingdom of Belgium
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Per il Regno del Belgio
代表比利时王国

Voor Canada
For Canada
Pour le Canada
Für Kanada
Per il Canada
代表加拿大

Voor de Bondsrepubliek Duitsland
For the Federal Republic of Germany
Pour la République fédérale d'Allemagne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Per la Repubblica Federale di Germania
代表 德意志联邦共和国

Voor de Republiek Italië
For the Italian Republic
Pour la République italienne
Für die Italienische Republik
Per la Repubblica Italiana
代表意大利共和国

Voor het Koninkrijk der Nederlanden
For the Kingdom of the Netherlands
Pour le Royaume des Pays-Bas
Für das Königreich der Niederlande
Per il Regno dei Paesi Bassi
代表荷兰王国

Voor het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Für das Vereinigte Königreich Grossbritannien und Nordirland
Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
代表大不列颠及北爱尔兰联合王国

Voor de Verenigde Staten van Amerika
For the United States of America
Pour les États-Unis d'Amérique
Für die Vereinigten Staaten von Amerika
Per gli Stati Uniti d'America
代表美利坚合众国

Voor de Volksrepubliek China
For the People's Republic of China
Pour la République populaire de Chine
Für die Volksrepublik China
Per la Repubblica Popolare Cinese
代表中华人民共和国

Allegato I

Coordinate dei punti di vertice della zona mineraria di fondali marini attinente alla domanda patrocinata dalla Repubblica Popolare Cinese

	Punto di vertice	Latitudine (N)	Longitudine (W)
CA1	1	10° 37.50'	156° 52.50'
	2	10° 37.50'	156° 22.50'
	3	10° 52.50'	156° 22.50'
	4	10° 52.50'	156° 07.50'
	5	10° 22.50'	156° 07.50'
	6	10° 22.50'	155° 52.50'
	7	10° 07.50'	155° 52.50'
	8	10° 07.50'	156° 07.50'
	9	09° 52.50'	156° 07.50'
	10	09° 52.50'	155° 07.50'
	11	10° 07.50'	155° 07.50'
	12	10° 07.50'	155° 37.50'
	13	10° 37.50'	155° 37.50'
	14	10° 37.50'	155° 52.50'
	15	11° 07.50'	155° 52.50'
	16	11° 07.50'	154° 37.50'
	17	10° 52.50'	154° 37.50'
	18	10° 52.50'	154° 52.50'
	19	09° 07.50'	154° 52.50'
	20	09° 07.50'	155° 07.50'
	21	09° 22.50'	155° 07.50'
	22	09° 22.50'	155° 22.50'
	23	09° 07.50'	155° 22.50'
	24	09° 07.50'	155° 37.50'
	25	09° 22.50'	155° 37.50'
	26	09° 22.50'	155° 52.50'
	27	09° 07.50'	155° 52.50'
	28	09° 07.50'	156° 22.50'
	29	08° 37.50'	156° 22.50'
	30	08° 37.50'	156° 07.50'
	31	07° 52.50'	156° 07.50'
	32	07° 52.50'	156° 37.50'
	33	08° 37.50'	156° 37.50'
	34	08° 37.50'	156° 52.50'
	35	09° 52.50'	156° 52.50'
	36	09° 52.50'	156° 22.50'
	37	10° 07.50'	156° 22.50'
	38	10° 07.50'	156° 52.50'
	1	10° 37.50'	156° 52.50'

	Punto di vertice	Latitudine (N)	Longitudine (W)
CB1	1	10° 35.00'	154° 52.50'
	2	10° 35.00'	154° 07.50'
	3	10° 07.50'	154° 07.50'
	4	10° 07.50'	153° 52.50'
	5	09° 52.50'	153° 52.50'
	6	09° 52.50'	153° 37.50'
	7	09° 37.50'	153° 37.50'
	8	09° 37.50'	153° 22.50'
	9	09° 22.50'	153° 22.50'
	10	09° 22.50'	154° 07.50'
	11	09° 37.50'	154° 07.50'
	12	09° 37.50'	154° 37.50'
	13	09° 22.50'	154° 37.50'
	14	09° 22.50'	154° 22.50'
	15	09° 07.50'	154° 22.50'
	16	09° 07.50'	153° 52.50'
	17	08° 52.50'	153° 52.50'
	18	08° 52.50'	154° 00.00'
	19	08° 37.50'	154° 00.00'
	20	08° 37.50'	154° 37.50'
	21	08° 22.50'	154° 37.50'
	22	08° 22.50'	154° 52.50'
	23	08° 52.50'	154° 52.50'
	24	08° 52.50'	154° 37.50'
	25	09° 07.50'	154° 37.50'
	26	09° 07.50'	154° 52.50'
	1	10° 35.00'	154° 52.50'

	Punto di vertice	Latitudine (N)	Longitudine (W)
CS1	1	10° 52.50'	154° 52.50'
	2	10° 52.50'	154° 22.50'
	3	11° 07.50'	154° 22.50'
	4	11° 07.50'	154° 07.50'
	5	10° 52.50'	154° 07.50'
	6	10° 52.50'	153° 52.50'
	7	10° 22.50'	153° 52.50'
	8	10° 22.50'	153° 37.50'
	9	10° 07.50'	153° 37.50'
	10	10° 07.50'	153° 22.50'
	11	09° 37.50'	153° 22.50'
	12	09° 37.50'	153° 07.50'
	13	09° 22.50'	153° 07.50'
	14	09° 22.50'	152° 52.50'
	15	09° 37.50'	152° 52.50'
	16	09° 37.50'	152° 37.50'
	17	09° 52.50'	152° 37.50'
	18	09° 52.50'	152° 54.83'
	19	10° 07.50'	152° 54.83'
	20	10° 07.50'	152° 37.50'
	21	10° 22.50'	152° 37.50'
	22	10° 22.50'	152° 22.50'
	23	09° 10.00'	152° 22.50'
	24	09° 10.00'	152° 55.20'
	25	08° 52.50'	152° 55.20'
	.26	08° 52.50'	153° 37.50'
	27	09° 07.50'	153° 37.50'
	28	09° 07.50'	154° 22.50'
	29	09° 22.50'	154° 22.50'
	30	09° 22.50'	154° 37.50'
	31	09° 37.50'	154° 37.50'
	32	09° 37.50'	154° 07.50'
	33	09° 22.50'	154° 07.50'
	34	09° 22.50'	153° 22.50'
	35	09° 37.50'	153° 22.50'
	36	09° 37.50'	153° 37.50'
	37	09° 52.50'	153° 37.50'
	38	09° 52.50'	153° 52.50'
	39	10° 07.50'	153° 52.50'
	40	10° 07.50'	154° 07.50'
	41	10° 35.00'	154° 07.50'
	42	10° 35.00'	154° 52.50'
	1	10° 52.50'	154° 52.50'

	Punto di vertice	Latitudine (N)	Longitudine (W)
CB2	1	11° 22.50'	152° 22.50'
	2	11° 22.50'	151° 52.50'
	3	11° 07.50'	151° 52.50'
	4	11° 07.50'	152° 07.50'
	5	10° 22.50'	152° 07.50'
	6	10° 22.50'	151° 22.50'
	7	10° 52.50'	151° 22.50'
	8	10° 52.50'	151° 07.50'
	9	09° 52.50'	151° 07.50'
	10	09° 52.50'	151° 37.50'
	11	09° 37.50'	151° 37.50'
	12	09° 37.50'	151° 07.50'
	13	09° 10.00'	151° 07.50'
	14	09° 10.00'	151° 52.50'
	15	09° 22.50'	151° 52.50'
	16	09° 22.50'	152° 22.50'
	17	10° 22.50'	152° 22.50'
	18	10° 22.50'	152° 52.50'
	19	10° 37.50'	152° 52.50'
	20	10° 37.50'	153° 22.50'
	21	10° 52.50'	153° 22.50'
	22	10° 52.50'	152° 22.50'
	1	11° 22.50'	152° 22.50'
CA2	1	12° 22.50'	145° 52.50'
	2	12° 22.50'	145° 37.50'
	3	12° 37.50'	145° 37.50'
	4	12° 37.50'	145° 22.50'
	5	12° 22.50'	145° 22.50'
	6	12° 22.50'	145° 07.50'
	7	12° 07.50'	145° 07.50'
	8	12° 07.50'	144° 37.50'
	9	11° 52.50'	144° 37.50'
	10	11° 52.50'	145° 37.50'
	11	11° 37.50'	145° 37.50'
	12	11° 37.50'	145° 52.50'
	1	12° 22.50'	145° 52.50'
CA3	1	12° 42.50'	142° 30.00'
	2	12° 42.50'	142° 10.00'
	3	12° 52.50'	142° 10.00'
	4	12° 52.50'	141° 55.00'
	5	12° 19.00'	141° 55.00'
	6	12° 19.00'	142° 10.00'
	7	12° 32.50'	142° 10.00'
	8	12° 32.50'	142° 30.00'
	1	12° 42.50'	142° 30.00'

	Punto di vertice	Latitudine (N)	Longitudine (W)
CA4	1	12° 44.00'	140° 46.00'
	2	12° 44.00'	140° 06.00'
	3	12° 22.50'	140° 06.00'
	4	12° 22.50'	140° 22.50'
	5	11° 37.50'	140° 22.50'
	6	11° 37.50'	139° 52.50'
	7	12° 21.00'	139° 52.50'
	8	12° 21.00'	139° 46.00'
	9	12° 39.87'	139° 46.00'
	10	12° 39.87'	139° 30.00'
	11	11° 07.50'	139° 30.00'
	12	11° 07.50'	140° 07.50'
	13	11° 22.50'	140° 07.50'
	14	11° 22.50'	140° 22.50'
	15	11° 07.50'	140° 22.50'
	16	11° 07.50'	140° 52.50'
	17	10° 52.50'	140° 52.50'
	18	10° 52.50'	141° 07.50'
	19	11° 07.50'	141° 07.50'
	20	11° 07.50'	141° 37.50'
	21	11° 25.00'	141° 37.50'
	22	11° 25.00'	140° 46.00'
	23	11° 37.50'	140° 46.00'
	24	11° 37.50'	140° 37.50'
	25	12° 22.50'	140° 37.50'
	26	12° 22.50'	140° 46.00'
	1	12° 44.00'	140° 46.00'
CB3	1	08° 52.50'	148° 52.50'
	2	08° 52.50'	148° 22.50'
	3	08° 37.50'	148° 22.50'
	4	08° 37.50'	147° 22.50'
	5	08° 22.50'	147° 22.50'
	6	08° 22.50'	147° 52.50'
	7	08° 07.50'	147° 52.50'
	8	08° 07.50'	148° 22.50'
	9	08° 22.50'	148° 22.50'
	10	08° 22.50'	148° 37.50'
	11	08° 37.50'	148° 37.50'
	12	08° 37.50'	148° 52.50'
	1	08° 52.50'	148° 52.50'
CS2	1	08° 45.00'	147° 22.50'
	2	08° 45.00'	146° 37.50'
	3	07° 52.50'	146° 37.50'
	4	07° 52.50'	146° 52.50'
	5	08° 22.50'	146° 52.50'
	6	08° 22.50'	147° 22.50'
	1	08° 45.00'	147° 22.50'

	Punto di vertice	Latitudine (N)	Longitudine (W)
CB4	1	08° 45.00'	146° 37.50'
	2	08° 45.00'	146° 00.00'
	3	08° 30.00'	146° 00.00'
	4	08° 30.00'	146° 07.50'
	5	08° 37.50'	146° 07.50'
	6	08° 37.50'	146° 22.50'
	7	08° 07.50'	146° 22.50'
	8	08° 07.50'	146° 07.50'
	9	07° 52.50'	146° 07.50'
	10	07° 52.50'	145° 37.50'
	11	08° 07.50'	145° 37.50'
	12	08° 07.50'	145° 52.50'
	13	08° 30.00'	145° 52.50'
	14	08° 30.00'	145° 30.00'
	15	08° 37.50'	145° 30.00'
	16	08° 37.50'	145° 07.50'
	17	08° 22.50'	145° 07.50'
	18	08° 22.50'	144° 52.50'
	19	08° 07.50'	144° 52.50'
	20	08° 07.50'	144° 37.50'
	21	07° 37.50'	144° 37.50'
	22	07° 37.50'	144° 52.50'
	23	07° 22.50'	144° 52.50'
	24	07° 22.50'	145° 07.50'
	25	08° 07.50'	145° 07.50'
	26	08° 07.50'	145° 22.50'
	27	07° 37.50'	145° 22.50'
	28	07° 37.50'	146° 37.50'
	1	08° 45.00'	146° 37.50'
CS3	1	08° 22.50'	144° 52.50'
	2	08° 22.50'	144° 22.50'
	3	07° 52.50'	144° 22.50'
	4	07° 52.50'	143° 52.50'
	5	08° 07.50'	143° 52.50'
	6	08° 07.50'	143° 37.50'
	7	08° 22.50'	143° 37.50'
	8	08° 22.50'	142° 07.50'
	9	08° 37.50'	142° 07.50'
	10	08° 37.50'	141° 52.50'
	11	08° 22.50'	141° 52.50'
	12	08° 22.50'	141° 22.50'
	13	08° 07.50'	141° 22.50'
	14	08° 07.50'	141° 37.50'
	15	07° 52.50'	141° 37.50'
	16	07° 52.50'	142° 07.50'
	17	08° 07.50'	142° 07.50'
	18	08° 07.50'	142° 52.50'
	19	07° 52.50'	142° 52.50'
	20	07° 52.50'	142° 27.83'
	21	07° 22.50'	142° 27.83'
	22	07° 22.50'	142° 37.50'
	23	07° 37.50'	142° 37.50'
	24	07° 37.50'	143° 07.50'
	25	07° 22.50'	143° 07.50'
	26	07° 22.50'	143° 52.50'
	27	07° 37.50'	143° 52.50'
	28	07° 37.50'	144° 37.50'
	29	08° 07.50'	144° 37.50'
	30	08° 07.50'	144° 52.50'
	1	08° 22.50'	144° 52.50'

	Punto di vertice	Latitudine (N)	Longitudine (W)
CB5	1	09° 07.50'	145° 21.95'
	2	09° 07.50'	143° 52.50'
	3	09° 22.50'	143° 52.50'
	4	09° 22.50'	144° 22.50'
	5	09° 37.50'	144° 22.50'
	6	09° 37.50'	143° 52.50'
	7	09° 52.50'	143° 52.50'
	8	09° 52.50'	144° 00.00'
	9	10° 00.00'	144° 00.00'
	10	10° 00.00'	143° 45.00'
	11	09° 15.00'	143° 45.00'
	12	09° 15.00'	142° 45.00'
	13	09° 22.50'	142° 45.00'
	14	09° 22.50'	142° 22.50'
	15	09° 07.50'	142° 22.50'
	16	09° 07.50'	142° 07.50'
	17	09° 37.50'	142° 07.50'
	18	09° 37.50'	141° 52.50'
	19	08° 37.50'	141° 52.50'
	20	08° 37.50'	142° 07.50'
	21	08° 22.50'	142° 07.50'
	22	08° 22.50'	143° 22.50'
	23	08° 52.50'	143° 22.50'
	24	08° 52.50'	144° 07.50'
	25	08° 37.50'	144° 07.50'
	26	08° 37.50'	144° 22.50'
	27	08° 52.50'	144° 22.50'
	28	08° 52.50'	145° 21.95'
	1	09° 07.50'	145° 21.95'
CA5	1	10° 52.50'	140° 52.50'
	2	10° 37.50'	140° 52.50'
	3	10° 37.50'	140° 22.50'
	4	10° 22.50'	140° 22.50'
	5	10° 22.50'	141° 07.50'
	6	10° 07.50'	141° 07.50'
	7	10° 07.50'	140° 52.50'
	8	09° 52.50'	140° 52.50'
	9	09° 52.50'	140° 37.50'
	10	10° 07.50'	140° 37.50'
	11	10° 07.50'	139° 37.50'
	12	10° 22.50'	139° 37.50'
	13	10° 22.50'	140° 07.50'
	14	10° 50.00'	140° 07.50'
	15	10° 50.00'	139° 22.50'
	16	10° 07.50'	139° 22.50'
	17	10° 07.50'	139° 07.50'
	18	10° 37.50'	139° 07.50'
	19	10° 37.50'	139° 01.58'
	20	10° 50.00'	139° 01.58'

Punto di vertice	Latitudine (N)	Longitudine (W)
21	10° 50.00'	138° 37.50'
22	10° 07.50'	138° 37.50'
23	10° 07.50'	138° 52.50'
24	09° 52.50'	138° 52.50'
25	09° 52.50'	138° 37.50'
26	09° 37.50'	138° 37.50'
27	09° 37.50'	139° 22.50'
28	09° 22.50'	139° 22.50'
29	09° 22.50'	139° 07.50'
30	09° 07.50'	139° 07.50'
31	09° 07.50'	138° 22.50'
32	08° 52.50'	138° 22.50'
33	08° 52.50'	139° 22.50'
34	08° 37.50'	139° 22.50'
35	08° 37.50'	139° 37.50'
36	09° 07.50'	139° 37.50'
37	09° 07.50'	140° 07.50'
38	09° 37.50'	140° 07.50'
39	09° 37.50'	140° 52.50'
40	09° 22.50'	140° 52.50'
41	09° 22.50'	140° 37.50'
42	09° 07.50'	140° 37.50'
43	09° 07.50'	140° 22.50'
44	08° 52.50'	140° 22.50'
45	08° 52.50'	139° 52.50'
46	08° 37.50'	139° 52.50'
47	08° 37.50'	140° 07.50'
48	08° 22.50'	140° 07.50'
49	08° 22.50'	139° 52.50'
50	08° 07.50'	139° 52.50'
51	08° 07.50'	140° 07.50'
52	07° 52.50'	140° 07.50'
53	07° 52.50'	141° 22.50'
54	07° 37.50'	141° 22.50'
55	07° 37.50'	141° 37.50'
56	08° 07.50'	141° 37.50'
57	08° 07.50'	141° 22.50'
58	08° 22.50'	141° 22.50'
59	08° 22.50'	141° 52.50'
60	08° 37.50'	141° 52.50'
61	08° 37.50'	141° 37.50'
62	09° 37.50'	141° 37.50'
63	09° 37.50'	141° 22.50'
64	09° 52.50'	141° 22.50'
65	09° 52.50'	142° 15.00'
66	10° 07.50'	142° 15.00'
67	10° 07.50'	141° 37.50'
68	10° 22.50'	141° 37.50'
69	10° 22.50'	142° 15.00'
70	10° 37.50'	142° 15.00'
71	10° 37.50'	141° 52.50'
72	10° 52.50'	141° 52.50'
1	10° 52.50'	140° 52.50'

Allegato II

Al Memorandum di intesa al fine di evitare sovrapposizioni e conflitti attinenti alle zone di fondali marini

1. **Coordinate della zona mineraria di fondale marino della Arbeitsgemeinschaft meerestechnisch gewinnbare Rohstoffe (AMR) quale fiduciaria per la Ocean Management Inc.:**

Sub zona 1:

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.		Longitudine Gradi Min.	
1.	14.	15.0 N ...	138.	22.412 W
2.	14.	15.0 N ...	136.	00.0 W
3.	12.	30.0 N ...	136.	00.0 W
4.	12.	30.0 N ...	137.	50.0 W
5.	10.	50.0 N ...	137.	50.0 W
6.	10.	50.0 N ...	138.	22.412 W
1.	14.	15.0 N ...	138.	22.412 W

Sub zona 2:

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.		Longitudine Gradi Min.	
1.	13.	26.0 N ...	119.	25.0 W
2.	13.	26.0 N ...	118.	00.0 W
3.	12.	00.0 N ...	118.	00.0 W
4.	12.	00.0 N ...	116.	04.0 W
5.	9.	45.0 N ...	116.	04.0 W
6.	9.	45.0 N ...	119.	25.0 W
1.	13.	26.0 N ...	119.	25.0 W

Coordinate della zona mineraria di fondale marino della Carborundum Company Ltd. per conto del Kennecott Consortium:

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.		Longitudine Gradi Min.	
1.	11.	00.0 N ...	116.	04.0 W
2.	12.	00.0 N ...	116.	04.0 W
3.	12.	00.0 N ...	118.	00.0 W
4.	13.	26.0 N ...	118.	00.0 W
5.	13.	26.0 N ...	118.	40.0 W
6.	13.	30.0 N ...	118.	40.0 W
7.	13.	30.0 N ...	119.	15.0 W
8.	13.	45.0 N ...	119.	15.0 W
9.	13.	45.0 N ...	119.	30.0 W
10.	14.	30.0 N ...	119.	30.0 W
11.	14.	30.0 N ...	118.	15.0 W
12.	14.	45.0 N ...	118.	15.0 W
13.	14.	45.0 N ...	117.	15.0 W
14.	14.	58.0 N ...	117.	15.0 W
15.	14.	58.0 N ...	116.	00.0 W
16.	14.	00.0 N ...	116.	00.0 W
17.	14.	00.0 N ...	115.	00.0 W
18.	13.	00.0 N ...	115.	00.0 W
19.	13.	00.0 N ...	115.	20.0 W
20.	11.	00.0 N ...	115.	20.0 W
1.	11.	00.0 N ...	116.	04.0 W

3. **Coordinate della zona mineraria di fondale marino del Kennecott Consortium:**

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.			Longitudine Gradi Min.	
1.	14.	20.0 N	...	128.	00.0 W
2.	14.	20.0 N	...	126.	15.0 W
3.	13.	45.0 N	...	126.	15.0 W
4.	13.	45.0 N	...	125.	20.0 W
5.	12.	15.0 N	...	125.	20.0 W
6.	12.	15.0 N	...	127.	00.0 W
7.	11.	40.0 N	...	127.	00.0 W
8.	11.	40.0 N	...	127.	43.0 W
9.	12.	00.0 N	...	127.	43.0 W
10.	12.	00.0 N	...	128.	00.0 W
1.	14.	20.0 N	...	128.	00.0 W

4. **Coordinate della zona mineraria di fondale marino della Ocean Minerals Company:**

a. Zona di operazione:

Sub zona 1:

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.			Longitudine Gradi Min.	
1.	13.	20.2 N	...	128.	35.0 W
2.	11.	40.0 N	...	128.	35.0 W
3.	11.	40.0 N	...	131.	15.0 W
4.	11.	30.0 N	...	131.	15.0 W
5.	11.	30.0 N	...	131.	30.0 W
6.	11.	00.0 N	...	131.	30.0 W
7.	11.	00.0 N	...	132.	30.0 W
8.	10.	30.0 N	...	132.	30.0 W
9.	10.	30.0 N	...	133.	30.0 W
10.	11.	00.0 N	...	133.	30.0 W
11.	11.	00.0 N	...	133.	40.0 W
12.	11.	40.0 N	...	133.	40.0 W
13.	11.	40.0 N	...	133.	50.0 W
14.	12.	11.6 N	...	133.	50.0 W
15.	12.	11.6 N	...	134.	04.0 W
16.	12.	30.0 N	...	134.	04.0 W
17.	12.	30.0 N	...	134.	15.0 W
18.	13.	00.0 N	...	134.	15.0 W
19.	13.	00.0 N	...	134.	00.0 W
20.	12.	50.0 N	...	134.	00.0 W
21.	12.	50.0 N	...	133.	30.6 W
22.	12.	31.1 N	...	133.	30.6 W
23.	12.	31.1 N	...	132.	15.0 W
24.	13.	29.0 N	...	132.	15.0 W
25.	13.	29.0 N	...	131.	00.0 W
26.	13.	20.0 N	...	131.	00.0 W
27.	13.	20.0 N	...	130.	00.0 W
28.	13.	20.2 N	...	130.	00.0 W
1.	13.	20.2 N	...	128.	35.0 W

Sub zona 2:

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.	Longitudine Gradi Min.
1.	11. 00.0 N ...	145. 00.0 W
2.	11. 00.0 N ...	143. 37.9 W
3.	11. 50.0 N ...	143. 37.9 W
4.	11. 50.0 N ...	143. 15.0 W
5.	10. 45.0 N ...	143. 15.0 W
6.	10. 45.0 N ...	142. 15.0 W
7.	9. 45.0 N ...	142. 15.0 W
8.	9. 45.0 N ...	142. 45.0 W
9.	9. 15.0 N ...	142. 45.0 W
10.	9. 15.0 N ...	143. 45.0 W
11.	10. 00.0 N ...	143. 45.0 W
12.	10. 00.0 N ...	144. 00.0 W
13.	9. 45.0 N ...	144. 00.0 W
14.	9. 45.0 N ...	144. 45.0 W
15.	9. 30.0 N ...	144. 45.0 W
16.	9. 30.0 N ...	145. 00.0 W
1.	11. 00.0 N ...	145. 00.0 W

b. Zona riservata a beneficio di altro Ente:

Sub zona 1:

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.	Longitudine Gradi Min.
1.	11. 50.0 N ...	145. 00.0 W
2.	11. 50.0 N ...	143. 37.9 W
3.	11. 00.0 N ...	143. 37.9 W
4.	11. 00.0 N ...	145. 00.0 W
1.	11. 50.0 N ...	145. 00.0 W

Sub zona 2:

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.	Longitudine Gradi Min.
1.	12. 50.0 N ...	133. 30.6 W
2.	12. 31.1 N ...	133. 30.6 W
3.	12. 31.1 N ...	132. 15.0 W
4.	12. 50.0 N ...	132. 15.0 W
1.	12. 50.0 N ...	133. 30.6 W

Sub zona 3:

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.	Longitudine Gradi Min.
1.	13. 40.0 N ...	130. 00.0 W
2.	13. 40.0 N ...	128. 35.0 W
3.	13. 20.2 N ...	128. 35.0 W
4.	13. 20.2 N ...	130. 00.0 W
1.	13. 40.0 N ...	130. 00.0 W

5. Coordinate della zona di fondale marino della Ocean Management Inc.:

a. Zona di operazione:

Punto di vertice		Latitudine Gradi	Min.		Longitudine Gradi	Min.
1.	....	15.	25.0 N	...	134.	00.0 W
2.	....	14.	00.0 N	...	134.	00.0 W
3.	....	14.	00.0 N	...	133.	50.0 W
4.	....	13.	30.0 N	...	133.	50.0 W
5.	....	13.	30.0 N	...	134.	45.0 W
6.	....	11.	30.0 N	...	134.	45.0 W
7.	....	11.	30.0 N	...	136.	00.0 W
8.	....	10.	50.0 N	...	136.	00.0 W
9.	....	10.	50.0 N	...	137.	50.0 W
10.	....	12.	30.0 N	...	137.	50.0 W
11.	....	12.	30.0 N	...	136.	00.0 W
12.	....	15.	25.0 N	...	136.	00.0 W
1.	....	15.	25.0 N	...	134.	00.0 W

b. Zona riservata a beneficio di altro Ente:

Punto di vertice		Latitudine Gradi	Min.		Longitudine Gradi	Min.
1.	....	13.	30.0 N	...	134.	45.0 W
2.	....	13.	30.0 N	...	133.	50.0 W
3.	....	12.	50.0 N	...	133.	50.0 W
4.	....	12.	50.0 N	...	134.	00.0 W
5.	....	13.	00.0 N	...	134.	00.0 W
6.	....	13.	00.0 N	...	134.	15.0 W
7.	....	12.	30.0 N	...	134.	15.0 W
8.	....	12.	30.0 N	...	134.	04.0 W
9.	....	12.	11.6 N	...	134.	04.0 W
10.	....	12.	11.6 N	...	133.	50.0 W
11.	....	11.	30.0 N	...	133.	50.0 W
12.	....	11.	30.0 N	...	134.	45.0 W
1.	....	13.	30.0 N	...	134.	45.0 W

Coordinate della zona di fondale marino dell' Ocean Mining Associates:

a. Zona di operazione

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.		Longitudine Gradi Min.	
1.	15.	20.0 N ...	128.	35.0 W
2.	15.	20.0 N ...	127.	50.0 W
3.	15.	15.0 N ...	127.	50.0 W
4.	15.	15.0 N ...	127.	46.0 W
5.	15.	44.0 N ...	127.	46.0 W
6.	15.	44.0 N ...	125.	20.0 W
7.	16.	14.0 N ...	125.	20.0 W
8.	16.	14.0 N ...	124.	20.0 W
9.	16.	04.0 N ...	124.	20.0 W
10.	16.	04.0 N ...	123.	25.0 W
11.	15.	44.0 N ...	123.	25.0 W
12.	15.	44.0 N ...	122.	20.0 W
13.	14.	10.0 N ...	122.	20.0 W
14.	14.	10.0 N ...	122.	45.0 W
15.	13.	21.0 N ...	122.	45.0 W
16.	13.	21.0 N ...	123.	00.0 W
17.	12.	56.0 N ...	123.	00.0 W
18.	12.	56.0 N ...	123.	35.0 W
19.	14.	05.0 N ...	123.	35.0 W
20.	14.	05.0 N ...	125.	00.0 W
21.	13.	45.0 N ...	125.	00.0 W
22.	13.	45.0 N ...	126.	15.0 W
23.	14.	20.0 N ...	126.	15.0 W
24.	14.	20.0 N ...	128.	00.0 W
25.	12.	00.0 N ...	128.	00.0 W
26.	12.	00.0 N ...	127.	43.0 W
27.	11.	40.0 N ...	127.	43.0 W
28.	11.	40.0 N ...	128.	35.0 W
29.	13.	34.6 N ...	128.	35.0 W
30.	13.	34.6 N ...	128.	15.0 W
31.	13.	55.0 N ...	128.	15.0 W
32.	13.	55.0 N ...	128.	10.0 W
33.	14.	00.0 N ...	128.	10.0 W
34.	14.	00.0 N ...	128.	05.0 W
35.	14.	15.0 N ...	128.	05.0 W
36.	14.	15.0 N ...	128.	09.1 W
37.	14.	37.5 N ...	128.	09.1 W
38.	14.	37.5 N ...	128.	12.5 W
39.	14.	45.0 N ...	128.	12.5 W
40.	14.	45.0 N ...	128.	35.0 W
1.	15.	20.0 N ...	128.	35.0 W

b. Zona riservata a beneficio di altro Ente:

Punto di vertice	Latitudine Gradi Min.		Longitudine Gradi Min.	
1.	13.	34.6 N ...	128.	35.0 W
2.	13.	34.6 N ...	128.	15.0 W
3.	13.	55.0 N ...	128.	15.0 W
4.	13.	55.0 N ...	128.	10.0 W
5.	14.	00.0 N ...	128.	10.0 W
6.	14.	00.0 N ...	128.	05.0 W
7.	14.	15.0 N ...	128.	05.0 W
8.	14.	15.0 N ...	128.	09.1 W
9.	14.	37.5 N ...	128.	09.1 W
10.	14.	37.5 N ...	128.	12.5 W
11.	14.	45.0 N ...	128.	12.5 W
12.	14.	45.0 N ...	128.	35.0 W
1.	13.	34.6 N ...	128.	35.0 W

7. Coordinate della zona mineraria di fondale marino della Arbeitsgemeinschaft meerestechnisch gewinnbare Rohstoffe (AMR):

Punto di vertice	Latitudine Gradi	Min.	Longitudine Gradi	Min.
1.	6.	30.0 S	90.	50.0 W
2.	6.	30.0 S	90.	20.0 W
3.	6.	50.0 S	90.	20.0 W
4.	6.	50.0 S	89.	40.0 W
5.	7.	30.0 S	89.	40.0 W
6.	7.	30.0 S	89.	20.0 W
7.	7.	10.0 S	89.	20.0 W
8.	7.	10.0 S	88.	40.0 W
9.	7.	30.0 S	88.	40.0 W
10.	7.	30.0 S	88.	20.0 W
11.	8.	00.0 S	88.	20.0 W
12.	8.	00.0 S	88.	40.0 W
13.	8.	20.0 S	88.	40.0 W
14.	8.	20.0 S	89.	10.0 W
15.	8.	40.0 S	89.	10.0 W
16.	8.	40.0 S	88.	10.0 W
17.	10.	50.0 S	88.	10.0 W
18.	10.	50.0 S	89.	20.0 W
19.	10.	30.0 S	89.	20.0 W
20.	10.	30.0 S	90.	50.0 W
21.	10.	00.0 S	90.	50.0 W
22.	10.	00.0 S	91.	10.0 W
23.	9.	40.0 S	91.	10.0 W
24.	9.	40.0 S	92.	40.0 W
25.	8.	00.0 S	92.	40.0 W
26.	8.	00.0 S	92.	10.0 W
27.	7.	20.0 S	92.	10.0 W
28.	7.	20.0 S	91.	20.0 W
29.	8.	00.0 S	91.	20.0 W
30.	8.	00.0 S	90.	40.0 W
31.	8.	10.0 S	90.	40.0 W
32.	8.	10.0 S	90.	20.0 W
33.	9.	00.0 S	90.	20.0 W
34.	9.	00.0 S	89.	50.0 W
35.	9.	30.0 S	89.	50.0 W
36.	9.	30.0 S	89.	20.0 W
37.	8.	20.0 S	89.	20.0 W
38.	8.	20.0 S	89.	50.0 W
39.	8.	00.0 S	89.	50.0 W
40.	8.	00.0 S	90.	10.0 W
41.	7.	50.0 S	90.	10.0 W
42.	7.	50.0 S	90.	40.0 W
43.	7.	30.0 S	90.	40.0 W
44.	7.	30.0 S	90.	50.0 W
1.	6.	30.0 S	90.	50.0 W

218.

La Valletta, 28 febbraio 1991

Accordo di cooperazione tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica di Malta nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata

(Entrata in vigore: 28 febbraio 1991)

8 Libreria - Suppl. ord. alla *G.U.* n. 164.

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E CONTRO LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e il Ministro dell'Interno della Repubblica di Malta, chiamati in seguito "Parti contraenti";

CONVINTI che la cooperazione internazionale è assolutamente indispensabile per l'efficace prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e per la lotta al crimine organizzato;

CONSAPEVOLI che il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè l'incremento della loro produzione e diffusione, rappresentano una seria minaccia per il regolare sviluppo socio-economico e per la salute fisica e psichica dei propri cittadini;

VISTE le previsioni della Convenzione unica sulle sostanze stupefacenti (New York, 30 marzo 1961), come emendata dal Protocollo aggiuntivo del 1972 (Ginevra, 25 marzo), della Convenzione sulle sostanze psicotrope (Vienna, 21 febbraio 1971), della Convenzione contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (Vienna, 20 dicembre 1988) e "del Piano Globale d'Azione" (New York, 23 febbraio 1990), redatte sotto l'egida dell'ONU;

CONSAPEVOLI altresì che detto traffico illecito vede sempre più coinvolte organizzazioni criminali che operano su scala internazionale;

CONSIDERATA pertanto la necessità di intensificare la cooperazione bilaterale nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata;

RITENUTO che tale cooperazione debba sempre più rientrare tra le attività istituzionalmente ordinarie di ogni competente Amministrazione dei due Paesi e dei rispettivi Ministeri dell'Interno in particolare;

CONVENGONO

Articolo I

1. Ai fini del presente Accordo, sarà istituito un Comitato bilaterale per la cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata.

2. Il Comitato bilaterale sarà presieduto dai due Ministri e comprenderà rappresentanti dei due Ministeri dell'Interno, responsabili delle Forze dell'Ordine, esperti nei settori menzionati nel presente Accordo.

3. Previo accordo reciproco, potranno essere invitati ai lavori del Comitato, ove se ne ravvisi l'opportunità, rappresentanti anche di altri Dicasteri ed Uffici.

4. Le riunioni del Comitato si terranno, ordinariamente, una volta l'anno, alternativamente in ciascuno dei due Paesi. In caso di necessità, su specifica richiesta di una delle due Parti contraenti, si terranno incontri supplementari per l'esame di questioni che rivestano carattere d'urgenza.

Articolo II

In conformità con le disposizioni del presente Accordo le Parti contraenti, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra Parte, nei limiti consentiti dalle rispettive legislazioni:

a) si presteranno reciproca collaborazione nel controllo delle persone implicate nel crimine organizzato, nonchè delle persone e dei mezzi di trasporto utilizzati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di esservi implicati;

b) si scambieranno tutte le informazioni utili relative alle persone ed ai mezzi di trasporto coinvolti nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope o sospettati di svolgere tale traffico, nonchè di quelle relative alle persone appartenenti o sospettate di appartenere alla criminalità organizzata;

c) concorderanno le modalità di collegamento più opportune per consentire il rapido scambio di tutte le informazioni attinenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e la criminalità organizzata.

Articolo III

1. Su richiesta degli organi centrali competenti di una delle Parti contraenti, l'altra intraprenderà indagini riguardanti attività connesse al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, ovvero concernenti fatti nei quali sono coinvolti affiliati ad organizzazioni criminali. I risultati verranno comunicati tempestivamente agli organi centrali competenti della Parte che ha inoltrato la richiesta. Tali indagini verranno effettuate conformemente alle disposizioni di legge in vigore nel Paese cui sono state richieste.

2. Le predette indagini non verranno effettuate nei casi in cui la Parte richiesta ritenga che queste violino il suo diritto di sovranità e/o minaccino la sua sicurezza o altri interessi di importanza fondamentale. In tal caso, una motivata comunicazione di diniego di assistenza sarà tempestivamente inviata alla Parte richiedente.

3. In conformità alle leggi vigenti nei rispettivi Paesi, i funzionari degli organi centrali competenti di una delle Parti, autorizzati ad indagare sulle violazioni concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope ovvero poste in essere da appartenenti al crimine organizzato, possono, con il consenso degli organi centrali competenti dell'altra Parte, assistere alle operazioni od allo sviluppo delle stesse sul territorio dell'altra Parte nei casi in cui tali reati riguardano la Parte richiedente. In tale contesto, i funzionari godranno della protezione riservata ai funzionari del Paese ospitante.

4. Le disposizioni riguardanti il presente articolo non pregiudicano gli obblighi delle Parti derivanti da altre Convenzioni bilaterali o multilaterali.

Articolo IV

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope. In particolare si scambieranno informazioni su:

a) i metodi di lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

b) utilizzazione di nuovi mezzi tecnici in questo campo, ivi compresi i metodi di addestramento e di impiego di unità cinofile antidroga;

c) pubblicazioni scientifiche, professionali e didattiche riguardanti la lotta al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope;

d) nuovi tipi di droga e sostanze psicotrope, luoghi di produzione, canali usati dai trafficanti e metodi di occultamento, variazioni dei prezzi della droga e delle sostanze psicotrope;

e) metodologie e modalità di svolgimento dei controlli di frontiera;

f) nuovi itinerari e mezzi impiegati nel traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonchè sistemi di occultamento delle sostanze stesse.

2. Ciascuna delle Parti contraenti, d'iniziativa o su richiesta, metterà a disposizioni dell'altra Parte - in conformità alla legilazione nazionale - i dati ed i documenti contenenti informazioni relative ai casi di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

3. Le Parti contraenti si scambieranno informazioni circa i sistemi di riciclaggio e di trasferimento dei proventi di reato in particolare di quello di traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope.

4. Le Parti contraenti organizzeranno, periodicamente, incontri, convegni, seminari di lavoro e corsi di perfezionamento per i propri operatori di polizia antidroga.

Articolo V

1. Le due Parti contraenti, tramite i propri organi centrali competenti, metteranno reciprocamente a disposizione, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possono contribuire a contrastare la criminalità organizzata. In particolare si scambieranno informazioni su:

a) le varie forme di criminalità organizzata e la lotta contro di essa;

b) gli eventuali contatti fra associazioni o gruppi criminali organizzati dei due Paesi;

c) gli studi effettuati in merito allo sviluppo di tali contatti criminosi;

d) le misure tecniche per garantire la sicurezza negli aeroporti e negli scali marittimi, nonchè la difesa di persone e di obiettivi da qualsiasi atto illecito;

e) le operazioni finanziarie illegali, la falsificazione di carta moneta e valori, di furto di opere d'arte e d'antiquariato, nonchè gli altri crimini particolarmente gravi, al cui smascheramento e perseguimento abbiano interesse entrambe le Parti.

2. Le Parti contraenti si scambieranno i propri specialisti per consultazioni reciproche su problemi concreti e si scambieranno le loro esperienze in materia di organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata, nonché informazioni circa le misure giuridiche vigenti nell'attività di contrasto alla predetta forma di criminalità.

3. Le Parti contraenti si scambieranno notizie e campioni di mezzi tecnici di difesa individuale utilizzati nelle operazioni volte alla repressione della criminalità organizzata, nonché le reciproche esperienze circa le attività inerenti ai servizi di prevenzione e la formazione professionale dei quadri direttivi di polizia; a tal fine saranno previsti scambi di operatori per la frequenza di corsi di perfezionamento.

4. Le Parti contraenti organizzeranno incontri, convegni e seminari di lavoro congiunti che trattino i più importanti indirizzi e problemi della lotta contro la criminalità organizzata.

Articolo VI

Le forme di assistenza e di collaborazione in conformità al presente Accordo verranno assicurate direttamente dagli organi centrali competenti delle due Parti contraenti, che si incontreranno al più presto per definire le relative modalità operative.

Articolo VII

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della sua firma e sarà valido per 5 anni. Decorso tale periodo, esso rimarrà in vigore indefinitivamente, salvo denuncia effettuata da una delle Parti contraenti con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

Firmato a La Valletta, il 28 febbraio 1991, in due esemplari identici in lingua italiana e inglese, ambedue i testi facenti fede.

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA DI MALTA

219.

Roma-Mosca, 21 gennaio 21 marzo 1991

Secondo Scambio di Note tra Italia e URSS che modifica il Protocollo aggiuntivo dell'11 gennaio 1988 all'Accordo aereo italo sovietico del 10 marzo 1969

(Entrata in vigore: 21 marzo 1991)

Ministero degli Affari Esteri

1809

074/

Roma, 21 GEN. 1991

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri presenta i suoi complimenti all'Ambasciata dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche ed ha l'onore di fare riferimento alla Nota di codesta Ambasciata n. 490 del 27 novembre 1990.

In relazione all'apertura di una rappresentanza Aeroflot a Venezia, si propone di modificare come segue l'articolo VII del Protocollo aggiuntivo dell'11.1.1988 all'Accordo italo-sovietico sui servizi aerei del 10.3.1969.

"Personale autorizzato per le Rappresentanze delle Imprese aeree designate.

Sulla base dell'articolo 12 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui servizi aerei del 10 marzo 1969:

- l'impresa designata sovietica potra' avere nelle proprie rappresentanze in Italia cittadini sovietici in numero di dodici persone in totale fra Roma, Milano e Venezia;

AMBASCIATA DELL'UNIONE
DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE
SOVIETICHE

R O M A

L'impresa designata italiana potra' avere nelle proprie rappresentanze in URSS cittadini italiani in numero di dodici persone tra Mosca e gli altri due punti in URSS sui quali l'impresa designata italiana scegliera' di operare.

In futuro, in relazione all'ampliamento dell'utilizzazione dei diritti di traffico ottenuti e all'aumento delle frequenze dei voli lungo le linee concordate, le imprese designate italiana e sovietica potranno di comune accordo sottoporre all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti, ai termini del citato Art. 12 dell'Accordo, un eventuale aumento del detto personale".

La predetta modifica dell'articolo VII entrera' in vigore il giorno della ricezione della Nota di risposta di codesta Ambasciata alla presente Nota.

Il Ministero degli Affari Esteri si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata delle Repubbliche Socialiste Sovietiche i sensi della sua piu' alta considerazione.

№ I225/Iеун

Министерство иностранных дел СССР свидетельствует свое уважение Посольству Италии в СССР и, ссылаясь на ноту МИД Италии от 2I.0I.9I г. № 074/I809, направленную Посольству СССР в Италии, имеет честь подтвердить нижеприведенные изменения Статьи УП Дополнительного Протокола от II.0I.88 г. к советско-итальянскому Соглашению о воздушном сообщении от I0 марта I969г.

"Статья УП

Штаты Представительств назначенных авиапредприятий

На основании статьи I2 Соглашения между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правительством Итальянской Республики о воздушном сообщении от I0 марта I969 года:

- советское назначенное авиапредприятие сможет иметь в своих представительствах в Италии советских граждан общим числом двенадцать человек - в Риме, Милане и Венеции;

- итальянское назначенное авиапредприятие сможет иметь в своих представительствах в СССР итальянских граждан общим числом двенадцать человек - в Москве и в двух других пунктах, которые итальянское назначенное авиапредприятие выберет для полетов.

ПОСОЛЬСТВО ИТАЛИИ В СССР
г.Москва

В дальнейшем по мере расширения использования полученных прав и увеличения частоты полетов на договорных линиях, назначенные советское и итальянское авиапредприятия, на условиях взаимной договоренности, смогут представить на одобрение авиационных властей двух Договаривающихся Сторон, в соответствии с вышеуказанной статьей 12 Соглашения, возможное увеличение вышеуказанного персонала".

Министерство иностранных дел СССР сообщает о согласии Советской Стороны с тем, чтобы вышеуказанная нота Посольства Италии и настоящая нота Министерства составили соглашение по данному вопросу, которое вступит в силу с даты настоящей ноты.

Министерство иностранных дел СССР пользуется случаем, чтобы возобновить Посольству Итальянской Республики уверения в своем самом высоком уважении.

Москва, 21 марта 1991 года

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N. 1225/Ieyn

Il Ministero degli Affari Esteri dell'Urss presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Urss e, nel far riferimento alla Nota del Ministero degli Affari esteri italiano in data 21.1.1991 n. 074/1809, indirizzata all'Ambasciata dell'Urss in Italia, ha l'onore di confermare le seguenti modifiche all'articolo VII del Protocollo Aggiuntivo dell'11.1.1988 all'Accordo italo-sovietico sui servizi aerei del 10 marzo 1969.

" Articolo VII

Personale autorizzato per le Rappresentanze delle Imprese aeree designate.

Sulla base dell'Art.12 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui servizi aerei del 10 marzo 1969 :

- l'impresa designata sovietica potra' avere nelle proprie rappresentanze in Italia cittadini sovietici in numero di dodici persone in totale tra Roma,Milano e Venezia;
- l'impresa designata italiana potra' avere nelle proprie rappresentanze in Urss cittadini italiani in numero di dodici persone in totale a Mosca e negli altri due punti che l'impresa italiana designata sceglierà' per i voli.

In futuro, in relazione all'ampliamento dell'utilizzazione dei diritti di traffico ottenuti e all'aumento delle frequenze dei voli lungo le linee concordate, le Imprese designate italiana e sovietica potranno di comune accordo sottoporre all'approvazione delle Autorita' aeronautiche delle Parti Contraenti, ai termini del citato Art.12 dell'Accordo, un eventuale aumento del detto personale".

Il Ministero degli Affari esteri dell'Urss comunica l'accordo della Parte Sovietica a che la succitata Nota e la presente Nota del Ministero costituiscano un accordo su tale questione che entrera' in vigore alla data della presente Nota.

Il Ministero degli Affari esteri dell'Urss si avvale dell'occasione per rinnovare all'Ambasciata della Repubblica Italiana i sensi della sua piu' alta considerazione.

Mosca, 21 marzo 1991

220.

Bangkok, 22 marzo 1991

Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Thailandia concernente il potenziamento della promozione della meccanizzazione agricola e il miglioramento delle tecniche post-raccolto nella «Lower North Region»

(Entrata in vigore: 22 marzo 1991)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

and

THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF THAILAND

concerning

THE STRENGTHENING OF FARM MECHANIZATION PROMOTION AND IMPROVEMENT OF POST-HARVEST TECHNIQUES IN THE LOWER NORTH REGION.

The Government of the Republic of Italy and the Government of the Kingdom of Thailand ,

In conformity with the aims and provisions of the Italian Law n. 49 dated February 26, 1987, concerning the new discipline of the Italian Development Cooperation ,

Within the framework of the Basic Agreement on Cooperation signed on February 10, 1983 ,

Aiming at strengthening the existing cooperation between the two Countries ,

Wishing to cooperate on the Strengthening of Farm Mechanization Promotion and Improvement of Post-Harvest Techniques in the Lower North Region ,

Have agreed as follows

ARTICLE I

The objectives of the Project The Strengthening of Farm Mechanization Promotion and Improvement of Post-Harvest Techniques in the Lower North Region (hereinafter referred to as "The Project") are ·

- setting up of irrigation system and agriculture mechanization in keeping with the physical and socio-economic realities of the Region ,

- **technical assistance activity for the spreading of mechanization, irrigation and post-harvest processing ;**

- **training of the local technical personnel to make them experienced in the use of the techniques and the equipment as provided for the project. The training activity will be carried out in Italy and in Thailand.**

ARTICLE II

The Government of the Kingdom of Thailand designates the Department of Agricultural Extension (hereinafter referred to as the "DOAE") as the Agency responsible for the implementation of its obligation under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE III

The Government of Italy indicates the IFAGRARIA S.p.A. (hereinafter referred to as the "Consultant") as the Agency responsible for the implementation of its obligations under this Memorandum of Understanding.

ARTICLE IV

The Government of Italy, in accordance with the prevailing laws and regulations of Italy, shall make the following contributions .

- Technical Assistance totalling 177,5 man/months of which 142,5 m/m for resident experts, 20 m/m for visiting experts and 15 m/m for mechanical instructors ,

- Overseas training totalling 37 man/months out of which 25 m/m is for post-graduate training and 12m/m for the mechanical instructors ,

- Supply of the equipment as listed in Annex 1 of the project document

ARTICLE V

The Government of the Kingdom of Thailand shall provide the following

- Additional building construction and ordinary equipment for the Training Centre of Chainat ;

- Local personnel for the whole duration of the project (80 officers of whom 30 will be at Diploma Level) ;

- All operating costs and the costs related to off-loading, transport to project sites and installation of the equipment shipped from Italy ,

- to exempt the Consultant and its expatriate personnel from income taxes derived from their activities under the Project ;

- to exempt the Consultant's expatriate personnel from customs duties on personal effects imported within six months after their first arrival in Thailand ;

- to exempt the equipment, materials and supplies required for the implementation of the Project from customs duties and taxes on the importation ,

- to facilitate prompt clearance through customs of any equipment, materials or supplies required for the Project and of the personal effects of the Consultant's expatriate personnel, except those banned from importation ,

- to assist the Consultant's expatriate personnel and their dependents with respect to any necessary entry and exit visas, residence permits, and other documents required for their residence and services in Thailand.

ARTICLE VI

The DOAE shall assign a senior official as representative of the Government of the Kingdom of Thailand for the Project and the Consultant shall assign one of its senior professionals as Project Director. The Project Director shall represent the Consultant in Thailand. The Project Director shall work in agreement with the Thai official representative.

ARTICLE VII

The Government of the Kingdom of Thailand will indemnify the Consultant and its expatriate personnel against any civil claims directly resulting from the execution of this Memorandum of Understanding except where such claims arise from gross negligence or wilful misconduct of the Consultant and its expatriate personnel. This paragraph will not apply to claims arising from traffic accidents.

ARTICLE VIII

The Consultant and its expatriate personnel shall respect and abide by all applicable Thai laws and regulations and shall use their best effort to ensure that their personnel do not participate in any way in the political and religious affairs nor in contravention of local customs and traditions in Thailand.

ARTICLE IX

The Consultant's expatriate personnel, shall be accorded the facilities and privileges not less favourable than those granted to experts from third countries working in the framework of technical cooperation.

ARTICLE X

The Consultant shall ensure that all data, information, maps, materials and findings connected with the Project are kept confidential and not disposed of or revealed to any third party except with the prior written consent of the Government of the Kingdom of Thailand.

ARTICLE XI

The two Governments and their designated implementing agencies shall ensure that this Memorandum of Understanding shall be executed with due diligence and efficiency and each shall furnish the other with all information that may be considered necessary for the realization of the Project.

ARTICLE XII

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of signature and shall expire upon completion of the Project or on any date mutually agreed upon by the two Governments.

It may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by an Exchange of Letters.

Any difference arising out of the interpretation of this Memorandum of Understanding shall be settled amicably by consultation or negotiation between the two Governments.

In witness whereof, the undersigned have signed this Memorandum of Understanding.

Signed in Bangkok on March 22, 1991, in duplicate in the English language.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF ITALY

Giorgio VECCHI
Ambassador of Italy

FOR THE GOVERNMENT OF
THE KINGDOM OF THAILAND

Wanchai SIRIRATTNA
Director General of the Department
of Technical and Economic Cooperation

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA

concernente

IL POTENZIAMENTO DELLA PROMOZIONE DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA E IL MIGLIORAMENTO DELLE TECNICHE POST-RACCOLTO NELLA LOWER NORTH REGION.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Thailandia;

In conformità ai fini e alle disposizioni della legge italiana N.49 del 26 febbraio 1987 concernente la nuova disciplina della cooperazione italiana allo sviluppo;

Nel quadro dell'Accordo Base di Cooperazione firmato il 10 febbraio 1983;

Mirando a rafforzare la cooperazione esistente tra i due Paesi;

Desiderosi di cooperare al potenziamento della promozione della meccanizzazione agricola e al miglioramento delle tecniche post-raccolto nella Lower North Region;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

I fini del Progetto: il potenziamento della promozione della meccanizzazione agricola e il miglioramento delle tecniche post-raccolto nella Lower North Region (qui di seguito denominato "Il Progetto") sono:

- la creazione di un sistema di irrigazione e di meccanizzazione agricola conforme alle realtà fisiche e socio-economiche della Regione;
- un'attività di assistenza tecnica per la diffusione dei sistemi di meccanizzazione, irrigazione e delle tecniche post-raccolto;

- la formazione professionale del personale tecnico locale al fine di acquisire esperienza nell'uso delle tecniche e delle attrezzature, come disposto nel progetto. L'attività di formazione professionale sarà svolta in Italia e in Thailandia.

ARTICOLO II

Il Governo del Regno di Thailandia designa il Dipartimento dell'Agricoltura (qui di seguito denominato il "DOAE") in qualità di Agenzia responsabile per la realizzazione dei propri impegni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO III

Il Governo Italiano indica la IFAGRARIA S.p.A. (qui di seguito denominata "Consulente") come l'Agenzia responsabile per la realizzazione dei propri impegni ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

ARTICOLO IV

Il Governo Italiano, in conformità alle leggi vigenti e alle normative della legislazione italiana, fornirà i seguenti contributi:

- assistenza tecnica per un totale di 177,5 uomo/mese - dei quali 142,5 u/m per esperti residenti, 20 u/m per esperti in missione e 15 u/m per istruttori meccanici;
- formazione professionale in Italia per un totale di 37 uomo/mese, dei quali 25 u/m per personale laureato e 12 u/m per istruttori meccanici;
- fornitura delle attrezzature elencate nell'Allegato 1 del progetto.

ARTICOLO V

Il Governo del Regno di Thailandia fornirà i seguenti contributi:

- costruzione di ulteriori edifici e fornitura di attrezzature ordinarie per il Centro di formazione professionale di Chainat;
- personale locale per l'intera durata del progetto (80 funzionari, dei quali 30 saranno a livello di diploma);
- tutti i costi di gestione, nonchè le spese relative alle operazioni di scarico, trasporto nelle sedi destinate al progetto e installazione delle attrezzature inviate dall'Italia;
- esenzione del Consulente e del suo personale operante in Thailandia dall' imposta sul reddito a carico delle attività svolte ai sensi del Progetto;
- esenzione del Consulente e del suo personale operante in Thailandia dai dazi doganali sugli effetti personali importati entro sei mesi dal loro primo arrivo in Thailandia;
- esenzione dai dazi doganali e dalle tasse sull'importazione per quanto concerne le attrezzature, i materiali e le forniture necessarie per la realizzazione del Progetto;
- sollecito sdoganamento delle attrezzature, materiali e forniture necessarie per il Progetto, nonchè degli effetti personali del personale del Consulente operante in Thailandia, ad eccezione di quelli non consentiti per l'importazione;
- assistenza al personale del Consulente e alle famiglie per quanto concerne i necessari visti d'ingresso e di

uscita, i permessi di residenza e gli altri documenti necessari per il soggiorno e la prestazione professionale in Thailandia.

ARTICOLO VI

Il DOAE nominerà un funzionario di grado elevato in qualità di rappresentante del Governo del regno di Thailandia per il Progetto, e il Consulente nominerà uno dei suoi funzionari di grado elevato in qualità di Direttore del Progetto. Il Direttore del Progetto lavorerà di concerto con il rappresentante ufficiale thailandese.

ARTICOLO VII

Il Governo del Regno di Thailandia esonererà il Consulente e il suo personale operante in Thailandia da reclami civili risultanti direttamente dall'esecuzione del presente Memorandum d'Intesa, ad eccezione di quei reclami derivanti da grave negligenza o da dolo da parte del Consulente e del suo personale. Il presente paragrafo non si applica ai reclami causati da incidenti stradali.

ARTICOLO VIII

Il Consulente e il suo personale operante in Thailandia rispetterà e si conformerà a tutte le leggi vigenti della Thailandia e alle sue normative, e farà del suo meglio per assicurare che il suo personale non partecipi in alcun modo agli affari religiosi o politici e non contravvenga ai costumi locali e alle tradizioni della Thailandia.

ARTICOLO IX

Al personale del Consulente operante in Thailandia saranno accordati facilitazioni e privilegi non meno favorevoli di quelli accordati agli esperti di Paesi Terzi operanti nel quadro della cooperazione tecnica.

ARTICOLO X

Il Consulente si assicurerà che tutti i dati, le informazioni, le mappe, i materiali e i risultati del Progetto vengano custoditi in maniera confidenziale e non utilizzati o divulgati ad una terza parte, ad eccezione dei casi in cui vi sia il consenso scritto del Governo del Regno di Thailandia.

ARTICOLO XI

I due Governi e le loro agenzie esecutrici designate si assicureranno che il presente Memorandum d'Intesa venga eseguito con la dovuta diligenza ed efficienza, e si scambieranno reciprocamente tutte le informazioni che possano essere considerate necessarie per la realizzazione del Progetto.

ARTICOLO XII

Il presente Memorandum d'Intesa entrerà in vigore alla data della firma e scadrà una volta che il Progetto sia stato completato, o in qualsiasi altra data reciprocamente concordata dai due Governi.
Esso potrà essere emendato in un qualsiasi momento previo consenso reciproco dei due Governi mediante Scambio di Lettere.
Un'eventuale discrepanza nell'interpretazione del presente Memorandum d'Intesa verrà risolta amichevolmente mediante consultazioni o negoziati tra i due Governi.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa.

Firmato a Bangkok il 22 marzo 1991 in due copie in lingua inglese.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Giorgio VECCHI
Ambasciatore d'Italia

PER IL GOVERNO DEL REGNO DI THAILANDIA

Wanchai SIRIRATTNA
Direttore Generale del Dipartimento di Cooperazione Tecnica ed Economica

221.

Lusaka, 26 febbraio 28 marzo 1991

Accordo, effettuato mediante Scambio di Note, tra Italia e Zambia che modifica il Protocollo Finanziario di «Commodity Aid» del 29 novembre 1990

(Entrata in vigore: 28 marzo 1991)

NOTE VERBALE No. 35

The Embassy of Italy presents its compliments to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia and has the honour to refer to the Financial Protocol on the Commodity Aid, signed in Lusaka on 29.11.1990 between the Government of Zambia and the Government of Italy for the allocation of a grant, in the amount of 15 (fifteen) billion Italian Lira, to be utilized for the importation into Zambia of essential commodities and services thereto connected, produced in Italy.

With respect to Art.2, point 1 of the said Protocol, the Embassy of Italy wishes to point out that, the procedures not having been completed during the year 1990, both disbursements each of 5 billion Italian lira initially foreseen for 1990-1991 have been consolidated for 1991. Therefore, as soon as the above procedures have been finalized, the grant can be utilized up to a maximum of 10 billion Italian Lira in 1991, and the remaining 5 billion Italian Lira not before 1992, after the first 10 billion Lira have been completely utilized.

The present Note Verbale, together with the reply from the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia, constitutes amendment to the Financial Protocol on the Commodity Aid, as per Art.9 of the said Protocol.

The Embassy of Italy avails itself of this opportunity to convey to the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia the assurances of its highest consideration.

Lusaka, 26th February, 1991.

Ministry of Foreign Affairs
Lusaka

NOTE VERBALE NO. 264/91

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia presents its compliments to the Embassy of Italy and has the honour to refer to the Financial Protocol on the Commodity Aid, signed in Lusaka on 29.11.1990 between the Government of Zambia and the Government of Italy for the allocation of a grant, in the amount of 15 (fifteen) billion Italian Lira, to be utilized for the importation into Zambia of essential commodities and services thereto connected, produced in Italy.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia informs that it has taken note of the fact that the procedures not having been completed during the year 1990, both disbursements each of 5 billion Italian Lira initially foreseen for 1990-1991 have been consolidated for 1991. Therefore, as soon as the above procedures have been finalized, the grant can be utilized up to a maximum of 10 billion Italian Lira in 1991 and the remaining 5 billion Italian Lira not before 1992, after the first 10 billion Lira have been completely utilized.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia, whilst accepting the new contents of art. 2, point 1, confirms that the present Note Verbale, together with the Note Verbale No. 35 dated 26-2-91 of the Embassy of Italy, constitutes amendment to the Financial Protocol on the Commodity Aid, as per Art. 9 of the said Protocol.

The Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Zambia avails itself of this opportunity to convey to the Embassy of Italy the assurances of its highest consideration.

LUSAKA

The Embassy of Italy,
LUSAKA.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA VERBALE No.35

L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dello Zambia e ha il pregio di riferirsi al Protocollo Finanziario di "Commodity Aid", firmato a Lusaka il 29.11.1990 tra il Governo zambiano ed il Governo italiano per la concessione di un finanziamento a dono di 15 (quindici) miliardi di Lire, da essere utilizzato per l'importazione in Zambia di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia.

Riferendosi all'art.2, punto 1 del predetto Protocollo, l'Ambasciata d'Italia desidera attirare l'attenzione sulla circostanza che non essendo stato possibile completare le procedure entro l'esercizio finanziario 1990, entrambe le "tranches" di 5 miliardi di Lire ciascuna, inizialmente previste per il 1990-1991 sono state raggruppate nel 1991. Pertanto, il finanziamento a dono, non appena esperite le procedure previste, potra' essere utilizzato fino ad un massimo di 10 miliardi di Lire nel 1991, ed i rimanenti 5 miliardi di Lire non prima del 1992, a completo utilizzo dei primi 10 miliardi di Lire.

La presente Nota Verbale, unitamente alla Nota di risposta del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dello Zambia, costituisce emendamento al Protocollo finanziario di "Commodity Aid", come previsto dall'art. 9 del citato Protocollo.

L'Ambasciata d'Italia si avvale dell'occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dello Zambia l'assicurazione della sua piu' alta considerazione.

Lusaka, 26 febbraio 1991.

Ministero degli Affari Esteri
<u>Lusaka</u>

NOTA VERBALE No 264/91

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dello Zambia presenta i suoi complimenti all' Ambasciata d'Italia e ha il pregio di riferirsi al Protocollo Finanziario di "Commodity Aid", firmato a Lusaka il 29.11.1990 tra il Governo zambiano ed il Governo italiano per la concessione di un finanziamento a dono di 15 (quindici) miliardi di Lire, da essere utilizzato per l'importazione in Zambia di beni essenziali e servizi connessi, prodotti in Italia.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dello Zambia informa di aver preso nota della circostanza che non essendo stato possibile completare le procedure entro l'esercizio finanziario 1990, entrambe le "tranches" di 5 miliardi di Lire ciascuna, inizialmente previste per il 1990-1991 sono state raggruppate nel 1991. Pertanto, il finanziamento a dono, non appena esperite le procedure previste, potra' essere utilizzato fino ad un massimo di 10 miliardi di Lire nel 1991, ed i rimanenti 5 miliardi di Lire non prima del 1992, a completo utilizzo dei primi 10 miliardi di Lire

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dello Zambia, nell'accettare il nuovo contenuto dell'art.2 punto 1' conferma che la presente Nota Verbale, unitamente alla Nota Verbale nr 35 del 26.2.1991 dell'Ambasciata d'Italia costituisce emendamento al Protocollo finanziario di "Commodity Aid", come previsto dall'art. 9 del citato Protocollo.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica dello Zambia si avvale de l'occasione per rinnovare all'Ambasciata d'Italia l'assicurazione della sua piu' alta considerazione.

AMBASCIATA D'ITALIA - LUSAKA

Si certifica che quanto sopra e' la traduzione in lingua italiana dell'allegata Nota Verbale n. 264/91 del Ministero degli Affari Esteri zambiano, con la quale viene accettato l'emendamento del Protollo Finanziario di Commodity Aid. (art. 2, punto 1)..

Lusaka, 3 aprile 1991

AMBASCIATA D'ITALIA LUSAKA

L'AMBASCIATORE
GIUSEPPE CIPOLLONE

222.

Varsavia, 4 aprile 1991

Accordo tra Italia e Polonia, effettuato mediante Scambio di Note, per l'esenzione dall'obbligo del visto d'ingresso per breve soggiorno

(Entrata in vigore: 8 aprile 1991)

All.1

890/71

L'Ambasciata d'Italia in Varsavia presenta i suoi complimenti al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia e ha l'onore di portare alla Sua attenzione quanto segue:

nel desiderio di favorire lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Polonia e di facilitare la libera circolazione dei cittadini dei due Paesi secondo lo spirito del documento finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, il Governo italiano ha l'onore di proporre al Governo della Repubblica di Polonia l'esenzione dall'obbligo del visto d'ingresso per breve soggiorno tra i due Paesi secondo le seguenti disposizioni:

1) i cittadini italiani e polacchi titolari di validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte per un periodo massimo di novanta giorni per motivi di turismo o di servizio con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese;

2) i cittadini italiani e polacchi titolari di validi passaporti ordinari possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte per un periodo massimo di novanta giorni per motivi di turismo con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese;

Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica di Polonia
V a r s a v i a

3) i cittadini dell'uno e dell'altro Paese sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni normative vigenti in ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento degli stranieri. Analogamente ciascuno Stato contraente si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno dello straniero nel proprio territorio sulla base di esame caso per caso;

4) i cittadini dell'uno e dell'altro Paese che siano titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario, continueranno ad essere soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di durata superiore a quella prevista nei punti 1) e 2);

5) Le disposizioni summenzionate possono, per gravi motivi, essere sospese, in tutto o in parte, dall'una o dall altra parte. L'introduzione o la soppressione di una tale misura dovrà essere notificata tempestivamente per iscritto e per via diplomatica all'altra parte.

Se il Governo della Repubblica di Polonia concorda con quanto precede, l'Ambasciata d'Italia in Polonia propone che questa Nota e quella di risposta del Ministero degli Affari Esteri di Polonia costituiscano un accordo tra i due Paesi che entrerà in vigore a partire dall'8 aprile 1991.

Ciascun Governo può denunciare questo Accordo attraverso una notifica scritta, trasmessa per via diplomatica all'altro Governo. La denuncia entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla notifica.

L'Ambasciata d'Italia in Varsavia si avvale di questa occasione per rinnovare al Ministero degli Esteri della Repubblica di Polonia l'assicurazione della più alta considerazione.

Varsavia, 4 Aprile 1991

All. 2

DKW-III-214-164-91

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy szacunku Ambasadzie Republiki Włoskiej w Warszawie i ma zaszczyt potwierdzić otrzymanie noty nr 890-71 Ambasady z dnia 4 kwietnia 1991 roku o nastepujacej treści:

"Pragnac sprzyjać rozwojowi dwustronnych stosunków miedzy Włochami a Polską i ułatwić swobodny ruch obywateli obu Państw, w duchu Dokumentu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, Rząd włoski ma zaszczyt zaproponować Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej zniesienie obowiązku wizowego, na krótki pobyt między obu Państwami, według następujących ustaleń:

1/ obywatele włoscy i polscy, posiadający ważne paszporty dyplomatyczne lub służbowe, mogą udać się na terytorium drugiego Państwa w celach turystycznych lub służbowych bez posiadania wizy na okres nie dłuższy niż 90 dni, licząc od dnia wjazdu do tego Państwa;

Ambasada
Republiki Włoskiej
w Warszawie

AMBASCIATA D'ITALIA
VARSAVIA
-4 APR. 1991
Arrivo Corrispondenza

2/ obywatele włoscy i polscy posiadający ważne paszporty zwykłe mogą udać się na terytorium drugiego Państwa bez posiadania wizy w celach turystycznych, na okres nie dłuższy niż 90 dni, licząc od dnia wjazdu do tego Państwa;

3/ obywatele jednego i drugiego Państwa zobowiązani są jednak do przestrzegania obowiązujących w obu Państwach przepisów prawnych, dotyczących wjazdu, pobytu, pracy i ruchu obcokrajowców. Analogicznie każde z Panstw-Stron zastrzega sobie prawo odmowy wjazdu lub pobytu obcokrajowca na własnym terytorium na podstawie przyczyn wynikających z poszczególnych przypadków;

4/ obywatele jednego i drugiego Państwa, posiadający paszport dyplomatyczny, służbowy lub prywatny nadal podlegają obowiązkowi posiadania wizy na pobyt dłuższy od przewidzianego w punktach 1/ i 2/;

5/ wyżej wymienione postanowienia mogą z ważnych przyczyn zostać w całości lub w części zawieszone przez jedną lub drugą Stronę. Wprowadzenie lub uchylenie takiego zawieszenia będzie bezzwłocznie notyfikowane drugiej Stronie na piśmie i w drodze dyplomatycznej.

Jeśli Rząd Rzeczypospolitej Polskiej zgadza się z powyższym, Ambasada włoska w Polsce proponuje, aby niniejsza nota oraz nota z odpowiedzią polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych stanowiły Porozumienie między obu Państwami, które wejdzie w życie z dniem 8 kwietnia 1991 roku.

Każdy z Rządów może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie poprzez notyfikację przekazaną drugiemu Rządowi pisemnie i w drodze dyplomatycznej. Wypowiedzenie porozumienia wejdzie w życie po upływie 60 dni od daty notyfikacji".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza zgodę Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na przedstawioną propozycję.

Nota Ambasady oraz niniejsza odpowiedź na nią stanowią zatem Porozumienie między obu Rządami, które wchodzi w życie z dniem 8 kwietnia 1991 roku.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej korzysta z okazji by ponowić Ambasadzie Republiki Włoskiej wyrazy wysokiego poważania.

Warszawa, 4 kwietnia 1991 roku

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia presenta i suoi complimenti all'Ambasciata d'Italia in Varsavia e ha l'onore di confermare la ricevuta la Nota No 890-71 dell'Ambasciata dell'4 Aprile 1991 secondo le seguenti disposizioni:

"Nel desiderio di favorire lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Polonia e di facilitare la libera circolazione dei cittadini dei due Paesi secondo lo spirito del documento finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, il Governo italiano ha l'onore di proporre al Governo della Repubblica di Polonia l'esenzione dall'obbligo del visto d'ingresso per breve soggiorno tra i due Paesi secondo le seguenti disposizioni:

L'Ambasciata d'Italia
in Varsavia

1/ i cittadini italiani e polacchi titolari di validi passaporti diplomatici o di servizio possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte per un periodo massimo di novanta giorni per motivi di turismo o di servizio con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese;

2/ i cittadini italiani e polacchi titolari di validi passaporti ordinari possono recarsi senza visto nel territorio dell'altra parte per un periodo massimo di novanta giorni per motivi di turismo con decorrenza a partire dal giorno di entrata nel Paese;

3/ i cittadini dell'uno e dell'altro Paese sono comunque tenuti al rispetto delle disposizioni normative vigenti in ciascun Paese sull'ingresso, soggiorno, lavoro e movimento degli stranieri. Analogamente ciascuno Stato contraente si riserva il diritto di rifiutare l'ingresso o il soggiorno dello straniero nel proprio territorio sulla base di esame caso per caso;

4/ i cittadini dell'uno e dell'altro Paese che siano titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario, continueranno ad essere soggetti all'obbligo del visto per soggiorni di durata superiore a quella prevista nei punti 1/ e 2/;

5/ le disposizioni summenzionate possono, per gravi motivi, essere sospese, in tutto o in parte, dall'una o dall'altra parte. L'introduzione o la soppressione di una tale misura dovra essere notificata tempestivamente per iscritto e per via diplomatica all'altra parte.

Se il Governo della Repubblica di Polonia concorda con quanto precede, l'Ambasciata d'Italia in Polonia propone che questa Nota e quella di risposta del Ministero Degli Affari Esteri di Polonia costituiscano un accordo tra i due Paesi che entrera in vigore a partire dall'8 aprile 1991.

Ciascun Governo puo denunciare questo Accordo attraverso una notifica scritta trasmessa per via diplomatica all'altro Governo. La denuncia entrera in vigore dopo 60 giorni dalla notifica".

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia conferma il concordo del Governo della Repubblica di Polonia sulla proposta presentata.

La Nota dell'Ambasciata e la presente risposta costituiscono dunque un Accordo tra i due Paesi che entra in vigore a partire dall'8 aprile 1991.

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Polonia si avvale di questa occasione per .rinnovare all'Ambasciata d'Italia l'assicurazione della piu alta considerazione.

Varsavia, 4 aprile 1991

223.

Roma, 18 aprile 1991

Protocollo esecutivo tra Italia e Cile sulla cooperazione denominata: «Programma straordinario a dono per il risanamento urbanistico ambientale e sanitario a favore delle aree più degradate di Santiago, Valparaiso e Concepcion

(Entrata in vigore: 18 aprile 1991)

PROTOCOLLO ESECUTIVO TRA ITALIA E CILE
relativo all'iniziativa di cooperazione
denominata

"PROGRAMMA STRAORDINARIO A DONO PER IL RISANAMENTO URBANISTICO AMBIENTALE E SANITARIO A FAVORE DELLE AREE PIU' DEGRADATE DI SANTIAGO, VALPARAISO E CONCEPCION".

"Sub-Programma di edilizia sociale"

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della repubblica Cilena, nello spirito delle fraterne relazioni esistenti fra i due Paesi,

- Visto l'Accordo Base di Cooperazione sottoscritto in data 8 novembre 1990;
- Visto l'Atto Finale del Comitato Congiunto di cooperazione bilaterale sottoscritto in data 9 novembre 1990;
- Considerata la volontà del Governo Italiano di contribuire al rafforzamento della democrazia in Cile attraverso l'attuazione di un "Programma straordinario a dono per il risanamento urbanistico, ambientale e sanitario a favore delle aree più degradate di Santiago, Valparaiso e Concepciòn " del valore complessivo di 50 miliardi di lire italiane;
- Tenuto conto che il Governo Italiano ha deciso di affidare in regime di concessione ad una società italiana specializzata nel settore la esecuzione della componente relativa al risanamento urbanistico di detto Programma, denominata "Sub-programma di edilizia sociale", per un valore non superiore a 29 miliardi di lire italiane, e che tale società appalterà ad imprese cilene i lavori da eseguire,

hanno convenuto quanto segue

Art. 1 : Finalità ed oggetto del Programma

Il Sub-Programma di edilizia sociale, d'ora in avanti denominato "Programma", è finalizzato alla realizzazione di interventi di edilizia abitativa nelle città di Santiago, Valparaiso e Concepciòn.
In particolare, detto Programma prevede la costruzione di alloggi, delle relative infrastrutture primarie e di eventuali servizi sociali.
L'ammontare complessivo del finanziamento di parte italiana per la realizzazione del Programma è pari a Lit. 29.000.000.000 (Lire ventinovemiliardi).

Art. 2 : Parti coinvolte nell'attuazione del Programma

Il Programma sarà attuato dal Ministero degli Affari Esteri Italiano, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, d'ora in avanti denominata "DGCS", mediante l'affidamento in concessione alla Società italiana ITALGENCO S.p.A. -Gruppo IRI-ITALSTAT-, d'ora in avanti

denominata "CONCESSIONARIA".
Controparte cilena della DGCS nell'attuazione del Programma sarà il Ministerio de Planificaciòn y Cooperaciòn, Agencia de Cooperaciòn Internacional, d'ora in avanti denominata "CONTROPARTE".
La CONTROPARTE segnala alla DGCS che il Ministero della *Vivienda y Urbanismo (MINVU) del Cile sarà la controparte* tecnica della CONCESSIONARIA.

Resta inteso, tuttavia, che i rapporti formali con la DGCS saranno di esclusiva competenza della CONTROPARTE.

Art. 3 : Oggetto delle attività della CONCESSIONARIA

La DGCS affiderà alla CONCESSIONARIA le attività di progettazione, direzione lavori, esecuzione delle opere mediante appalti ad imprese cilene ed ogni altra attività connessa alla completa e corretta esecuzione del Programma.
I rapporti fra la DGCS e la CONCESSIONARIA saranno regolati da apposito Contratto stipulato in accordo con l'ordinamento giuridico italiano e con il presente Protocollo.
La DGCS avrà cura di informare tempestivamente la CONTROPARTE dell'avvenuto perfezionamento amministrativo di detto Contratto.

Art. 4 : Aree di intervento

La CONTROPARTE si impegna a presentare alla DGCS, entro 45 giorni solari dalla firma del presente Protocollo, un Documento Tecnico nel quale saranno indicate:

- le aree di intervento in ciascuna delle tre città identificate nell'art. 1;
- le tipologie ed il numero di alloggi nonché le caratteristiche degli eventuali servizi sociali da realizzare in dette aree;

Per ogni area indicata il Documento Tecnico sarà corredato da:

- rilievi plano-altimetrici completi delle rispettive indicazioni catastali;
- piani particolareggiati delle aree circostanti con la localizzazione dei servizi esistenti (sanitari, scolastici, sociali, commerciali, trasporti, etc.);
- relazioni geotecniche ed eventuali elaborati di supporto;
- compendio delle norme, standards ed eventuali vincoli di nàtura urbanistica e di regolamento edilizio.

Le aree di intervento dovranno essere servite fino al limite esterno del loro perimetro da opere di urbanizzazione primaria: strade di accesso, linee elettriche AT e/o BT, reti di adduzione idrica e fognanti, etc.
Tali aree non dovranno essere soggette ad inondazioni, frane, smottamenti e, comunque, non dovranno presentare particolare difficoltà per l'esecuzione delle opere di fondazione e di smaltimento delle acque bianche e nere,

anche al fine di ottimizzare le risorse finanziarie disponibili.
Resta inteso che la DGCS definirà i contenuti di dettaglio del Contratto con la CONCESSIONARIA entro 30 giorni solari dal ricevimento del succitato Documento Tecnico al fine di accelerare l'entrata in vigore di detto contratto nel quadro della normativa italiana vigente.
La disponibilità delle aree di intervento sarà garantita dalla CONTROPARTE per un periodo massimo di 6 mesi dalla presentazione del Documento Tecnico citato nel presente art. 4.
Qualora la DGCS non abbia stipulato il contratto con la CONCESSIONARIA entro tale periodo, la CONTROPARTE dovrà informare la DGCS circa la validità di detta disponibilità ed, in caso contrario, indicare le nuove aree di intervento proposte per le quali si applicheranno i criteri di cui al presente articolo.

Art. 5 : Idoneità delle aree di intervento

Entro 15 giorni solari dalla data di entrata in vigore del Contratto di cui al precedente art. 3 la CONCESSIONARIA presenterà contestualmente alla CONTROPARTE ed alla DGCS un Certificato di Idoneità di ciascuna delle aree di intervento.
La CONTROPARTE e la DGCS disporranno ciascuna di un termine di 15 giorni solari per la relativa approvazione.
L'approvazione della DGCS interverrà successivamente alla avvenuta comunicazione dell'approvazione di CONTROPARTE.

Art. 6 : Proprietà delle aree di intervento

Entro 90 giorni solari dalla approvazione da parte della DGCS dei Certificati di Idoneità di cui al precedente art. 5 la CONTROPARTE comunicherà alla DGCS ed alla CONCESSIONARIA il possesso da parte del Servicio de Vivienda y Urbanismo (SERVIU) del MINVU dei titoli di proprietà di tutte le aree di intervento riconosciute idonee.
Tali aree dovranno essere esenti da vincoli di qualsiasi natura.

Art. 7 : Progetti di massima

Entro 60 giorni solari dalla comunicazione della CONTROPARTE della acquisizione delle aree, la CONCESSIONARIA presenterà contestualmente alla CONTROPARTE ed alla DGCS, per ciascuna area di intervento, i progetti di massima delle opere da realizzare incluse l'urbanizzazione primaria interna alle aree e le sistemazioni a verde.
I progetti saranno corredati delle relative specifiche tecniche e dei computi metrici estimativi.
A partire dalla data di presentazione dei progetti di massima da parte della CONCESSIONARIA la CONTROPARTE e la DGCS disporranno ciascuna di un termine di 15 giorni solari per l'approvazione degli stessi.
Resta inteso che l'approvazione della DGCS interverrà successivamente alla avvenuta comunicazione dell'approvazione di CONTROPARTE.

Eventuali richieste di variante saranno avanzate da ciascuna Parte direttamente alla CONCESSIONARIA che disporrà di 15 giorni solari per la ripresentazione dei progetti. Le relative approvazioni interverranno nei modi e nei tempi più sopra indicati.

Art. 8 : Progetti esecutivi

Entro 90 giorni solari dall'approvazione dei progetti di massima da parte della DGCS la CONCESSIONARIA presenterà contestualmente alla CONTROPARTE ed alla DGCS i progetti esecutivi relativi a ciascuna area di intervento. Le modalità ed i tempi delle relative approvazioni nonché delle eventuali varianti saranno analoghi a quelli indicati in relazione ai progetti di massima.

Art. 9 : Preselezione delle imprese esecutrici cilene

Le imprese esecutrici cilene saranno preselezionate dal MINVU sulla base dei requisiti minimi indicati dalla CONCESSIONARIA ed approvati dalla DGCS.
La CONCESSIONARIA indicherà tali requisiti, così come i criteri ai quali intenda attenersi per la definitiva aggiudicazione dei lavori, in sede di presentazione dei progetti di massima alla DGCS.
Detti requisiti e criteri saranno approvati da quest'ultima contestualmente all'approvazione dei citati progetti di massima.
La CONTROPARTE comunicherà alla DGCS ed alla CONCESSIONARIA, entro e non oltre i termini per l'approvazione dei progetti esecutivi, la terna di imprese cilene preselezionate per ogni area di intervento.

Art. 10 : Appalto dei lavori

La CONCESSIONARIA verificherà il possesso dei requisiti da parte di ciascuna delle imprese preselezionate dal MINVU ed entro 30 giorni solari dall'approvazione dei progetti esecutivi effettuerà la selezione definitiva delle imprese destinatarie dei singoli appalti mediante gare informali all'interno delle terne proposte dando immediata comunicazione alla CONTROPARTE ed alla DGCS dei nominativi della/e impresa/e aggiudicataria/e.
Nel caso in cui una o più delle imprese di ciascuna terna, a giudizio della CONCESSIONARIA, non risulti idonea, il MINVU, su richiesta della CONCESSIONARIA, proporrà in sostituzione, entro i 10 giorni solari successivi a detta richiesta, i nominativi di altre imprese.

Art. 11 : Messa a disposizione delle aree di intervento

Il MINVU metterà a disposizione tutte le aree di intervento acquisite in proprietà, libere da ogni vincolo od ostacolo e si incaricherà di ottenere il rilascio dei permessi necessari per l'esecuzione dei lavori entro i 30 giorni solari successivi all'approvazione da parte della DGCS dei progetti esecutivi.

Art. 12 : Contratti d'appalto con le imprese cilene

La CONCESSIONARIA disporrà di 30 giorni solari dalla data della selezione delle imprese per la stipula dei contratti con le stesse e la tempestiva comunicazione dell'avvenuta stipula alla CONTROPARTE ed alla DGCS.
Resta inteso che ciascun contratto, stipulato in accordo con l'ordinamento giuridico cileno e con quanto previsto nel presente Protocollo, entrerà in vigore solo dopo che tutte le aree di intervento di interesse di ciascun contratto siano state messe a disposizione della CONCESSIONARIA.

Art. 13 : Durata dei lavori e varianti in corso d'opera

I lavori oggetto del Contratto di concessione saranno avviati entro 30 giorni solari dalla stipula dei contratti di appalto con le imprese cilene risultate aggiudicatarie e completati entro i 12 mesi successivi.
Eventuali varianti in corso d'opera saranno concordate fra le Parti mediante scambio di Note. Gli oneri da esse derivanti incideranno sul numero complessivo di alloggi da realizzare, fermo restando il tetto massimo di spesa previsto per l'intero Programma.

Art. 14 : Vigilanza dei cantieri

Il Governo Cileno assicurerà i servizi di polizia ed ordine pubblico nelle aree di intervento fino alla consegna finale dei lavori alla CONTROPARTE.

Art. 15 : Consegna, abitabilità, destinazione d'uso, accatastamento

Al termine dei lavori, prima della consegna che potrà essere effettuata anche per lotti funzionali, il MINVU su richiesta della CONCESSIONARIA, curerà il rilascio dei documenti prescritti dalla normativa locale in materia di abitabilità e di destinazione d'uso delle superfici non edificate.
Se le opere non risulteranno conformi a detta normativa sarà cura della CONCESSIONARIA, attraverso le imprese cilene titolari dei singoli contratti d'appalto, realizzare i lavori necessari ad assicurare detta conformità.

Art. 16 : Obblighi Fiscali

Qualsiasi tributo, imposta, contributo ed onere sia nazionale che provinciale che municipale dovuto dalla Concessionaria e dal suo personale distaccato in Cile o che derivi direttamente dalle attività svolte in relazione all'esecuzione del Programma costituiranno costi di controparte a carico del MINVU.

Art. 17 : Attività di supervisione e controllo della D.G.C.S.

La D.G.C.S. si impegna ad esercitare attività di supervisione e controllo sulle attività oggetto del Contratto con la CONCESSIONARIA al fine di assicurare la completa e corretta attuazione del Programma, in accordo con la normativa italiana in vigore, per quanto applicabile, e con quanto previsto in materia dalla Legge n. 49/87 sulla disciplina della Cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 18 : Scambio di informazioni fra le Parti

Ciascuna delle Parti si impegna a segnalare tempestivamente all'altra Parte le rispettive approvazioni previste nel presente Protocollo così come ogni informazione, difficoltà od imprevisto che infici o possa inficiare la buona esecuzione del Programma ed il rispetto della tempistica indicata.

Art. 19 : Entrata in vigore del presente Protocollo

Il presente Protocollo entrerà in vigore al momento della sua firma e costituirà parte integrante del Contratto che la D.G.C.S. stipulerà con la CONCESSIONARIA.

Roma, lì 18.04.1991

In due originali in lingua italiana ed in lingua spagnola, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica Cilena

224.

New Delhi, 24 aprile 1991

Memorandum d'Intesa tra il Governo dell'India e il Governo della Repubblica italiana concernente un programma di cooperazione tecnica per gli esperimenti nel campo della ricerca e per il trasferimento di Know-how nel campo dei sistemi di energia elettrica

(Entrata in vigore: 24 aprile 1991)

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE GOVERNMENT OF INDIA

and

THE GOVERNMENT OF ITALY

concerning:

TECHNICAL CO-OPERATION PROGRAMME FOR RESEARCH TESTING AND TRANSFER OF KNOW HOW IN THE FIELD OF ELECTRICAL POWER SYSTEMS

The Government of India and the Government of Italy,

- within the framework of Indo-Italian Technical Co-operation Agreement signed on February 1981 and reviewed on Feb. 24, 1987

- aiming at strengthening the existing co-operation between the two Countries

- wishing to co-operate on the research and development programme on EHV/UHV AC/DC Power Systems at the Central Power Research Institute, Bangalore have agreed as follows:

ARTICLE-I

The objective of the programme of this Memorandum is to co-operate for the realisation of R&D plan on the EHV/UHV AC/DC power Systems in India at the Central Power Research Institute of Bangalore.

ARTICLE-II

The Government of India designates the Central Power Research Institute of Bangalore as the agency responsible for the implementation of its obligations under the present Memorandum.

ARTICLE-III

The Government of Italy designates the Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano of Milan as the agency responsible for the implementation of its obligations under the present Memorandum.

ARTICLE-IV

The Government of Italy in accordance with the prevailing laws and regulation shall make the following contributions:

- visits of Experts from Italy to India (all expenses connected with the visit)
- use of CESI laboratories and similar facilities such as computers, real time simulators etc., and also CESI experts services in Italy
- accomodation and living expenses of experts from India visiting Italy
- the required research materials, documents and reports of the research findings realised under this programme
- training in Italy of Indian Engineers for a duration of 24 man months
- transfer of equipments developed under this programme.
- the estimated man-months by the CESI shall not be less then 226.25 man-months of which 21.25 man-months will be at the CPRI, India.

ARTICLE -V

Government of India in accordance with the prevailing laws and regulation shall make the following contributions:

- the cost of air travel for Indian Experts/Engineers visiting Italy for training and R & D investigation

- use of CPRI laboratory facilities including Expert Engineers and other complementary facilities for successful completion of this programme

- use of telex, telephone, fax and office accomodation and local transportation facilities for the visiting experts from Italy

ARTICLE- VI

The facilities concerning the personnel of the two parties working in the framework of the project object of the present Memorandum will be ruled by the Indo-Italian Technical Cooperation Agreement signed in New Delhi on February 27, 1981 and extended by exchange of letters on February 24, 1987.

ARTICLE-VII

The appointment of the Italian Experts will be governed by Article 3 of the Indo-Italian Technical Co-operation Agreement, signed in New Delhi on February 27, 1981.

ARTICLE-VIII

Equipment and supplies, technical documents developed under this programme made available by the Italian Government will be governed by Article 7 of the above mentioned Agreement.

ARTICLE-IX

The two Governments and their designated implementing agencies ensure that the present Memorandum will be carried out with due diligence and efficiency and that each part shall furnish the other with all the information that may be considered necessary for the implementation of the project.

ARTICLE-X

The amount provided by the Italian Government to finance the cooperation activities listed in article IV is 6.283 billion Italian Lire.

The duration of the programme is of 36 months.

ARTICLE - XI

This Memorandum shall enter with force on the date of signature. It may be amended at any time with the mutual consent of both Governments by an Exchange of Letters.

Any dispute arising out of the interpretation of the Memorandum shall be settled by consultation or negotiation between the two Governments.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned being duly authorised by their respective Governments have hereto signed this Memorandum of Understanding and affixed thereto their seals.

Done at New Delhi on the 24th day of April of the year 1991 A.D. in two originals each in English and Hindi languages. Both the texts being equally anthenticated. In case of doubt the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF ITALY	FOR AND ON BEHALF OF THE PRESIDENT OF INDIA IN HIS EXECUTIVE CAPACITY
(GABRIELE MENEGATTI) AMBASSADOR OF ITALY	(DEB MUKHARJI) JOINT SECRETARY MINISTRY OF FINANCE

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELL'INDIA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

concernente:

UN PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TECNICA PER GLI ESPERIMENTI NEL CAMPO DELLA RICERCA E PER IL TRASFERIMENTO DI KNOW HOW NEL CAMPO DEI SISTEMI DI ENERGIA ELETTRICA

Il Governo Indiano e il Governo Italiano,

- nel quadro dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra l'Italia e l'India firmato nel febbraio 1981 e aggiornato il 24 febbraio 1987,

- al fine di rafforzare la cooperazione esistente tra i due Paesi,

- desiderosi di cooperare al programma di ricerca e sviluppo concernente i sistemi ad energia EHV/UHV AC/DC presso l'Istituto Centrale di Ricerca sull'Energia di Bangalore, hanno convenuto quanto segue.

ARTICOLO I

Il fine del programma contenuto nel presente Memorandum è di cooperare alla realizzazione di un piano di Ricerca e Sviluppo nell'ambito dei sistemi ad energia EHV/UHV AC/DC in India presso l'Istituto Centrale di Ricerca sull'Energia di Bangalore.

ARTICOLO II

Il Governo dell'India designa l'Istituto Centrale di Ricerca sull'Energia di Bangalore in qualità di agenzia responsabile per la realizzazione dei suoi impegni ai sensi del presente Memorandum.

ARTICOLO III

Il Governo Italiano designa il Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano di Milano in qualità di agenzia responsabile per la realizzazione dei suoi impegni ai sensi del presente Memorandum.

ARTICOLO IV

Il Governo Italiano, in conformità alle leggi e alle normative vigenti, fornirà i seguenti contributi:

- visite di esperti italiani che si recheranno in India (incluse tutte le spese relative alla visita);

- uso dei laboratori del CESI e di strutture quali computer, simulatori in tempo reale ecc., nonchè consulenza degli esperti del CESI in Italia;
- spese di alloggio e soggiorno degli esperti indiani in visita in Italia;
- i materiali necessari per la ricerca, la documentazione e le relazioni circa i risultati della ricerca ottenuti nell'ambito del presente programma;
- formazione professionale in Italia di ingegneri indiani per la durata di 24 uomo/mese;
- trasferimento delle attrezzature messe a punto nell'ambito del presente programma;
- la quota prevista di uomo/mese da parte del CESI non sarà inferiore a 226.25 uomo/mese, dei quali 21.25 uomo/mese sarà realizzata presso il CPRI in India.

ARTICOLO V

Il governo dell'India, in conformità alle leggi e alle normative vigenti, fornirà i seguenti contributi:

- le spese di volo per gli esperti/ingegneri indiani in visita in Italia per formazione professionale e attività nel campo della ricerca e dello sviluppo;
- uso dei laboratori del CPRI, consulenza di Esperti/Ingegneri e utilizzo di altre strutture complementari per la realizzazione adeguata del presente programma;
- uso del telex, telefono, fax, uffici e mezzi di trasporto locali per gli esperti italiani in visita.

ARTICOLO VI

L'uso delle strutture a disposizione del personale delle due Parti, impegnato nel quadro del progetto oggetto del presente Memorandum, sarà regolato dall'Accordo di Cooperazione Tecnica tra l'Italia e l'India firmato a Nuova Delhi il 27 febbraio 1981 e prorogato mediante scambio di lettere il 24 febbraio 1987.

ARTICOLO VII

La nomina degli esperti italiani sarà regolata dall'Articolo 3 dell'Accordo di Cooperazione Tecnica tra l'Italia e l'India firmato a Nuova Delhi il 27 febbraio 1981.

ARTICOLO VIII

Le apparecchiature, le forniture, i documenti tecnici messi a punto nell'ambito del presente programma da parte del Governo Italiano saranno regolati dall'Articolo 7 del summenzionato Accordo.

ARTICOLO IX

I due Governi e le loro agenzie designate si assicureranno che il presente Memorandum venga realizzato con dovuta diligenza ed efficienza, e che ciascuna Parte fornisca all'altra tutte le informazioni che possano essere considerate necessarie per la realizzazione del progetto.

ARTICOLO X

L'importo fornito dal Governo Italiano per finanziare le attività di cooperazione di cui all'Articolo IV è di 6 miliardi e 283 milioni di Lire.
La durata del programma è di 36 mesi.

ARTICOLO XI

Il presente memorandum entrerà in vigore alla data della firma, e potrà essere modificato in ogni momento previo il consenso reciproco dei due Governi mediante scambio di lettere.

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del Memorandum sarà regolata mediante consultazioni o negoziati tra i due Governi.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa apponendovi i loro sigilli.
Fatto a Nuova Delhi il 24 aprile 1991 in due originali, ciascuno in ligua inglese e hindi, entrambi i testi facenti ugualmente fede. In caso di dubbio prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO ITALIANO	PER E A NOME DEL PRESIDENTE DELL'INDIA, E AVENDONE L'AUTORITA'
GABRIELE MENEGATTI AMBASCIATORE D'ITALIA	DEB MUKHARJI MINISTERO DELLE FINANZE

225.

Città del Vaticano, 18 maggio 1991

Scambio di Note tra Italia e Santa Sede relativo al Passetto di Borgo

(Entrata in vigore: 18 maggio 1991)

L'AMBASCIATORE

N. 1247

Roma, 18 maggio 1991

Eccellenza Reverendissima,

ho l'onore di segnalare alla Sua cortese attenzione la lunga e vetusta questione del Passetto o Corridore di Borgo, il quale, per la condizione di fatiscenza in cui è caduto, preoccupa le competenti Autorità italiane, le quali hanno il dovere di tutelare la pubblica incolumità, come del resto, allo stesso titolo parimenti preoccupa le competenti Autorità dello Stato della Città del Vaticano. La sollecitudine di entrambi i Governi è stata del resto evidenziata da un sopralluogo congiunto di tecnici condotto nell' estate 1989 e da conversazioni che ho avuto l'onore di avere con V.E. prima e dopo il sopralluogo. E' con profondo apprezzamento per lo spirito amichevole e conciliante della Sede Apostolica, che ho rilevato - proprio in occasione di tali scambi di vedute con V.E. Rev.ma - la possibilità di individuare per il Passetto soluzioni giuridiche ed edilizie definitive che, prese nell'intento - comune dell'Italia e della Santa Sede - di servire l'interesse pubblico, permetterebbero di risolvere costruttivamente annose questioni storiche e legali relative al Monumento, e di riportare questo all'antico splendore.

S.E.Rev.ma
Monsignor Jean-Louis TAURAN
Segretario per i Rapporti con gli Stati
Segreteria di Stato
CITTA' DEL VATICANO

In tale spirito sottopongo alla Sua considerazione i punti che seguono, chiedendoLe, Eccellenza Reverendissima, a nome del Governo italiano, il consenso della Santa Sede su di essi;l'intesa conseguente renderà possibile il restauro del Passetto a spese dello Stato italiano e di tutelare nel contempo alcune esigenze della Santa Sede, direttamente o indirettamente, connesse con il Passetto:

- l'Italia e la Santa Sede considerano risolto il problema dell'appartenenza giuridica del Passetto, nel senso di ritenerlo proprietà dello Stato italiano, nella parte che insiste su territorio italiano, in superamento di antiche incertezze che al riguardo nutrivansi in passato; e ciò anche in considerazione del fatto che la proprietà del Monumento in nulla ovviamente tocca la sfera dell'assoluta indipendenza dello Stato della Città del Vaticano;

- per parte sua il Governo italiano, consapevole dell'interesse comune dello Stato italiano e della Santa Sede sulla soluzione della questione della proprietà del Palazzo della Cancelleria in Roma, che da secoli è ininterrottamente sede di Uffici apostolici, si impegna a studiare in spirito amichevole e con sollecitudine detto problema;

- il tratto di circa 80 metri lineari del Passetto che va dal confine dello Stato della Città del Vaticano al Torrino di Avvistamento, utilizzato da tempo per vari servizi di ordine tecnico da parte vaticana, verrà dato in concessione alla Santa Sede, con provvedimento del Ministro italiano delle Finanze adottato ai sensi della Legge dell'11.7.1986, n.390, per un periodo di 19 anni rinnovabili, dietro corresponsione di un canone che sarà determinato dalla competente commissione istituita ai sensi dell'art. 1 della medesima legge n. 390/86, prevedente la corresponsione di un canone ricognitorio annuo non inferiore a L. 100.000 e non superiore al 10% di quello determinato, sentito il competente Ufficio Tecnico Erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Resterà a carico della Santa Sede l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria di tale tratto del Monumento, da effettuarsi, allorchè necessario, come per gli interventi di tutela, d'intesa con le competenti Amministrazioni italiane, come previsto dalle leggi vigenti in materia ; in particolare per quel che riguarda la manutenzione straordinaria del Monumento, da parte italiana si assicura che, al momento opportuno, non si mancherà di considerare in spirito amichevole la possibilità di utilizzare, per gli interventi ritenuti di comune accordo necessari, finanziamenti pubblici italiani, da valutare di volta in volta. Il tratto in questione del Passetto sarà opportunamente delimitato d' intesa tra la Stato italiano e la Santa Sede;

- nello spirito dell'amichevole collaborazione esistente tra lo Stato italiano e la Santa Sede, lo Stato italiano darà in concessione alla Santa Sede , sempre ai sensi della legge citata, anche il diritto di usufruire del Passetto per il temporaneo passaggio su di esso - nei limiti in cui ciò è già praticato - di condotte d' acqua, di cavi elettrici e telefonici e di condotte della posta pneumatica; ciò con provvedimento dell' Intendenza di Finanza, nell' intesa che le condotte ed i cavi di cui trattasi trovino più idonea sistemazione, liberando il monumento, entro il termine di sei anni.

I progetti tecnici ed ogni altra predisposizione tecnica, necessari a liberare il monumento dalle predette condotte e cavi, saranno predisposti di comune accordo tra i competenti Organi italiani ed i competenti Organi del Governatorato della Città del Vaticano.

Essi verranno, naturalmente, formulati in modo tale che non vi saranno soluzioni di continuità nell'afflusso di acqua, di energia elettrica e nel funzionamento dei telefoni.

Altri progetti e predisposizioni tecniche verranno contestualmente predisposti tra gli organi competenti per assicurare in modo nuovo i definitivi allacciamenti, in surrogatoria di quelli attualmente insistenti sul Passetto.

Le intese tecniche in questione verranno assunte tenendo presente il quadro offerto dall'art. 6 del Trattato del Laterano; e si provvederà da parte degli Enti italiani interessati alle spese necessarie per i collegamenti acquiferi, elettrici e telefonici sino al confine dello Stato della Città del Vaticano;

- gli interventi edilizi ed i restauri artistici che si rendessero necessari, nel quadro delle leggi italiane, con riguardo a edifici addossati al Passetto verranno effettuati tenendo in amichevole considerazione, per quel che concerne gli edifici di proprietà della Santa Sede che si trovino in tale condizione, le esigenze della Santa Sede stessa. Per quanto in particolare concerne l' edificio di Vicolo delle Palline, che appartiene alla Santa Sede, nel quadro degli interventi di restauro che fossero da effettuare, si provvederà all' esame delle servitù gravanti sul monumento e da parte italiana si assicura che sarà adottata una soluzione adeguata, presa di comune accordo senza aggravio finanziario per la Santa Sede qualora emergesse la convenienza di liberare il monumento da servitù.

Resto a disposizione di V.E. Rev.ma per il perfezionamento dei due provvedimenti di concessione e per favorire la stipulazione degli accordi tecnici di cui è sopra menzione.

Colgo l'occasione, Eccellenza Rev.ma, per esprimerLe i sensi della mia alta considerazione

Emanuele Scammacca del Murgo

L'AMBASCIATORE
(Emanuele SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE)

SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI

Dal Vaticano, 18 maggio 1991

N. 3701/91/RS

Eccellenza,

Con la pregiata Nota N. 1247 del 18 corrente mese, Vostra Eccellenza si compiaceva di comunicarmi quanto segue:

"Ho l'onore di segnalare alla Sua cortese attenzione la lunga e vetusta questione del Passetto o Corridore di Borgo, il quale, per la condizione di fatiscenza in cui è caduto, preoccupa le competenti Autorità italiane, le quali hanno il dovere di tutelare la pubblica incolumità, come del resto, allo stesso titolo parimenti preoccupa le competenti Autorità dello Stato della Città del Vaticano. La sollecitudine di entrambi i Coverni è stata del resto evidenziata da un sopralluogo congiunto di tecnici condotto nell'estate 1989 e da conversazioni che ho avuto l'onore di avere con Vostra Eccellenza prima e dopo il sopralluogo. E' con profondo apprezzamento per lo spirito amichevole e conciliante della Sede Apostolica, che ho rilevato - proprio in occasione di tali scambi di vedute con Vostra Eccellenza Rev.ma - la possibilità di individuare per il Passetto soluzioni giuridiche ed edilizie definitive che, prese nell'intento - comune dell'Italia e della Santa Sede - di servire l'interesse pubblico, permetterebbero di risolvere costruttivamente annose questioni storiche e legali relative al Monumento, e di riportare questo all'antico splendore.

In tale spirito sottopongo alla Sua considerazione i punti che seguono, chiedendoLe, Eccellenza Reverendissima, a nome del Governo italiano, il consenso della Santa Sede su di essi; l'intesa conseguente renderà possibile il restauro del Passetto a spese dello Stato italiano e di tutelare nel contempo alcune esigenze della Santa Sede, direttamente o indirettamente, connesse con il Passetto:

A Sua Eccellenza
Il Barone Emanuele Scammacca del Murgo
e dell'Agnone
Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede

ROMA

- l'Italia e la Santa Sede considerano risolto il problema dell'appartenenza giuridica del Passetto, nel senso di ritenerlo proprietà dello Stato italiano, nella parte che insiste su territorio italiano, in superamento di antiche incertezze che al riguardo nutrivansi in passato; e ciò anche in considerazione del fatto che la proprietà del Monumento in nulla ovviamente tocca la sfera dell'assoluta indipendenza dello Stato della Città del Vaticano.

- per parte sua il Governo italiano, consapevole dell'interesse comune dello Stato italiano e della Santa Sede sulla soluzione della questione della proprietà del Palazzo della Cancelleria in Roma, che da secoli è ininterrottamente sede di Uffici apostolici, si impegna a studiare in spirito amichevole e con sollecitudine detto problema.

il tratto di circa 80 metri lineari del Passetto che va dal confine dello Stato della Città del Vaticano al Torrino di Avvistamento, utilizzato da tempo per vari servizi di ordine tecnico da parte vaticana, verrà dato in concessione alla Santa Sede, con provvedimento del Ministro italiano delle Finanze adottato ai sensi della Legge dell'11.7.1986, n. 390, per un periodo di 19 anni rinnovabili, dietro corresponsione di un canone che sarà determinato dalla competente commissione istituita ai sensi dell'art. 1 della medesima legge n. 390/86, prevedente la corresponsione di un canone ricognitorio annuo non inferiore a L. 100.000 e non superiore al 10% di quello determinato, sentito il competente Ufficio Tecnico Erariale, sulla base dei valori in comune commercio. Resterà a carico della Santa Sede l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria di tale tratto del Monumento, da effettuarsi, allorché necessario, come per gli interventi di tutela, d'intesa con le competenti Amministrazioni italiane, come previsto dalle leggi vigenti in materia; in particolare per quel che riguarda la manutenzione straordinaria del Monumento, da parte italiana si assicura che, al momento opportuno, non si mancherà di considerare in spirito amichevole la possibilità di utilizzare, per gli interventi ritenuti di comune accordo necessari, finanziamenti pubblici italiani, da valutare di volta in volta. Il tratto in questione del Passetto sarà opportunamente delimitato d'intesa tra lo Stato italiano e la Santa Sede.

nello spirito dell'amichevole collaborazione esistente tra lo Stato italiano e la Santa Sede, lo Stato italiano darà in concessione alla Santa Sede, sempre ai sensi della legge citata, anche il diritto di usufruire del Passetto per il temporaneo passaggio su di esso - nei limiti in cui ciò è già praticato - di condotte d'acqua, di cavi elettrici e telefonici e di condotte della posta pneumatica; ciò con provvedimento dell'Intendenza di Finanza, nell'intesa che le condotte ed i cavi di cui trattasi trovino più idonea sistemazione, liberando il monumento, entro il termine di sei anni.

I progetti tecnici ed ogni altra predisposizione tecnica, necessari a liberare il monumento dalle predette condotte e cavi, saranno predisposti di comune accordo tra i competenti Organi italiani ed i competenti Organi del Governatorato della Città del Vaticano.

Essi verranno, naturalmente, formulati in modo tale che non vi saranno soluzioni di continuità nell'afflusso di acqua, di energia elettrica e nel funzionamento dei telefoni.

Altri progetti e predisposizioni tecniche verranno contestualmente predisposti tra gli organi competenti per assicurare in modo nuovo i definitivi allacciamenti, in surrogatoria di quelli attualmente insistenti sul Passetto.

Le intese tecniche in questione verranno assunte tenendo presente il quadro offerto dall'art. 6 del Trattato del Laterano; e si provvederà da parte degli Enti italiani interessati alle spese necessarie per i collegamenti acquiferi, elettrici e telefonici sino al confine dello Stato della Città del Vaticano.

.gli interventi edilizi ed i restauri artistici che si rendessero necessari, nel quadro delle leggi italiane, con riguardo a edifici addossati al Passetto verranno effettuati tenendo in amichevole considerazione, per quel che concerne gli edifici di proprietà della Santa Sede che si trovino in tale condizione, le esigenze della Santa Sede stessa. Per quanto in particolare concerne l'edificio di Vicolo delle Palline, che appartiene alla Santa Sede, nel quadro degli interventi di restauro che fossero da effettuare, si provvederà all'esame delle servitù gravanti sul monumento e da parte italiana si assicura che sarà adottata una soluzione adeguata, presa di comune accordo senza aggravio finanziario per la Santa Sede qualora emergesse la convenienza di liberare il monumento da servitù.

Resto a disposizione di V.E. Rev.ma per il perfezionamento dei due provvedimenti di concessione e per favorire la stipulazione degli accordi tecnici di cui è sopra menzione."

Ho l'onore di parteciparLe che la Santa Sede concorda su tutto quanto precede.

Volentieri mi valgo della circostanza per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta e distinta considerazione.

+ Jean Louis Tauran

91A2777

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651353) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.